

ATTO N. DD 4744

DEL 24/09/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 225

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 47-7393/2014 DEL 06/03/2014 E S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Attività 5.1) lett. a e b, attività 5.3) lett. a) e attività 5.5) Allegato VIII Parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SOCIETÀ: Ambientthesis S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Cassanese n.45 – 20090 Segrate (MI)

SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)

P.IVA: 02248000248 POS. n.015817

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

- la Società Ambientthesis S.p.a. (Ambientthesis) è titolare di un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da ultimo rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 47-7393 del 6/3/2014 e relativa alla Piattaforma Polifunzionale di gestione rifiuti di Strada Grugliasco Rivalta s.n. nel Comune di Orbassano. Nell'arco del suo periodo di validità l'AIA è stata più volte aggiornata a seguito di comunicazioni di modifiche da parte del gestore;
- in data 1 gennaio 2015, per effetto della L. 56/2014, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.To) che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;
- in data 17/08/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC113018 – BAT Reference Document for Waste Treatment;

- in data 06/08/2019, con protocollo n. 68157/TA1/GLS/RM, C.M.T. è stato comunicato da parte di Città Metropolitana l'avvio del procedimento di riesame come previsto dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 04/10/2019, prot. C.M.To. n. 83302, l'Ambienthesis ha presentato l'istanza e le informazioni necessarie ai fini del riesame;
- con nota prot. C.M.To. n. 64201 del 21/09/2020, successivamente modificata con nota prot. n. 74333 del 21/10/2020 è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, prevista all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., appositamente indetta per l'esame della domanda presentata dalla Ambienthesis S.p.A.;
- in data 1/10/2020 è pervenuto parere da parte del Comando Provinciale VVF di Torino prot. n. 29862 del 1/10/2020 con cui esprimeva per quanto di competenza "*parere di conformità*" nel rispetto delle condizioni ivi richiamate;
- in data 13/10/2020, prot. C.M.To. n. 71760, la società ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29 nonies relativamente ad alcune relative alla linea solidi, fase di inertizzazione, prevedendo l'installazione di un ulteriore silos di stoccaggio dei rifiuti ed un ulteriore miscelatore;
- in data 23/10/2020 i tecnici dell'Ente scrivente e personale tecnico di ARPA hanno effettuato un sopralluogo istruttorio presso l'installazione;
- in data 29/10/2020 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi durante la quale si è valutato lo stato di applicazione delle BATC all'intera installazione, sia per la parte esistente sia per le nuove modifiche individuando gli interventi di adeguamento da attuare entro il 16/08/2022. In tale sede i soggetti partecipanti hanno ritenuto necessario acquisire documentazione integrativa, che è stata richiesta con nota del 30/11/2020, prot. C.M.To. n. 89098 assegnando il termine ritenuto congruo di sessanta giorni per l'invio della documentazione in questione. Si è inoltre concordato con la società che la modifica non sostanziale comunicata in data 13/10/2020 sarebbe stata inglobata nel presente procedimento, essendo le tempistiche di realizzazione compatibili con i tempi di rilascio del presente provvedimento.

In sede di Conferenza dei Servizi è stato richiesto al Gestore se fosse ancora intenzionato a mantenere in AIA la linea di *decontaminazione beni contenenti amianto* (PL28) in quanto non più utilizzata da diversi anni e pertanto, qualora interessato, si chiedeva la trasmissione di una relazione tecnica aggiornata del processo e dei macchinari/presidi presenti. In tale sede veniva ancora richiesto un aggiornamento in merito all'intenzione di realizzare l'impianto SIVAR, già approvato con D.D. n. 18-11769 del 28/03/2013 e riconfermato nella D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014;

- la società, in data 28/01/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 9929 ha presentato una ulteriore comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29 nonies che prevede la rilocalizzazione dell'intero parco serbatoi saline (TK121-TK130) all'interno della vasca VS18, in passato asservita a funzione di vasca di denitrificazione della linea di trattamento, a seguito della quale la Direzione scrivente, con nota del 1/2/2021 prot. CMTTo n. 11451, evidenziava che essendo in corso il riesame dell'autorizzazione vigente, le modifiche sarebbero state ricomprese nel medesimo procedimento. Considerato che le opere a progetto sono soggette all'ottenimento di titolo edilizio abilitativo, si chiedeva al gestore di chiarire se intendesse includere in AIA anche tale autorizzazione e di procedere, qualora non avesse ancora provveduto in tal senso, a presentare apposita istanza presso il Comune di Orbassano. Nella medesima nota, si chiedeva inoltre agli enti coinvolti nel procedimento di riesame dell'AIA, l'espressione di un parere in merito, qualora ritenuto opportuno, in quanto non valutato in sede di conferenza dei servizi;
- in data 29/01/2021, prot. C.M.To. n. 10321, la Ambienthesis S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza dei servizi;
- con mail del 2 e 3 febbraio 2021, la Direzione scrivente ha chiesto agli Enti/uffici coinvolti nell'istruttoria di trasmettere le valutazioni di competenza in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Società;

- in relazione alla ricollocazione del parco serbatoi acque saline, la società con nota del 8/2/2021 prot. CMTo n. 14817 ha confermato di aver presentato presso il comune di Orbassano la SCIA relativa al titolo edilizio abilitativo;
- con nota prot. n. Prot.40619 del 3/05/2021, Arpa ha trasmesso contributo tecnico in relazione al contenuto del Piano di Gestione degli Odori (PGO) trasmesso dalla Ambientthesis, richiedendo che lo stesso venisse integrato tenendo conto degli aspetti ivi dettagliati e sintetizzati più avanti della sezione specifica di confronto con le BATC;
- nell'ambito del presente procedimento, e genericamente riconducibile alla BAT 1 - PRESTAZIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA (*punto VIII: attenzione agli impatti ambientali dovuti all'intero ciclo di vita dell'impianto*), con nota prot. n. 42530 del 16/04/2021 la Direzione scrivente ha richiesto ad Ambientthesis aggiornamenti in merito ad eventuali problematiche legate allo stato della condotta fognaria in uscita dall'installazione fino all'immissione alla rete SMAT in Strada del Portone, già segnalate da parte della società con note dell'8 luglio 2020, prot. CMTo n. 4721, 10 luglio 2020, prot. CMTo n. 47874 del 13/07/2020 e 1 settembre 2020, prot. CMTo n. 59265. Ulteriore segnalazione è pervenuta dalla società in data 22 aprile 2021, prot. CMTo n. 44391;
- a riscontro di quanto richiesto, con nota del 22/04/2021, prot. CMTo n. 44570 pari data, la società ha relazionato che, oltre ai lavori di risanamento in allora comunicati, nessuna ulteriore opera di manutenzione e/o rifacimento della condotta fognaria è stata intrapresa nel frattempo, evidenziando che sono allo studio due ipotesi di lavoro, ovvero:
 - *“nell'immediato, assolve le verifiche di fattibilità, allacciare provvisoriamente lo scarico delle acque tecnologiche e meteoriche al tratto fognario gestito da SITO Interporto S.p.A. che passa in prossimità del confine est di Stabilimento, in corrispondenza di Strada Settima,*
 - *in prospettiva, procedere alla sostituzione della tubazione esistente con una di nuova fabbricazione, omologa alla precedente, che recapiti direttamente tutte le acque di scarico all'attuale punto di immissione in Strada del Portone. Si precisa che al completamento dei lavori di posa della nuova tubazione, potrà essere interrotto il collegamento provvisorio al tratto di SITO”;*
- in data 18/5/2021 con nota prot. CMTo n. 54613 è pervenuto il contributo tecnico della SMAT S.p.a. in materia di scarichi idrici, recepito nella Sezione 5, contenente un aggiornamento delle prescrizioni tecniche già contenute nella Sezione 4 dell'Allegato alla D.D. n 47-7393 del 6/03/2014;
- con nota prot. n. 54697 del 18/05/2021 la Direzione scrivente ha chiesto ulteriori integrazioni/chiarimenti, anche in relazione alle emissioni in atmosfera, a cui la società ha fornito riscontro in data 18/06/2021, prot. CMTo n. 66634 pari data;
- in data 05/07/2021 con nota prot. n. 71577 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, in relazione alle emissioni in atmosfera, ha aggiornato le prescrizioni tecniche già contenute nella Sezione 5 dell'Allegato alla D.D. n. 47-7393/2014 e s.m.i., recepite alla Sezione 6 dell'Allegato al presente provvedimento. Nella nota di accompagnamento al quadro prescrittivo, veniva altresì evidenziato che *“il gruppo di trigenerazione, indicato nella D.D. n°289 27643 del 21/10/2016 ma escluso dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, per effetto dell'innovato D. Lgs. n°183 del 15/11/2017 si configura come medio impianto di combustione nuovo (rif. art. 268, comma 1, lettera ggbis del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) e pertanto soggetto ad autorizzazione (rif. D.D. Regione Piemonte n°445 del 12/09/2019, paragrafo 3.4, tabella 3.4.2), in ragione delle utenze termiche asservite (miste civili e tecnologiche). Conseguentemente, considerato che il Gestore ha comunicato l'avviamento in data 31/07/2019, si dispone che gli autocontrolli iniziali sono da effettuare entro il 31/12/2021, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto.”*

CONSIDERATO CHE:

l'istruttoria tecnico amministrativa, avente ad oggetto la domanda di riesame dell'AIA presentata dalla Ambientthesis S.p.a., ha tenuto conto delle criticità emerse nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA stessa, degli esiti del monitoraggio attuato dalla Società e dell'attività di controllo eseguita da parte degli Organi preposti. La Conferenza dei servizi, appositamente indetta ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base agli esiti dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità parere favorevole al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, ed ha individuato specifiche condizioni e prescrizioni da inserire nel provvedimento sulla base delle valutazioni che vengono sinteticamente riportate nel seguito:

- per quanto riguarda il monitoraggio dei fenomeni di cedimento verificatisi in passato presso lo stabilimento, la Società ha installato il sistema di rilevamento in continuo basato su sensori GNSS già prescritto all'allegato B dell'AIA n. 79-24092 del 31/03/2008 e s.m.i. ed ha proseguito nell'effettuazione di campagne di livellazione periodica con la tecnica di lettura ottico topografica tradizionale.

Dall'esame dei dati, è emersa una sostanziale stazionarietà dei fenomeni: storicamente si sono verificati cedimenti significativi solo su alcune strutture che, avendo superato i valori soglia di attenzione a suo tempo stabiliti, sono state dismesse (VS31 e VS32) o ricostruite (VS21 e VS1) con modalità che tenessero conto delle peculiari esigenze strutturali del materiale (CHEMFIX) presente a spessore variabile sull'intera area dell'impianto.

L'area dello stabilimento denominata PL30-PL34 (in parte), oggetto di un progetto di consolidamento approvato con la medesima AIA, è attualmente esclusa dalle attività di impianto ed è stata messa in sicurezza tramite un intervento di impermeabilizzazione e regimazione delle acque meteoriche: un suo eventuale reimpiego nelle attività di stabilimento resta subordinato alla realizzazione dei lavori per il suo consolidamento, a suo tempo approvati. Sebbene il sistema di monitoraggio appositamente implementato per il rilevamento continuo ed in tempo reale dei cedimenti in atto presso l'impianto sia risultato idoneo allo scopo per cui è stato progettato e realizzato, lo stesso è caratterizzato da un limitato margine di incertezza legato alle caratteristiche intrinseche del sito di rilevamento, alle interferenze con le strutture costituenti gli impianti ed agli effetti stagionali e meteorologici. Per questo motivo, si era ritenuto opportuno in via cautelativa che le letture in automatico venissero affiancate da letture periodiche secondo le tradizionali tecniche ottico topografiche, attraverso l'esecuzione di campagne periodiche di livellazione con la frequenza e le modalità già contenute nell'AIA n. 79-24092 del 31/3/2008. Ciò consente da un lato di disporre di un maggior numero di serie temporali di dati e, quindi, di valutare eventuali interferenze su di un periodo di tempo medio lungo, dall'altro di garantire anche in caso di guasti temporanei del sistema automatico lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

Come evidenziato in sede di conferenza dei servizi, nel presente rinnovo non si ridiscutono gli aspetti relativi alla stabilità del sito in quanto già affrontati in sede di rilascio AIA di cui alla D.D. n. 79-24092 del 13/3/2008 (SADI SpA) e ripresi in sede di rinnovo nel 2014 ed alle cui considerazioni si fa espresso rinvio. Pertanto, oltre al rilevamento in continuo operato dai sensori GNSS prescritto all'allegato B dell'AIA n. 79-24092 e s.m.i continuano ad essere prescritte le campagne di livellazione periodica (lettura ottico-topografica tradizionale), con frequenza trimestrale e continuano ad essere escluse dall'attività di gestione dei rifiuti le aree PL30 e PL34 (in parte) in assenza delle opere di consolidamento. Il sistema di monitoraggio in sintesi confronta le quote rilevate dalle stazioni GPS con la quota del caposaldo di riferimento: la variazione viene confrontata con i dati soglia a suo tempo individuati (soglie di attenzione e di allarme). In merito a tali aspetti si chiederà che nella relazione ambientale annuale l'elaborato relativo al monitoraggio altimetrico contenga, oltre alle misurazioni registrate, anche il confronto di tali misurazioni rispetto ai valori soglia di attenzione/allarme già in precedenza definiti al fine dell'individuazione di eventuali situazioni critiche;

- in relazione alle problematiche legate allo stato della condotta fognaria in uscita dall'installazione fino

all'immissione alla rete SMAT in Strada del Portone, a seguito della nota pervenuta dalla società in data 22 aprile 2021, è stato convocato il 27 aprile 2021 dalla Direzione scrivente, in modalità telematica, un incontro tecnico che ha coinvolto Ambienthesis, Sito Interporto S.p.A., SMAT e la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera al fine di valutare la fattibilità della proposta di Ambienthesis di allacciare provvisoriamente lo scarico delle acque tecnologiche e meteoriche al tratto fognario gestito da SITO Interporto S.p.A. Alla data di emissione del presente provvedimento, la società sta valutando la fattibilità tecnica di tale soluzione provvisoria. Nell'incontro del 27 aprile il Dipartimento scrivente ha sottolineato comunque la necessità che Ambienthesis si attivi in tempi brevi al fine di procedere alla sostituzione della tubazione esistente con una di nuova fabbricazione, omologa alla precedente, che recapiti direttamente tutte le acque di scarico all'attuale punto di immissione in Strada del Portone;

- con le integrazioni pervenute, il Gestore ha confermato l'interesse nel mantenere in autorizzazione l'attività di decontaminazione dei beni contenenti amianto ma non ha provveduto a trasmettere una relazione tecnica di aggiornamento del processo e dello stato dei macchinari/presidi ambientali presenti, in quanto non è prevista a breve la ripresa di tale attività;
- la Ambienthesis in sede di conferenza dei servizi e nelle integrazioni pervenute ha inoltre manifestato la volontà di mantenere attiva l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto SIVAR, già rilasciata con D.D. n. 18-11769 del 28/03/2013;
- in relazione alla realizzazione di una sezione di stoccaggio dei rifiuti infiammabili, già approvata con D.D. n. 18-11769 del 28/03/2013, con comunicazione del 16 settembre 2020, prot. CMTTo n. 62973 la società ha chiesto di mantenere, nelle more del riesame dell'A.I.A. le condizioni già approvate con la determina succitata e successivamente riconfermate con D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014;
- in relazione alla materia che cessa dalla qualifica di rifiuto (facendo esplicito riferimento all'operazione R5 autorizzata per l'impianto SIVAR con l'ottenimento di "end of waste"), con legge di conversione n. 128 del 2/11/2019, pubblicata sulla G.U. il 3/11/2019, è stato modificato l'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed è stato approvato dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) con Delibera di Consiglio n. 67 del 06.02.2020 il documento "*Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06*".

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, l'istituto del rinnovo periodico richiesto dal gestore è stato sostituito da un riesame periodico dell'AIA disposto dall'Autorità Competente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (BATC) riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC113018 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Pertanto, come disposto all'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente è tenuta a procedere con il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC, ovvero entro il 16/08/2022;
- la normativa vigente dispone che l'Autorità competente avvii un apposito procedimento di riesame a tale

scopo. Conseguentemente, come esplicitato nella nota di indizione della Conferenza dei Servizi, il procedimento, di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha valenza di rilascio di nuova autorizzazione a seguito di verifica dello stato di applicazione delle BATC oltre che dei relativi adeguamenti;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi condotta in modalità sincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

- L'attività svolta dalla Ambientthesis S.p.A. presso l'installazione di Strada Grugliasco-Rivalta s.n. nel Comune di Orbassano è ascrivibile alle categorie 5.1 a (smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al trattamento biologico), 5.1 b (smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al trattamento fisico-chimico), 5.3 a (smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno mediante trattamento biologico) e 5.5. (accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 ... con una capacità totale superiore a 50 Mg) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT1 a BAT5, la Società alla data di rilascio del presente provvedimento è in possesso di sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 che è in linea con quanto richiesto dalle BAT in merito. La BAT 2 *Miglioramento delle prestazioni ambientali* prevede la predisposizione di procedure di preaccettazione e accettazione rifiuti ed un sistema di tracciabilità ed inventario dei rifiuti. Nel sistema di gestione ambientale della Ambientthesis è previsto il documento IT 002 "omologazione, accettazione e controllo dei rifiuti" Rev. 8 del 14/12/2020, trasmesso con le integrazioni predisposte a seguito della conferenza dei servizi, documento ritenuto esaustivo per ottemperare a quanto richiesto da questa BAT gestionale e al quale si rimanda. Inoltre, il Software gestionale ECOS permette l'istantanea tracciabilità e quantificazione dei rifiuti gestiti nel complesso. Nel corso degli ultimi anni, la Società si è impegnata ad attuare un'implementazione programmata delle procedure di pre accettazione, accettazione ed omologazione dei rifiuti che hanno portato a buoni risultati;
- in relazione alla BAT 4 *riduzione rischio ambientale associato al deposito di rifiuti*, la stessa prevede che i rifiuti sensibili a calore, luce, aria, acqua siano opportunamente protetti. A tal proposito già in passato con DD n. 323-26929 del 29/10/2018 era stata prescritta la realizzazione di una struttura aperta in carpenteria metallica per lo stoccaggio dei rifiuti contenenti polveri metalliche idroreattive, successivamente realizzata (Tensostruttura T3). In sede di conferenza dei servizi è stato richiesto di verificare che tutti i rifiuti sensibili siano stoccati correttamente e il gestore ha provveduto a fornire debito riscontro, anche con le integrazioni pervenute in data 18/06/2021;
- in merito alle BATC relative agli scarichi idrici ed al monitoraggio delle emissioni in acqua (BAT 6, 7 e 20) si rileva che presso l'installazione è attivo un punto di scarico recapitante in pubblica fognatura e quindi qualificabile come scarico indiretto secondo la definizione riportata nel documento di riferimento delle BATC;
- i limiti previsti dalla D.D. n. 47-7393 del 6/03/2014 e s.m.i. allo scarico in fognatura sono quelli previsti dalla Tab 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con deroghe per i parametri COD, Tensioattivi totali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto nitroso, Solfati, Cloruri e Boro. Si ritiene che tali deroghe possano essere confermate, non essendo questi parametri inclusi tra quelli elencati in tabella 6.2 della Decisione della Commissione UE 2018/1147 "Adozione conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento dei rifiuti". In relazione ai composti chimici previsti in tale tabella e storicamente non monitorati dalla Società (AOX, BTEX, HOI, PFOA e PFOS), la Conferenza dei Servizi ha chiesto al gestore di avanzare una proposta di monitoraggio sia in termini di parametri che di frequenza di rilevamento, mentre, per i parametri già monitorati ma per i quali tale tabella

prevede dei limiti più restrittivi rispetto a quelli attualmente autorizzati, di verificare se, sulla base dei dati analitici pregressi, i valori dei BAT AELs riportati in tabella 6.2 della Decisione della Commissione UE 2018/1147 sono attualmente già rispettati.

La BAT 7 relativa al monitoraggio delle emissioni in acqua individua alcuni parametri da sottoporre ad analisi periodiche con le relative frequenze applicabili alle sole sostanze considerate come rilevanti per il tipo di trattamento attuato e per i rifiuti gestiti.

Per quanto riguarda le frequenze di monitoraggio, la BAT 7 ne prevede alcune che possono essere ridotte nel caso in cui l'andamento delle concentrazioni rilevate sia costante.

Nella documentazione integrativa trasmessa dalla società in data 29/01/2021, prot. CMTo n. 10321, la Ambienthesis ha evidenziato che già attualmente le concentrazioni allo scarico rispettano i limiti più restrittivi previsti dai BAT-AEL ad esclusione del parametro nichel. Per questo metallo, la società ha dichiarato di intraprendere nel transitorio uno studio per individuare quali implementazioni tecnologiche e/o di processo debbano essere attuate al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla BAT 20.

In relazione ai parametri PFOA e PFOS con le integrazioni pervenute il gestore ha proposto una determinazione semestrale: tale frequenza è quella prevista dalla BAT 7 e pertanto accoglibile. Nel caso di effettiva assenza, potrà esserne eventualmente escluso il monitoraggio in futuro. Per i parametri AOX e HOI la BAT7 prevede una frequenza di monitoraggio giornaliera (riducibile nel caso di livelli emissivi stabili) e per il parametro BTEX una frequenza almeno mensile. Si ritiene pertanto di fissare per questi tre parametri una frequenza di monitoraggio mensile anche in accordo con il parere SMAT del 18/5/2021, prot. CMTo n. 54613.

A seguito di quanto discusso in sede di conferenza dei servizi ed in conformità con il parere SMAT del 18/5/2021, prot. CMTo n. 54613, si ritiene di fissare i seguenti limiti allo scarico:

- a far data dal 17/08/2022, per i parametri per i quali le BATC prevedono BAT AELs, gli stessi saranno indicati come livelli massimi di emissione, per gli altri parametri ritenuti significativi e non contemplati dalle BATC varranno, invece, i limiti imposti dalla normativa nazionale e le deroghe già autorizzate e confermate da Smat nel parere acquisito nel presente procedimento di riesame;
- nel transitorio i limiti allo scarico in fognatura sono quelli autorizzati con la D.D. oggetto di riesame e successive modifiche ed integrazioni.

I limiti allo scarico per le due finestre temporali di cui sopra e le frequenze di monitoraggio sono riportati alla Sezione 5 dell'allegato al presente provvedimento.

- Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nel giugno 2016 il gestore ha proposto una razionalizzazione delle reti di aspirazione degli aeriformi a servizio dell'installazione con l'introduzione di un dispositivo di ossidazione termica rigenerativa (Rigenerative Thermal Oxydiser siglabile RTO) in corrispondenza del camino E1 e l'implementazione dell'impianto di abbattimento a servizio del camino E2 attraverso l'aggiunta di uno stadio ad umido, anche al fine di ridurre l'impatto odorigeno ed allineare le prestazioni ambientali al Bref europeo di riferimento "Waste treatment industries – August 2006".
- In relazione alle BATConclusion, l'ossidazione termica è prevista alla BAT n. 34 lettera d come tecnica di abbattimento di inquinanti quali polveri, composti organici e composti odorigeni. In caso di emergenza in cui debba essere scollegato l'RTO per manutenzione ordinaria o straordinaria il flusso emissivo viene convogliato ai carboni attivi con uscita all'E1 di emergenza (autorizzato nel 2018).

Da quando questo impianto di abbattimento è stato attivato, si è osservato negli anni un miglioramento in merito alle emissioni odorigene. Per la natura dei rifiuti trattati e per gli episodi che storicamente si sono verificati, si reputa che tale aspetto debba comunque sempre essere preso in considerazione. A tal proposito, in relazione allo stato di applicazione delle BAT relative alle emissioni odorigene, in conferenza dei servizi si è ribadita la necessità di adeguamento alla BAT n. 12, ovvero che il gestore predisponga, attui e riesami un Piano di Gestione degli Odori (PGO), che non può essere sostituito dal monitoraggio dell'ammoniaca e

dei COT. Il piano di gestione degli odori è stato presentato con la documentazione integrativa richiesta. Rispetto a quanto proposto, Arpa ha richiesto, nel parere citato in premessa, le seguenti integrazioni al documento (in sintesi):

- trasmissione annuale di una relazione contenente un'analisi delle criticità individuate nel corso dell'anno precedente e azioni correttive che apportino vantaggi per la prevenzione e il contenimento degli impatti odorigeni, e relative analisi di fattibilità;
- in riferimento al punto 5.1 del PGO, integrazione dell'elenco delle tipologie di rifiuti potenzialmente odorigeni con i codici EER delle categorie 05 "Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone" (i fanghi ed i rifiuti contenenti zolfo), 07 "Rifiuti dai processi chimici organici" (i fanghi ad esempio) ed i rifiuti da pulizia serbatoi della categoria 1607 per i quali l'azienda risulta autorizzata;
- nell'analisi degli episodi di odore deve essere tenuto conto delle condizioni di processo di trattamento dei rifiuti al fine di individuare i possibili interventi correttivi da mettere in atto;
- l'elenco non esaustivo di situazioni potenzialmente odorigene che vanno comunicate preventivamente agli Enti, fornito alla fine del capitolo 5.1, deve essere esplicitato con più dettaglio in base all'esperienza maturata dal gestore sino ad oggi e lo stesso deve essere periodicamente aggiornato;
- in caso di evento odorigeno non identificato (capitolo 7.1) venga eseguita la verifica del corretto funzionamento di entrambi i sistemi di abbattimento a servizio dei punti di emissione E1 e E2 esplicitando nel PGO quali parametri debbano essere controllati per questa verifica e con quale modalità, inserendo il relativo modulo per la verifica del corretto funzionamento anche dell'abbattitore E1, attualmente mancante nel PGO (previsto solo per l'E2);
- prevedere nel PGO una caratterizzazione chimica approfondita delle emissioni (prevedendo un monitoraggio periodico). In tal senso si ritiene che in occasione di particolari condizioni critiche, sia opportuno eseguire una caratterizzazione chimica delle emissioni convogliate (ad esempio mediante metodo EPA TO 15), al fine di poter eseguire una corretta valutazione della composizione delle emissioni in atmosfera, dell'efficienza dei presidi di abbattimento e delle eventuali soluzioni tecnico-gestionali da mettere in atto.

Per quanto attiene il monitoraggio degli odori (Capitolo 8 - BAT 10) il parere Arpa riporta *"si concorda sul campionamento e analisi olfattometrica semestrale secondo la UNI EN 13725/2004, per le sorgenti VS20A, VS20B, VS20D, VS27B e VS27C, mentre per i due abbattitori E1 ed E2 si propone di effettuare un monitoraggio trimestrale per il primo anno e semestrale per gli anni successivi."*

A tal proposito, si condivide quanto espresso da Arpa e si ritiene di prescrivere l'adeguamento del PGO rispetto a quanto sopra riportato.

Le BAT da 8 a 16 relative alle emissioni in atmosfera, prevedono tra i parametri da monitorare TVOC e HCl per i quali fissano anche i relativi limiti, specificando soprattutto per l'HCl che il BAT AEL non è applicabile nel caso in cui la sostanza non sia rilevante in emissione. Si ritiene che tale parametro è da ritenersi non significativo a valle di un processo di ossidazione termica. Per gli altri punti di emissione (camini nn. E1 em e E1bis), non essendo un parametro contemplato tra quelli oggetto di limite nell'AIA vigente, l'HCl non è mai stato rilevato: prima di ritenerlo non significativo, si ritiene opportuno che vengano effettuate una serie di analisi per verificarne la presenza o l'assenza. La frequenza e la modalità di esecuzione di dette analisi è riportata in dettaglio nella Sezione 6 dell'Allegato al presente provvedimento. Inoltre, coerentemente con quanto autorizzato per impianti analoghi, si dispone il controllo periodico del parametro NOx e delle Polveri totali nelle emissioni in uscita dal camino "E1".

In merito alla frequenza di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la BAT 8 fissa frequenze minime di monitoraggio tra il semestrale e l'annuale, prevedendo tuttavia la possibilità da parte dell'Autorità Competente di ridurre tali frequenze se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. In merito, gli autocontrolli periodici condotti in virtù del provvedimento vigente mostrano un andamento sufficientemente stabile e si ritiene, pertanto, possibile confermare la frequenza di rilevamento già imposta nell'AIA vigente, ad eccezione del punto di emissione E2 per il quale, vista l'entità della portata, si ritiene più cautelativa la determinazione semestrale (in accordo con la frequenza prevista dalla BAT 8).

La BAT 14 relativa alle emissioni diffuse in atmosfera (in particolare di polveri, composti organici e odori), prevede di utilizzare una combinazione delle tecniche tra cui il contenimento, raccolta, trattamento delle emissioni diffuse (operazioni che devono avvenire preferibilmente in edifici e/o apparecchiature al chiuso). In relazione all'impiego del trituratore posto in area esterna sul lato adiacente la PL30, il cui impiego non parrebbe in linea con la BAT 14, si evidenzia che già con D.D n. 79-24092 /2008 del 31 marzo 2008 venne autorizzato l'impiego del trituratore prescrivendo la dotazione di ugelli nebulizzatori posizionati sul bordo della tramoggia di carico e del sensore per il controllo della temperatura raggiunta durante la fase di triturazione, collegato ad uno specifico dispositivo antincendio localizzato sul trituratore. Venne inoltre prescritta la presentazione di una relazione tecnica contenente una valutazione costo/beneficio ambientale ottenibile in merito al posizionamento del trituratore all'interno di un apposito box in atmosfera inerte od in alternativa in merito all'introduzione sul trituratore di una cappa aspirante dotata di idoneo sistema di abbattimento per il particolato. A seguito dello studio presentato (prot. LU906/08 AS/gt del 26/9/2008) e del sopralluogo in allora effettuato, si era ritenuto accettabile che l'attività di triturazione proseguisse con le medesime modalità. In sede di conferenza dei servizi è stata comunque richiesta, al fine di minimizzare le emissioni diffuse che potrebbero originarsi durante l'utilizzo e al fine di operare in condizioni di sicurezza, la predisposizione di criteri per individuare i rifiuti che non possono essere sottoposti a riduzione volumetrica. Con le integrazioni pervenute, la società ha predisposto una specifica procedura di omologazione e gestione dei rifiuti da destinare a triturazione (Allegato 4 - Adeguatore volumetrico: misure di prevenzione e contenimento delle possibili emissioni odorigene) ad integrazione del sistema di gestione ambientale già adottato, i cui criteri si ritengono condivisibili. Si ritiene pertanto di implementare le prescrizioni specifiche per la fase "rifiuti da sottoporre a riduzione volumetrica", come riportato alla Sezione 4 dell'Allegato.

Cessazione dalla qualifica di rifiuto [operazione R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche]

Come riportato in premessa, in relazione all'operazione di recupero R5 autorizzata per l'impianto SIVAR non ancora realizzato alla data di emissione del presente atto, negli ultimi anni il quadro normativo relativo alla *cessazione dalla qualifica di rifiuto* ha subito numerose modificazioni. Ad oggi, l'articolo 184-ter del D.Lvo 152/06 e s.m.i. al comma 1 definisce che..... *1. un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a. *la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;*
- b. *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c. *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d. *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;*

al comma 2 riporta *"L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri*

comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Al comma 3 *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti all'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.”*

A seguito di modificazione dell'art. 184-ter come sopra riportato, con Delibera di Consiglio n. 67 del 06.02.2020, il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), approvava il documento *“Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06”*.

Non essendo stati definiti nella DD n 18-11769 del 28/03/2013 così come ripresa nella DD 47-7393 del 06/03/2014 e s.m.i. criteri dettagliati che soddisfino quanto ad oggi richiesto dal comma 3 dell'art. 184-ter e non essendo stati proposti, in sede di riesame, tali specifici criteri che potessero essere discussi in sede di conferenza dei servizi, non si ritiene ad oggi di essere nelle condizioni di poter autorizzare l'operazione R5 prevista con ottenimento di materia che cessa dalla qualifica di rifiuto. La Direzione scrivente ritiene pertanto di eliminare con il presente atto l'operazione R5 *Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche* e conseguentemente di non autorizzare l'ottenimento di materia che cessa dalla qualifica di rifiuto, demandando a successiva definizione di criteri specifici qualora ancora di interesse del Gestore, che dovrà in tal caso presentare apposita istanza.

Controlli ambientali e relazione di riferimento

- l'art. 29 ter comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, al fine di tener conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore è tenuto a redigere una relazione di riferimento prima della messa in esercizio o in occasione del primo aggiornamento dell'AIA rilasciata. Con D.D. n. 289-27643/2016 del 21/10/2016 si prendeva atto che la Società riteneva di non essere soggetta all'obbligo di redazione della relazione di riferimento pur essendo utilizzate sostanze pericolose pertinenti;
- occorre evidenziare che presso il sito è in atto un procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al Codice Anagrafe Siti da Bonificare n. 1660, che si è reso necessario avviare a causa di un modesto stato di alterazione delle acque sotterranee dell'acquifero profondo. Tale inquinamento è risultato riconducibile non tanto alle attività di stabilimento quanto al materiale storicamente interrato nel sottosuolo. Il progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MiSO), approvato dal Comune di Orbassano con DGC n. 182 del 04/11/2019, prevede il monitoraggio delle acque di falda ogni 4 mesi dai 17 piezometri presenti in sito (11 superficiali e 6 profondi), nonché il monitoraggio trimestrale

dei gas interstiziali attraverso una rete di pozzi di monitoraggio dei gas appositamente predisposta. Gli interventi di MiSO approvati prevedono il mantenimento della pavimentazione già presente presso il sito allo scopo di determinare una progressiva riduzione della contaminazione presente nelle matrici ambientali nonché a garantire condizioni di sicurezza per gli operatori;

- l'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'AIA programmi specifici controlli delle acque sotterranee (almeno una volta ogni cinque anni) e del suolo (almeno una volta ogni dieci anni) a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non possano essere fissate diverse modalità o frequenze più ampie di rilevamento. I monitoraggi delle acque sotterranee previsti dal procedimento di bonifica in corso soddisfano appieno quanto previsto dal citato articolo di legge, e si ritiene pertanto che gli stessi debbano essere mantenuti, secondo le modalità riportate in Allegato alle Sezioni 7 e 9 del presente provvedimento, di cui ne è parte integrante;
- con il presente riesame non si è ritenuto di richiedere la presentazione di un nuovo screening ex D.M. 95/2019 in quanto è comunque già previsto il monitoraggio periodico delle acque di falda per valutare la qualità del sottosuolo e delle matrici ambientali;
- per quanto riguarda i controlli sul suolo, occorre rilevare che la gestione di tutti i rifiuti, liquidi e solidi, avviene in strutture che sono soggette a periodiche verifiche di integrità e di tenuta: si ritiene che tali verifiche periodiche costituiscano una modalità di verifica indiretta dello stato di contaminazione del suolo e che, per questo, non siano necessari controlli specifici in fase di esercizio dell'installazione, come già previsto nel precedente atto autorizzativo.

Esiti dell'attività di controllo

- L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione eseguendo tre ispezioni nel corso dell'anno 2020, rispettivamente in data 21 febbraio, 26 febbraio e 10 giugno, di cui alla relazione riepilogativa del 17/08/2020 prot. ARPA n. 65753. In data 26 febbraio personale Arpa ha proceduto ad effettuare la verifica dei limiti quantitativi allo scarico previsti per alcune sostanze secondo quanto riportato nell'AIA, effettuando un campionamento di acque reflue industriali direttamente dall'autocampionatore aziendale, così come descritto nel verbale di campionamento n° F06_2020_00564_002 del 26/02/2020. Il campione prelevato è risultato conforme ai limiti autorizzati. In data 10 giugno personale Arpa procedeva ad effettuare al camino E1 (RTO) un campione per la determinazione dei microinquinanti così come descritto nel verbale di campionamento emissioni EM76/20/F0605 del 10/06/2020. La D.D. n. 47-7393/2014 e s.m.i., non fissa limiti in emissione per i microinquinanti ricercati. Le concentrazioni riscontrate sono risultate comunque basse se confrontate con i limiti previsti dalla normativa per gli impianti di incenerimento. Non sono state riscontrate violazioni amministrative o penali nel corso delle ispezioni effettuate.

Modifiche proposte

Oltre all'istanza di riesame presentata per l'adeguamento alla BAT Conclusion, la Ambientthesis ha presentato due comunicazioni ex art. 29-nonies c. 1 relative a:

- modifica della linea solidi (inertizzazione) che riguarda l'inserimento di un ulteriore silo e di un miscelatore continuo. Rispetto a questa comunicazione, in sede di conferenza dei servizi sono stati richiesti chiarimenti in merito alla necessità di acquisire il permesso a costruire e sulla necessità di realizzare opere di consolidamento del sottosuolo. Inoltre si chiedeva al gestore se intendesse ricomprendere questa modifica nella procedura di riesame, che avrebbe previsto tempi maggiori rispetto ai 60 giorni previsti ai sensi dell'art. 29-nonies. Il gestore con le integrazioni pervenute confermava l'intenzione di ricomprendere questa modifica nel procedimento di riesame. Al nuovo mescolatore, che verrà collocato in VS10, convoglieranno i rifiuti stoccati nel silo CC2 ed i reagenti deriveranno dal silo di nuova installazione (CC4). Resteranno al servizio del vecchio miscelatore i due silos già esistenti: uno, il

silo denominato CC1, per lo stoccaggio dei rifiuti ed uno per lo stoccaggio dei reagenti. In prevenzione ad eventuali avarie del nuovo mescolatore, il silo CC2 conserverà comunque il collegamento al vecchio mescolatore. I rifiuti saranno amalgamati con acqua industriale o, in sostituzione, potranno essere utilizzati i rifiuti liquidi provenienti dal serbatoio SB2, i quali presentano caratteristiche compatibili con il processo e sono già utilizzati all'interno del trattamento di inertizzazione con il mescolatore tutt'ora in uso. La miscela di rifiuti trattati, mediante movimentazione interna, verrà poi collocata nelle vasche di maturazione già autorizzate. Le emissioni saranno convogliate all'impianto di trattamento E2;

- rilocalizzazione dei silos di stoccaggio TK121-TK130, denominati serbatoi acque saline, dalla posizione attuale all'interno della vasca VS18 che fungerà da nuovo bacino di contenimento. E' prevista la realizzazione di 10 nuovi serbatoi ed è previsto l'ingresso in linea della nuova batteria di serbatoi contemporaneamente alla messa fuori servizio della vecchia batteria, senza soluzione di continuità.

Aspetti legati alla sicurezza del sito

- secondo quanto dichiarato dal gestore in fase istruttoria, l'installazione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Tuttavia, il complesso rientra nella nozione "sottosoglia Seveso" prevista dalla Variante Seveso al PTC, sia con riferimento al "pericolo tossico" sia con riferimento al "pericolo a ricaduta ambientale". In merito si rimanda alle valutazioni specifiche degli Enti Competenti. La presenza del sistema informatico di gestione delle giacenze consente di verificare in maniera istantanea il permanere sotto le soglie previste dalla normativa di riferimento;
- in merito agli aspetti legati alla prevenzione incendi, la società è in possesso di CPI (prat. n. 10450). Gli interventi autorizzati con il presente atto dovranno essere oggetto di aggiornamento del CPI di cui il gestore dovrà fornire riscontro secondo le modalità riportate in allegato alla Sezione 1. Per gli altri aspetti legati alla sicurezza antincendio si rimanda ai Vigili del Fuoco per competenza;
- occorre formulare opportune prescrizioni in relazione alle eventuali condizioni di rischio per incendio ed esplosione rilevate nell'ambito del controllo effettuato presso la rete di monitoraggio dei gas interstiziali, prescritta nell'ambito del progetto di bonifica mediante Messa in Sicurezza Operativa approvato dal Comune di Orbassano con DGC n. 182 del 04/11/2019, così come anche evidenziato dall'ARPA nell'ambito del procedimento di bonifica medesimo;
- con le integrazioni pervenute, è stato trasmesso il Piano di Emergenza Interno (Rev. 10 del 21/12/2020) a cui si rimanda per approfondimenti in merito alla gestione degli eventi incidentali;
- la società con le integrazioni trasmesse in data 29/01/2021 ha inviato il piano di dismissione al termine dell'attività e relativo cronoprogramma.

RILEVATO che:

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità sincrona si è espressa all'unanimità a favore della conclusione positiva del procedimento. Il Comune di Orbassano, assente alla seduta, non ha fatto pervenire parere;
- non sono state individuate da parte del Sindaco di Orbassano, sede dell'installazione, prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S.S.;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento la Ambientthesis S.p.A. risulta certificata ai sensi della

Norma UNI EN ISO 14001, con scadenza il 22/05/2022. Ciò rileva, oltre che per la verifica dello stato di applicazione delle BATC di cui si è discusso in narrativa, anche ai fini della cadenza con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

RILEVATO inoltre che:

- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di fatto che di diritto;
- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dall'art. 14 bis comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque chiamate a partecipare ma risultate assenti alla seduta di Conferenza. Per espressa volontà del Gestore il presente provvedimento non include il permesso a costruire per le modifiche richieste ed autorizzate con il presente atto e lo stesso dovrà pertanto essere acquisito con procedimento separato prima dell'inizio dei lavori.

RITENUTO pertanto di:

- rilasciare alla società Ambienthesis S.p.A l'Autorizzazione Integrata Ambientale avente valenza di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 lettera a), ricomprendente anche le modifiche di cui alle comunicazioni ex art. 29-nonies c.1 pervenute rispettivamente in data 13/10/2020 prot. CMTo n. 71760 e in data 28/01/2021 prot. CMTo n. 9929 relativamente all'installazione di Strada Grugliasco Rivalta s.n. nel Comune di Orbassano (TO);
- dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, sono necessari adeguamenti, per quanto applicabile, alle attività dell'installazione, sintetizzabili in:
 - studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi tecnici e/o di processo da effettuare sull'impianto di trattamento al fine di raggiungere allo scarico l'obiettivo di 1 mg/l (BAT-AEL) per il parametro Nichel fissato come limite massimo dalla BAT 20, Tab. 6.2. e successiva realizzazione;
 - realizzazione di un nuovo tratto di condotta fognaria per lo scarico dei reflui industriali in sostituzione di quello esistente, con recapito diretto nella condotta Smat di Strada del Portone;
 - implementazione del Piano di Gestione degli odori, in recepimento delle osservazioni di Arpa (nota prot. 40419 del 3/05/2021);
- mantenere in AIA l'autorizzazione allo stoccaggio (operazioni R13 e D15) dei rifiuti contaminati da amianto ma di prescrivere, nel caso il Gestore abbia la necessità di trattare rifiuti nella linea di decontaminazione dei beni contenenti amianto, la trasmissione, con almeno 60 giorni di anticipo, di una relazione tecnica di aggiornamento del processo e dello stato dei macchinari/presidi ambientali impiegati;
- in relazione alla realizzazione dell'impianto SIVAR e opere connesse e della sezione di stoccaggio dei rifiuti infiammabili, già autorizzate, posticipare l'inizio lavori entro tre anni dalla data di emissione del presente provvedimento, pena la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 3 del dispositivo;

- stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate genericamente nella Sezione 8 e nelle singole Sezioni dell'Allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- prendere atto della non necessità di redazione della relazione di riferimento come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i per le motivazione esplicitate in premessa;
- disporre che entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate idonee garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di rilasciare alla Società Ambientthesis S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per riesame a seguito dell'emanazione delle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti pubblicate in data 17/8/2018, così come previsto dal Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'installazione di Strada Grugliasco Rivalta s.n., nel Comune di Orbassano, per le seguenti attività di cui all'Allegato VIII D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
- Attività 5.1) lett. a e b : smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso al trattamento biologico e al trattamento chimico-fisico;

- Attività 5.3) lett. a: smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiori a 50 Mg al giorno che comporta il ricorso al trattamento biologico e al trattamento chimico-fisico;
 - Attività 5.5) Allegato VIII D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 ... con una capacità totale superiore a 50 Mg;
2. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, sono necessari adeguamenti alle attività dell'installazione, disponendo che:
- a) entro sei mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento, il gestore trasmetta un studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi tecnici e/o di processo da effettuare sull'impianto di trattamento al fine di raggiungere allo scarico l'obiettivo di 1 mg/l (BAT-AEL) per il parametro Nichel fissato come limite massimo dalla BAT 20, Tab. 6.2. La realizzazione degli interventi individuati dovrà avvenire entro il 17/08/2022;
 - b) entro la data del 17/08/2022 il gestore deve provvedere a progettare, realizzare e mettere in esercizio un nuovo tratto di condotta fognaria per lo scarico dei reflui industriali in sostituzione di quello esistente, con recapito nella condotta Smat di Strada del Portone. Con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, non inferiore a 60 giorni, deve essere trasmesso al Dipartimento scrivente, Arpa e Smat il progetto definitivo dell'opera e relativo cronoprogramma;
 - c) entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, il gestore deve trasmettere una revisione del Piano di Gestione degli Odori redatto in attuazione a quanto previsto alla BAT 12 integrandolo con quanto richiesto da Arpa nel parere prot. n. 40419 del 3/5/2021 sintetizzato in premessa;
3. di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:
- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i per l'esercizio dell'attività di - trattamento chimico fisico biologico di rifiuti liquidi di cui ai punti D8 e D9 dell'allegato B alla parte IV del medesimo decreto;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 ed R13 degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di *miscelazione/riduzione volumetrica*, operazioni codificate come D13 e R12 degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di *accorpamento dei rifiuti finalizzate al successivo smaltimento/recupero*, operazioni codificate come D14 e R12 degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per la gestione delle acque meteoriche è fatto salvo il Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con AIA n. 79-24092 del 31/3/2008 e successivamente modificato con D.D. n. 235-43276 del 22/11/2010, in quanto non sono intervenute ulteriori modifiche alle superfici scolanti;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. di autorizzare con il presente atto:
- a) la modifica alla linea solidi (fase di inertizzazione) così come da comunicazione ex art. 29-nonies del 13/10/2020 prot. CMTTo n. 71760 relativa all'inserimento di un ulteriore silo (CC4) e di un ulteriore miscelatore continuo;
 - b) la rilocalizzazione del parco serbatoi "saline" (TK121-TK130) così come da comunicazione ex art. 29-nonies del 28/01/2021, prot. CMTTo n. 9929;
5. di subordinare le modifiche autorizzate con il presente provvedimento agli adempimenti specifici a carico del Gestore riportati alla Sezione 2 dell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Per espressa volontà del Gestore il presente provvedimento non include il permesso a costruire che dovrà

pertanto essere acquisito con procedimento separato prima dell'inizio dei lavori;

6. di stabilire i limiti di emissione dell'installazione per la varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. di fissare i seguenti limiti allo scarico in fognatura (scarico indiretto):

-a far data dal 17/08/2022, per i parametri per i quali le BATC prevedono BAT AELs, gli stessi saranno indicati come livelli massimi di emissione, per gli altri parametri ritenuti significativi e non contemplati dalle BATC varranno, invece, i limiti imposti dalla normativa nazionale e le deroghe già autorizzate e confermate da Smat nel parere acquisito nel presente procedimento di riesame;

- nel transitorio i limiti allo scarico in fognatura sono quelli autorizzati con la D.D. oggetto di riesame e successive modifiche ed integrazioni.

I limiti allo scarico per le due finestre temporali di cui sopra e le frequenze di monitoraggio sono riportati alla Sezione 5 dell'allegato al presente provvedimento;

8. sui punti di emissione E1 e E2, con frequenza trimestrale per il primo anno e semestrale per gli anni successivi e in occasione di particolari condizioni critiche, il gestore deve eseguire una caratterizzazione chimica delle emissioni convogliate (ad esempio mediante metodo EPA TO 15), al fine di poter eseguire una corretta valutazione della composizione delle emissioni in atmosfera, dell'efficienza dei presidi di abbattimento e delle eventuali soluzioni tecnico-gestionali da mettere in atto. Le risultanze dovranno essere trasmesse nella relazione annuale di cui alla Sezione 9 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI dell'Allegato;

9. di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

10. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate genericamente alla Sezione 8 e nelle singole sezioni dell'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

11. di prendere atto del procedimento di bonifica in corso ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui al Codice Anagrafe Siti da Bonificare n. 1660 ed in particolare del progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MiSO) approvato dal Comune di Orbassano con DGC n. 182 del 04/11/2019. Le prescrizioni relative al monitoraggio e messa in sicurezza delle matrici ambientali impartite nel suddetto procedimento di bonifica sono recepite nell'ambito del presente atto;

12. di stabilire che in merito alla tempistiche e alle modalità di realizzazione dell'impianto SIVAR e della sezione di stoccaggio dei rifiuti infiammabili già approvati con DD. n. 18-11769 del 28/03/2013, i lavori per la realizzazione dovranno iniziare entro 3 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e conclusi entro i successivi 3 anni, pena la decadenza della autorizzazione già rilasciata;

13. di stabilire che, nel caso il gestore abbia la necessità di trattare rifiuti nella linea di decontaminazione di beni contenenti amianto, lo stesso è tenuto a trasmettere, alla Direzione scrivente, al Comune e allo SPRESAL dell'ASL competente, con almeno 60 gg di anticipo, una relazione tecnica di aggiornamento del processo e dello stato dei macchinari/presidi ambientali impiegati;

14. in relazione alla stabilità del sito, di disporre che il gestore trasmetta, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, i valori limite di soglia e di allarme già definite e individuate per ogni singola struttura;

15. di disporre che entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, vengano prestate idonee garanzie finanziarie, a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. Il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare deve tener conto, oltre che delle capacità massime di stoccaggio

- autorizzate, anche di tutti gli impianti di immagazzinamento presenti nelle linee di trattamento autorizzate (vasche di equalizzazione, vasche di ossidazione, flottatori ecc...). Il dettaglio del calcolo deve essere fornito preventivamente alla Direzione scrivente. In merito alle garanzie finanziarie è fatto salvo quanto verrà disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 29 sexies comma 9 sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
16. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla trasmissione del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;
17. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dodici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dodici anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le fattispecie di riesame disciplinate dal medesimo articolo. Qualora la Società dovesse cessare dalla certificazione di cui alla Norma UNI EN ISO 14001 entro tale periodo, il riesame di cui al presente punto dovrà essere effettuato nel termine di dieci anni o alla data della cessazione, se successiva;
18. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 3: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;
19. di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

RD/UC/GLS

Torino, 24/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

INDICE

SEZIONE 1 – STABILITA' DEL SITO	2
SEZIONE 2 – ADEMPIMENTI SPECIFICI.....	4
SEZIONE 3 – RIFIUTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO.....	6
SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI.....	44
SEZIONE 5-PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE.....	54
SEZIONE 6 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	60
SEZIONE 7 – BONIFICA	74
SEZIONE 8 – CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ	77
SEZIONE 9 – PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI.....	79

SEZIONE 1 – STABILITA' DEL SITO

MONITORAGGIO DEI CEDIMENTI VERTICALI E DELL'INTEGRITÀ STRUTTURALE DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO

- 1 deve essere mantenuto efficiente e funzionante il sistema di monitoraggio automatico dei cedimenti delle strutture dello stabilimento (GNSS) previsto dalla D.D. n. 79-24092 del 31/3/2008 e s.m.i. ed approvato con D.D. n. 197-43549 del 8/8/2008. In caso di guasti al sistema tali da non renderlo operativo per un arco di tempo superiore ai quindici giorni, l'azienda dovrà adottare le medesime azioni previste in caso di superamento delle condizioni limite di soglia di cui al successivo punto 2);
- 2 al verificarsi delle condizioni limite di soglia individuate per ogni singola struttura dovranno essere adottate le seguenti azioni:
 - comunicazione dell'evento alla Direzione scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino;
 - adeguata riduzione della scansione temporale (raffittimento) dell'intero sistema di rilevamento, sia con riguardo alle misure acquisite in automatico (GNSS)¹ sia quelle di tipo ottico-topografico;
 - analisi di dettaglio delle cause del fenomeno e valutazione in merito alla necessità di interventi tecnici o di attivazione delle procedure di allarme;
- 3 al verificarsi delle condizioni limite di allarme individuate per ogni singola struttura dovranno essere adottate le seguenti azioni:
 - comunicazione dell'evento alla Direzione scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino;
 - immediata esclusione della struttura o del manufatto dalle attività di gestione rifiuti in essere presso lo stabilimento e allontanamento dei rifiuti o dei materiali di qualunque genere in essi contenuti;
 - valutazione dei danni, ove presenti, con mappatura delle lesioni;
 - trasmissione alla Direzione scrivente di una relazione tecnica, contenente l'individuazione degli eventuali interventi strutturali di consolidamento atti a risolvere definitivamente il cedimento verificatosi, la cui realizzazione resta subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità competente;
- 4 dovranno proseguire con cadenza trimestrale, le letture della quota dei caposaldi secondo la tecnica topografica tradizionale. I dati rilevati devono essere correlati con quelli acquisiti in continuo dal sistema di monitoraggio automatico al fine di evidenziare disomogeneità riconducibili a malfunzionamenti del sistema stesso ed adottare gli interventi necessari a risolvere la problematica riscontrata. In particolare, nel caso in cui dalle letture topografiche

¹ In caso di guasti al sistema automatico di rilevamento dovrà essere effettuato il solo raffittimento delle misure ottico-topografiche.

emergessero significative differenze rispetto a quelle effettuate in automatico, i dati acquisiti con le letture topografiche tradizionali devono essere considerati più attendibili e pertanto, in caso di superamento delle condizioni limite di soglia e/o di allarme, devono essere attivate le procedure previste ai precedenti punti 2) e 3) anche se il sistema di monitoraggio in automatico non evidenzia valori critici;

- 5 le strutture dell'impianto SIVAR dovranno essere dotate di un congruo numero di stazioni GNSS di rilevamento collegate al sistema di monitoraggio automatico dei cedimenti, posizionate nei punti ritenuti più critici dal punto di vista dell'integrità strutturale dei manufatti. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di fine lavori prevista alla Sezione 2 del presente Allegato, la Società dovrà trasmettere alla Direzione scrivente una relazione tecnica contenente il numero, la tipologia ed il posizionamento delle stazioni e quindi, nei medesimi termini, provvedere alla loro integrazione nel sistema automatico già installato presso lo stabilimento.

SEZIONE 2 – ADEMPIMENTI SPECIFICI

SEZIONE 2.1 - PRESCRIZIONI IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI GIÀ APPROVATI CON ATTI AUTORIZZATIVI PREGRESSI.

Alla data di rilascio del presente provvedimento risultano approvati ed ancora in fase di progettazione esecutiva/realizzazione i seguenti interventi:

- consolidamento della PL30 (attualmente non operativa e messa in sicurezza tramite impermeabilizzazione secondo quanto previsto dal progetto approvato con D.D. n. 235-43276 del 22/11/2010 e successivamente modificato dalla D.D. n. 157-36376 del 8/1/2014), come da progetto approvato con D.D. n. 79-24092 del 31/3/2008 e s.m.i.
- realizzazione impianto SIVAR e opere connesse, come da progetto approvato con D.D. n. 18-11769 del 28/3/2013;
- sezione di stoccaggio dei rifiuti infiammabili secondo quanto contenuto nel progetto approvato con D.D. n. 18-11769 del 28/3/2013, alle condizioni individuate nel medesimo provvedimento.

Per tali interventi, nelle rispettive determinazioni di approvazione, sono state individuate specifiche prescrizioni in fase di progettazione esecutiva e realizzazione di cui si conferma pienamente la validità e che si intendono interamente richiamate nel presente provvedimento. La Società dovrà, pertanto, ottemperare a quanto previsto nei provvedimenti sopra citati, limitatamente alle fasi di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, mentre la fase di esercizio resta disciplinata da quanto contenuto nel presente allegato. Qualora in fase di progettazione esecutiva sia necessario apportare modifiche al progetto approvato, deve esserne data comunicazione almeno 60 giorni prima della data di inizio dei lavori. Le tempistiche per la realizzazione dell'impianto SIVAR e della sezione di stoccaggio dei rifiuti infiammabili sono stabiliti nel dispositivo del presente atto.

SEZIONE 2.2 - PRESCRIZIONI IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI APPROVATI CON IL PRESENTE ATTO.

Le modifiche autorizzate con il presente provvedimento, ovvero:

- comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29 nonies prot. CMTTo n. 71760 del 13/10/2020, relativa ad alcune modifiche che si intendono apportare alla linea solidi, fase di inertizzazione, prevedendo l'installazione di un ulteriore silos di stoccaggio dei rifiuti ed un ulteriore miscelatore;
- comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29 nonies prot. C.M.To. n. 9929 del 28/01/2021, che prevede la rilocalizzazione dell'intero parco serbatoi saline (TK121-TK130) all'interno della vasca VS18, in passato asservita a funzione di vasca di denitrificazione

sono subordinate ai seguenti adempimenti a carico del gestore:

1. La data prevista per l'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi approvati con il presente provvedimento deve essere comunicata alla Direzione scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Orbassano con un anticipo di almeno 15 giorni.

Alla comunicazione dovrà essere allegata copia dei titoli abilitativi dal punto di vista edilizio per la realizzazione delle opere a progetto, qualora non ancora trasmesse, acquisite separatamente come da dichiarazioni del proponente. Alla comunicazione dovrà essere, altresì allegato un cronoprogramma degli interventi, da aggiornarsi in caso di significative variazioni sulle tempistiche di realizzazione.

2. Parimenti, con le tempistiche e le modalità già stabilite al punto precedente, dovrà essere comunicata **la data di ultimazione dei lavori** approvati con il presente provvedimento.
3. La comunicazione inerente la fine dei lavori dovrà prevedere anche la data prevista per l'esecuzione del **collaudo delle opere civili e quella di inizio del collaudo funzionale dell'impianto**: per collaudo funzionale si intende, ai fini della presente determinazione, l'effettivo inizio di conferimento di rifiuti alla nuova linea o ai nuovi serbatoi.
4. A lavori ultimati il Gestore dovrà dare evidenza di aver adempiuto a tutte le prescrizioni richieste dal Comune di Orbassano ai sensi del DPR 380/2001, oltre a trasmettere quanto di seguito riportato (qualora applicabile):

- copia del certificato di collaudo finale e/o collaudo statico previsto all'art. 67 comma 8 del DPR 380/2001 per le opere realizzate in conglomerato cementizio normale, precompresso e a struttura metallica;
- dichiarazione del direttore dei lavori e del costruttore attestante che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato presso il Comune di Orbassano, Divisione Edilizia ed Urbanistica;
- dichiarazione delle imprese installatrici che attestano la conformità degli impianti installati ai sensi del D.M. 37/2008;
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001 e s.m.i., di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato;
- prima dell'inizio del collaudo funzionale dovrà essere trasmessa alla Direzione scrivente copia del Certificato Prevenzione Incendi o della ricevuta di avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del D.P.R. 1/8/2011 n. 151.

SEZIONE 3 – RIFIUTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

3.1 - DESCRIZIONE IMPIANTO

L'impianto si articola su tre linee principali (**HS**, **CFB**, **SOLIDI**), ciascuna delle quali è suddivisa in sezioni in cui si attuano le varie fasi di cui è costituito il trattamento. Le tre linee sono completate dall'attività di stoccaggio (**STO**) che comprende sia le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva per l'avvio dei rifiuti ad altri impianti, sia l'immagazzinamento preliminare al trattamento in impianto.

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate sono le seguenti:

- **D8** trattamento biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- **D9** trattamento fisico chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- **D13** raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- **D14** ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- **D15** deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- **R12** scambio di rifiuti prima di sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **R13** messa in riserva

Le operazioni accessorie **D13** ed **R12** identificano per l'impianto in oggetto le seguenti operazioni:

- miscelazione/accorpamento;
- riduzione volumetrica, triturazione, frammentazione, frantumazione, compattazione, selezione e cernita, vagliatura, rimozione di materiali magnetici ed amagnetici, separazione di fase, pretrattamento rifiuti oleosi

Nella tabella che segue vengono descritte in modo sintetico le varie attività e a ciascuna attività sono attribuiti i relativi codici delle operazioni di gestione rifiuti descritte agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La descrizione delle singole linee di trattamento è riportata più avanti nella presente Sezione, con riferimento alla documentazione tecnico-progettuale trasmessa in occasione dell'inoltro della domanda di AIA e delle successive comunicazioni di aggiornamento. In particolare, per quanto riguarda l'impianto di trattamento chimico fisico biologico la descrizione è quella contenuta nel progetto di riqualificazione approvato con D.D. n. 131-26726 del 30/6/2009 mentre per quanto riguarda l'impianto SIVAR la descrizione è riportata nel progetto approvato con D.D. 18-11769 del 28/3/2013.

Tale documentazione, depositata agli atti della Direzione scrivente, è da intendersi interamente richiamata nel presente provvedimento: i dettagli di funzionamento riportati nei suddetti elaborati tecnici vengono qui omessi per ragioni di tutela della riservatezza industriale.

Linea		Sigla	Descrizione dell'attività	Operazioni D/R
trattamento rifiuti oleosi		HS	Trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi a matrice emulsiva acqua-olio, finalizzati alla separazione attraverso processi chimici e meccanici delle due fasi liquide e dell'eventuale solido sospeso	D9, D13, R12
trattamento chimico fisico biologico		CFB	Trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, comprensivo di trattamenti specifici per particolari inquinanti	D8 - D9
stoccaggio		STO	Attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi prima del loro successivo avvio a smaltimento o recupero ed operazioni accessorie. I rifiuti ammessi a questa linea possono essere sottoposti a miscelazione in deroga o ad accorpamento. Per miscelazione si intende un'attività che, attraverso l'unione di rifiuti reciprocamente compatibili permette l'ottenimento di un lotto di materiale con caratteristiche omogenee e conformi ai criteri di accettabilità dell'impianto di destinazione finale. Il miscelato può avere composizione media diversa rispetto a ciascuna delle sue componenti, ma complessivamente sarà formato dagli stessi costituenti di partenza, sia pur in percentuali rideterminate in ragione delle proporzioni con cui sono stati uniti. Possono essere sottoposti a miscelazione i rifiuti pericolosi e non pericolosi: nella miscelazione non è prevista l'aggiunta di reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti.	D15 – D13 D14 – R12 R13
solidi	inertizzazione	SESI	Trattamento finalizzato alla riduzione della solubilità degli ioni metallici e degli anioni presenti in un rifiuto, ai fini di garantire il rispetto dei limiti previsti dalla specifica autorizzazione dell'impianto di destino. A questo trattamento possono essere sottoposti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per i quali sia previsto lo smaltimento finale in discarica, deposito sotterraneo o miniera. Nel processo vengono utilizzati leganti idraulici, liquidi di contatto, associati eventualmente a specifici reagenti chimici, (anche di recupero), individuati a seconda della ricetta di trattamento. In generale, oltre all'azione di controllo sui valori di pH e solubilità, il processo determina collateralmente un miglioramento del livello di aggregazione del materiale trattato.	D9 – D13 R12

Linea		Sigla	Descrizione dell'attività	Operazioni D/R
	stabilizzazione		Trattamento finalizzato ad ottimizzare le caratteristiche chimico fisiche e la composizione chimica di un rifiuto attraverso operazioni di adeguamento volumetrico, addensamento del materiale e trattamento delle frazioni polverulente, organiche e/o liquide eventualmente presenti. Il trattamento prevede l'aggiunta di calce, segatura, vermiculite od altri additivi idonei a seconda della ricetta di trattamento. Il trattamento può essere applicato a rifiuti pericolosi e non pericolosi con la finalità di incrementarne la consistenza, la densità ed agevolare la movimentazione in fase di trasporto verso gli impianti di destinazione finale.	D9 – D13 R12
	valorizzazione di rifiuti solidi a prevalente matrice inerte	SIVAR	Trattamento finalizzato al recupero diretto od alla preparazione del materiale per un successivo avvio a recupero/smaltimento di rifiuti. Il trattamento si attua all'interno di un impianto costituito dalle seguenti operazioni unitarie: immagazzinamento, vagliatura, riduzione volumetrica e frantumazione, deferrizzazione, rimozione dei metalli amagnetici, lavaggio. Il trattamento può essere applicato a rifiuti pericolosi e non pericolosi ed i materiali in uscita dal trattamento, a seconda delle caratteristiche possono essere inviati a recupero presso altre attività produttive o avviati a smaltimento. Il processo può richiedere l'additivazione di reagenti chimici, (anche di recupero), e l'impiego di acque di lavaggio in proporzioni individuate in funzione della natura del materiale in trattamento.	D9 – D13 R12

LINEA HS

Punti di immissione dei rifiuti

Le emulsioni in ingresso all'impianto vengono scaricate nelle vasche denominate VS22 e VS23.

Pretrattamento

Dalle vasche VS22 e VS23, i rifiuti sono pompati ai serbatoi TK43-TK44-TK45-TK47-TK48-TK49 e TK50, nei quali si verifica una separazione gravimetrica per decantazione. In caso di necessità, in funzione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, i reflui vengono pompati al serbatoio TK42 e da qui rilanciati al serbatoio di disemulazione TK108. In questo serbatoio viene dosato un apposito reagente per il completamento del processo a freddo.

Immagazzinamento e stoccaggio

I rifiuti liquidi destinati alla sezione HS od in uscita dai trattamenti, possono essere stoccati nei serbatoi elencati nel successivo paragrafo "Parco serbatoi stoccaggio" mentre la frazione liquida è

avviata al successivo trattamento CFB.

Le vasche VS12 e VS13, come da comunicazione della società del 14/05/2019, prot. CMTo n. 41895, sono state messe fuori servizio e pertanto non più utilizzabili nel processo.

LINEA CFB

La linea si compone di varie sezioni dedicate allo stoccaggio e all'immagazzinamento e a pretrattamenti specifici per particolari categorie di inquinanti, di una sezione di trattamento chimico fisico e di una sezione di trattamento biologico.

Immagazzinamento e stoccaggio

I rifiuti liquidi destinati alla sezione CFB, od in uscita dai trattamenti, possono essere stoccati nei serbatoi elencati nel paragrafo "Parco serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi"

Pretrattamenti

Ossidazione cianuri e riduzione Cromo Esavalente

I rifiuti in ingresso all'impianto, qualora caratterizzati dalla presenza di cianuri e cromoesavalente, vengono sottoposti al trattamento di ossidazione dei cianuri mediante ipoclorito di sodio e idrossido di sodio e riduzione del cromo esavalente mediante bisolfito di sodio e acido solforico, in apposite vasche denominate rispettivamente VS4C e VS4A. Nella vasca VS4B avviene, invece, una prima fase di precipitazione dei metalli.

Alle vasche è asservito un impianto di trattamento ad umido delle emissioni che prevede il lavaggio basico del flusso proveniente dalla riduzione del cromo esavalente e la riduzione chimica delle emissioni provenienti dall'ossidazione dei cianuri.

Neutralizzazione di acidi e basi, precipitazione di metalli da rifiuti acidi e ossidazione chimica di sostanze organiche

Questi pretrattamenti vengono condotti nelle vasche denominate VS02 e VS03, nelle quali tramite il dosaggio controllato di varie tipologie di reagente, si attua:

- la neutralizzazione degli acidi mediante una soluzione di calce idrata;
- la neutralizzazione delle basi con reflui contenenti acidi;
- la precipitazione dei metalli utilizzando solfuro di sodio e la successiva neutralizzazione dei reflui con una soluzione di calce idrata;
- ossidazione delle sostanze organiche con idonei reagenti (ad. es. acqua ossigenata, ipoclorito di sodio ecc).

Grigliatura, dissabbiatura, defangatura liquami

Lo scarico delle autocisterne in conferimento avviene nel capannone denominato VS11. I fluidi sono sopposti ad una prima fase di sgrigliatura, dissabbiatura e defangatura che avviene attraverso l'utilizzo di appositi impianti asserviti ai tre punti di scarico di cui è dotato il capannone. Il refluo accettato è poi trasferito per gravità alla VS11A, ove un complesso di pompe lo rilancia alle vasche di omogeneizzazione. La VS11C viene utilizzata per il risciacquo dei mezzi in conferimento.

Omogeneizzazione

Il refluo da trattare, a valle dei pretrattamenti, viene inviato ad un comparto di omogeneizzazione

costituito da due vasche denominate VS150 e VS151.

Trattamento chimico fisico

Dalle vasche di omogenizzazione i reflui vengono inviati alla sezione di trattamento chimico fisico che si compone delle seguenti fasi:

- sedimentazione primaria con eventuale aggiunta di polielettrolita ;
- precipitazione dei metalli tramite dosaggio di appositi reagenti;
- flocculazione ed assorbimento delle sostanze organiche;
- sedimentazione secondaria;
- polmonazione ed eventuale correzione del pH.

Trattamento biologico

I reflui provenienti dal comparto chimico fisico vengono avviati ad una sezione di equalizzazione nella vasca denominata VS152.

Pre denitrificazione

Il refluo equalizzato è trasferito in VS153 destinata alla fase di pre denitrificazione, mediante un sistema di pompaggio. A tale fase viene trasferita anche la portata di miscela areata ricircolata dal comparto di ossidazione/nitrificazione. La fase di pre denitrificazione avviene in carenza di ossigeno, ma è presente un mixer/areatore in grado di convertire tale fase in fase di ossidazione, per eventuali esigenze dell'impianto.

Ossidazione/nitrificazione

Dalla fase di pre denitrificazione il refluo è trasferito al comparto ossidativo dove in presenza di aria avviene l'ossidazione e la nitrificazione ad opera della flora batterica. La fase viene condotta nelle vasche denominate VS154 e VS155. Il comparto di ossidazione è dotato di un sistema di controllo della temperatura costituito da un sistema di scambiatori collegato al trigeneratore e da una torre evaporativa.

Post denitrificazione

Il refluo derivante dalla fase di ossidazione/nitrificazione viene in quota parte ricircolato alla pre denitrificazione: la restante parte viene avviata in VS156 - sezione di post denitrificazione, dove si completa la rimozione dei composti azotati. In questa fase è previsto anche il dosaggio di una fonte aggiuntiva di carbonio (rifiuti o reagenti) se necessaria al processo.

Flottazione

Questa fase consente la separazione della biomassa dall'effluente chiarificato ed è condotta nella vasca denominata VS157;

Filtrazione su sabbia e carboni attivi

Il refluo depurato proveniente dalla flottazione può essere sottoposto ad una batteria di filtri a sabbia (TK79A e TK79B) e a carbone attivo (TK82 e TK83) dai quali il refluo viene avviato alla vasca di polmonazione VS19B o al serbatoio TK94.

Scarico delle acque trattate

Lo scarico delle acque trattate avviene in fognatura tramite un unico punto a servizio di due punti

di raccolta, uno per le acque di processo (pozzetto fiscale indicato come “pozzo 17” in planimetria) e uno per le acque di seconda pioggia (pozzetto fiscale indicato come “pozzo 15” in planimetria). Lo scarico è discontinuo e dotato di campionatore automatico.

Trattamento fanghi

I fanghi provenienti dall'impianto e i fanghi conferiti in impianto come rifiuti (seconda delle tipologie) vengono accumulati nel serbatoio TK84. I fanghi vengono quindi sottoposti alle operazioni descritte nella successiva sezione di disidratazione dei fanghi pompabili.

- PARCO SERBATOI DI STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI

La sezione di immagazzinamento stoccaggio dei rifiuti liquidi, o dei prodotti allo stato liquido in uscita dai trattamenti, è costituita una batteria di serbatoi nei quali, a seconda delle esigenze tecniche e gestionali, possono essere stoccati rifiuti conferiti in attesa di approfondimenti analitici, acque pretrattate, reflui provenienti dalla fase di filtropressatura, reflui da avviare a smaltimento presso altri impianti, reflui in attesa di essere alimentati agli impianti.

I serbatoi autorizzati sono identificati con le seguenti sigle:

- TK64;
- serbatoi da TK121 a TK130 (serbatoi “saline”);
- TK131
- Serbatoi da TK54 a TK58
- Serbatoio SB02

Tutti i serbatoi possono essere utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti liquidi destinabili direttamente allo smaltimento esterno, per necessità impiantistiche e logistiche nel caso di non conformità od emergenze.

Con il presente atto viene autorizzata la rilocalizzazione del parco serbatoi TK121-TK130 come indicato in premessa e al punto 4 del determinato.

LINEA STOCCAGGIO (STO)

PL30

L'area PL30 è attualmente esclusa dall'operatività delle attività di gestione rifiuti autorizzate presso lo stabilimento e messa in sicurezza con le modalità di cui al progetto approvato con D.D. n. 235-43276 del 22/11/2010 e successivamente modificato con D.D. n. 157-36376 del 18/9/2013.

Il suo reinserimento tra le strutture autorizzate alla gestione rifiuti è subordinato all'avvenuta realizzazione dei lavori di consolidamento approvati con D.D. n. 79-24092 del 31/3/2008 e s.m.i.. La descrizione è quella riportata nel medesimo provvedimento.

PL28

Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a 60m³ corrispondenti a circa 60t di rifiuti pericolosi e non pericolosi interessati dalla presenza di amianto o fibre asbestosimili derivanti da attività di decontaminazione. In alternativa allo stoccaggio di RCA, nella predetta struttura è possibile altresì stoccare rifiuti confezionati di altra natura per le medesime quantità. È invece interdetta la contemporanea presenza di RCA con altre tipologie di rifiuti confezionati.

In prossimità dell'area PL28 è presente una struttura mobile telonata dedicata allo stoccaggio di

materiali contenenti amianto o fibre asbestosimili per un quantitativo massimo pari a 96m³ corrispondenti a circa 96t di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La struttura, coperta, è dotata di un sistema di trattamento aria, e all'interno della stessa può avvenire l'attività di decontaminazione di beni contenenti amianto, previo adempimento alle prescrizioni di cui al determinato del presente atto.

PL29

Si tratta di una platea impermeabilizzata in cui possono essere stoccati 300m³ di rifiuti pericolosi e non pericolosi corrispondenti a circa 300t, confezionati.

PL34

La PL34 è una platea impermeabilizzata, autorizzata allo stoccaggio di rifiuti confezionati pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo massimo di 1000 m³ pari a circa 1000t.

Sulla platea è, inoltre, presente una struttura in carpenteria metallica destinata allo stoccaggio dei rifiuti confezionati contenenti metalli finemente suddivisi e per i quali in fase di omologazione, preaccettazione e accettazione sia stato individuato il rischio di reattività all'acqua.

In prossimità dell'area PL34 e più precisamente di fronte alla VS07 è presente una tettoia mobile telonata autorizzata allo stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi confezionati, per un volume massimo di 64m³ pari a circa 64t.

Vasche interne al capannone solidi CND (VS8, VS9A, VS9B, VS10, VS25A, VS25B, VS26C, VS26D)

All'interno delle vasche di immagazzinamento del capannone solidi è possibile lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sfusi per un quantitativo massimo pari a 1900m³ corrispondenti a circa 2280t. In prossimità delle vasche è possibile, inoltre, lo stoccaggio di materiale confezionato per un volume massimo pari a 88m³ corrispondenti a circa 88t.

Vasche interne al capannone solidi TVE (VS05, VS06, VS07)

All'interno delle vasche di immagazzinamento del capannone solidi è possibile lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sfusi per un quantitativo massimo pari a 620m³ corrispondenti a circa 744t.

Vasche esterne

Le vasche esterne sono destinate a contenere i fanghi derivanti dalla fase di filtropressatura, i rifiuti stabilizzati derivanti dal trattamento di inertizzazione, ed in generale i rifiuti solidi sfusi destinati ad operazioni di stoccaggio ed od miscelazione per successivo invio a trattamento e smaltimento, per una capacità complessiva di 1400m³ corrispondenti a circa 1680t.

Sezione di triturazione rifiuti

Le attività di riduzione volumetrica dei rifiuti avvengono all'interno di un tritratore a cesoie controrotanti che è in grado di trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a circa 2m³ per ciclo. L'impianto è dotato di:

- regime di rotazione limitato a 20giri/minuto per evitare riscaldamento sensibili degli organi in movimento;
- sensore ad infrarossi per rilevare la temperatura del materiale in lavorazione;
- ugelli nebulizzatori di acqua sulla tramoggia di carico;

- impianto di spegnimento incendio a schiuma attivato direttamente dal sensore ad infrarossi.

LINEA TRATTAMENTO SOLIDI (SESI)

Il trattamento di inertizzazione dei rifiuti solidi viene effettuato all'interno del capannone denominato CND, mantenuto in depressione e la cui l'aria aspirata è trattata nell'impianto di trattamento delle emissioni denominato E2.

Il trattamento di stabilizzazione dei rifiuti solidi avviene, invece, all'interno del capannone denominato TVE, mantenuto in aspirazione e la cui aria aspirata è convogliata all'impianto di trattamento emissioni denominato E1.

Conferimento e stoccaggio

I rifiuti solidi e i fanghi da sottoporre a trattamento sono collocati nelle vasche denominate VS25A e VS25B.

I rifiuti polverulenti sono stoccati all'interno dei due silos denominati CC1 e CC2. Il silos CC2 può alimentare anche il sistema di dissoluzione dei materiali polverulenti, finalizzato alla valorizzazione della riserva alcalina presente negli stessi. La miscela ottenuta è inviata ad un ispessitore dinamico per la separazione delle due fasi. Il chiarificato e la parte insolubile possono essere utilizzate direttamente come reagenti di basificazione od avviati a recupero anche presso altre attività produttive.

I rifiuti liquidi, provenienti da terzi o dalle altre sezioni dell'impianto ed impiegabili per l'umidificazione del materiale sottoposto a trattamento, sono stoccati all'interno del serbatoio di stoccaggio SB2.

Movimentazione

Il trasferimento di rifiuti all'interno del capannone solidi viene effettuato tramite macchine di movimento terra oppure a mezzo di carroponte a benna telecomandato. Il carro ponte può essere anche azionato direttamente da un punto di controllo remoto posto in cabina chiusa e condizionata.

Miscelazione

Le attività di miscelazione e accorpamento di rifiuti tra di loro compatibili (vedi descrizione **STO**) si svolgono nelle vasche denominate VS25A, VS25B, VS08, VS09A, VS09B e VS10, che costituiscono anche la sezioni di immagazzinamento della sezione di inertizzazione e nelle vasche VS27B e VS27C. Questa fase non prevede l'aggiunta di reagenti o materiali assorbenti.

Stabilizzazione

Nelle vasche VS05, VS06 e VS07 viene effettuato il trattamento di stabilizzazione dei rifiuti (con aspirazione e convogliamento al punto di emissione E1) che prevede l'aggiunta di calce, segatura, vermiculite od altri additivi a seconda della ricetta di trattamento, idonei a incrementarne la consistenza e la densità dei rifiuti ed agevolare la movimentazione in fase di trasporto verso gli impianti di destinazione finale.

Vagliatura e/o separazione elettromagnetica

Questa fase può essere impiegata sia come attività accessoria allo stoccaggio (operazioni D13 od R12 cui possono essere sottoposti i rifiuti riportati nella colonna STO) o come attività integrante del

processo di inertizzazione (vedi descrizione SESI) I rifiuti destinati al trattamento di vagliatura e separazione elettromagnetica vengono immagazzinati nelle vasche VS25A e VS25B e caricati tramite pala gommata nella tramoggia di carico dell'impianto. La tramoggia è dotata di un vaglio vibrante che attua la separazione del materiale alla granulometria voluta. A valle della tramoggia è posto un deferizzatore elettromagnetico.

A valle del trattamento di vagliatura e/o separazione dei metalli, in funzione delle sue caratteristiche chimico fisiche, il materiale può quindi essere avviato a smaltimento o recupero in impianto esterni o alla successiva fase di inertizzazione.

Inertizzazione (linea modificata col presente provvedimento)

I rifiuti destinati al processo di inertizzazione sono avviati ad un mescolatore a vomeri a cui confluisce anche la coclea principale per il carico delle polveri e degli agenti inertizzanti (anche di recupero). Nel mescolatore i rifiuti entrano in contatto con i reagenti, le polveri ed i leganti idraulici ed i liquidi di contatto. I principali reagenti impiegati nel processo di inertizzazione sono:

- ossido di calce;
- calce idrata;
- cemento Portland;
- solfuro di sodio;
- idrossido di sodio;
- acido solforico.

Le coclee prelevano i leganti idraulici e i rifiuti polverosi dai silos di stoccaggio e pesano il materiale raccolto tramite appositi sensori collocati sulle coclee stesse. A servizio della linea è installato un dispositivo tagliasacconi che consente il caricamento nel mescolatore dei rifiuti contenuti in big bags.

Nel mescolatore i rifiuti vengono amalgamati con acqua e i reagenti a seconda delle ricette predisposte in funzione della qualità dei rifiuti alimentati. In sostituzione dell'acqua possono essere utilizzati rifiuti compatibili con il processo.

Il materiale sottoposto a trattamento di inertizzazione nelle vasche VS8, VS9A, VS9B e VS10 viene trasferito nelle vasche denominate VS26C e VS26D. Al termine della maturazione il materiale viene caricato sui mezzi in uscita, per essere destinato ai punti di smaltimento/recupero.

Con la modifica recepita nel presente provvedimento, di cui alla comunicazione ex art. 29 nonies prot CMT n. 71760 del 13/10/2020 è prevista l'installazione di un ulteriore silo rifiuti (CC4) e un ulteriore miscelatore continuo aventi le caratteristiche tecniche e prestazionali di cui alle schede della Appendice 3 dell'Allegato 1 alla comunicazione dell'ottobre 2020.

LINEA SIVAR (nella configurazione finale derivante dal progetto approvato con D.D. n. 18-11769 del 28/3/2013, linea non presente alla data di rilascio del presente provvedimento)

L'impianto occuperà un tensostruttura realizzata nell'area delle vasche dismesse VS31 e VS32. A progetto è previsto quanto segue.

I rifiuti in ingresso vengono scaricati direttamente nelle aree di stoccaggio interne alla struttura: la

movimentazione avviene tramite pala gommata. I rifiuti stoccati vengono sottoposti ad una fase di preselezione finalizzata all'eliminazione dei materiali grossolani.

Il materiale in uscita dalla tramoggia di carico viene alimentato, tramite un nastro trasportatore, ad un vaglio a tamburo a doppio stadio che separa il materiale nelle seguenti frazioni:

- sottovaglio primario;
- sottovaglio secondario;
- sopravaglio.

Il sopravaglio può essere destinato a recupero o smaltimento presso altri impianti. Il sopravaglio può, inoltre, essere sottoposto a riduzione volumetrica e riavviato in testa al vaglio a tamburo per una nuova selezione.

Il sottovaglio primario è stoccato in appositi cassoni scarrabili ed avviato a smaltimento in discarica.

Il sottovaglio secondario viene alimentato ad un nastro trasportatore e sottoposto ad una fase di rimozione dei metalli ferrosi tramite sistema di elettromagneti e dei materiali amagnetici tramite un sistema ad induzione. I metalli di risulta vengono raccolti in appositi cassoni ed avviati a recupero o smaltimento.

A seconda delle caratteristiche il sottovaglio secondario, dopo l'eliminazione dei metalli, può essere sottoposto ad una fase di lavaggio con acqua eventualmente addizionata di opportuni reagenti, per la rimozione degli inquinanti presenti sia per azione meccanica, sia per solubilizzazione.

La soluzione di lavaggio, costituita da una torbida di acqua e materiali fini in sospensione, viene ricircolata sino a saturazione ed in seguito avviata al serbatoio di raccolta TK84 in cui si attua, tra l'altro, una prima sedimentazione prima dell'invio alla sezione CFB. I solidi sedimentati vengono avviati alla sezione di filtropressatura.

I materiali derivanti del trattamento vengono avviati alla sezione di stoccaggio e gestiti in lotti omogenei di trattamento. In funzione delle caratteristiche di ciascun singolo lotto viene deciso l'avvio a recupero in impianto esterno o a smaltimento.

DISIDRATAZIONE DI FANGHI POMPABILI

La sezione di filtropressatura si configura come attività accessoria a tutti i trattamenti autorizzati in piattaforma a cui vengono conferiti i fanghi pompabili che necessitano di disidratazione. A monte dei filtropressa è presente un ispessitore che opera una separazione fisica preliminare tra le due fasi disperse nel fluido da sottoporre a spremitura, migliorando le prestazioni della fase di filtropressatura.

Sono a servizio di tale sezione:

- il serbatoio TK84, per l'accumulo e l'omogenizzazione;
- pompe di estrazione, sgrigliatori, pompe di carico e pressurizzazione delle filtropresse;
- due filtropresse;
- coclee di scarico.

Le acque di spremitura vengono avviate al CFB, mentre i fanghi disidratati vengono stoccati nelle

vasche VS20A, VS20B e VS20D da cui, previa analisi, sono avviati a smaltimento o alla linea di trattamento solidi.

3.2 - TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nella tabella che segue sono riportate le tipologie di rifiuti di cui è autorizzato il conferimento in impianto. Oltre all'indicazione del codice EER e la relativa descrizione, nella tabella sono riportate, nelle relative colonne, le sigle delle linee di trattamento descritte al precedente punto 3.1.

Nell'ultima colonna della tabella è indicato il gruppo omogeneo di miscelazione o accorpamento, la cui descrizione è riportata nella specifica tabella di "decodifica" di cui al successivo punto 3.3. Nella stessa tabella sono riportati i codici EER che il gestore ha dichiarato di attribuire alle miscele/accorpamenti destinati allo smaltimento/recupero in impianti esterni.

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi			X	X	X	7,8
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi			X	X	X	7,8
010307 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi			X	X	X	7
010308	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07			X	X	X	7,8
010309	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07			X	X	X	7,8
010407 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		X	X	X	X	7,17
010411	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07		X	X	X	X	7,8, 17,18
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07 e 01.04.11		X	X	X	X	7,8, 17,18
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07		X	X	X	X	7,8, 17,18
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		X	X	X	X	7,8, 17,18
010505 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X	X	X	X	7,6,17
010506 *	fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	7,17
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06	X	X	X	X	X	7,8,17,18
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01.05.05 e 01.05.06	X	X	X	X	X	7,8,17,18
010599	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X		7,8, 17,18
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X	X	X		7,8,17,18
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X	X	X	7,8
020108 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose			X	X		4,7
020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02.01.08			X	X		4,7,8
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X	X	X		7,8,17,18
020204	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X		7,8,17,18
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		X	X	X		7,8,17,18

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
020305	fanghi dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X		7,8,17,18
020399	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
020402	carbonato di calcio fuori specifica			X	X	X	7,8
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X	7,8,17,18
020499	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X	X		7,8,17,18
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X		7,8,17,18
020599	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X		7,8,17,18
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X	X	X		7,8,17,18
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		X	X	X		7,8,17,18
020703	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		X	X	X		7,8,17,18
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X	X	X		7,8,17,18
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X		7,8,17,18
020799	rifiuti non specificati altrimenti		X	X			7,8,17,18
030104	* segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04			X	X	X	7,8
030199	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
030201	* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati		X	X	X	X	7,17
030202	* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati			X	X	X	2,7,17
030203	* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici			X	X	X	7,17
030204	* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici			X	X	X	7,17
030205	* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7,17
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)		X	X	X		7,8,17,18
030305	fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta		X	X	X	X	7,8,17,18
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone			X	X	X	7,8
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati			X	X	X	8
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X	X	X	X	7,8,17,18
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica			X	X	X	7,8
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10		X	X	X	X	7,8,17,18

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
030399	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
040102	rifiuti di calcinazione			X	X	X	7,8
040103	* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida			X	X		7,17
040104	liquido di concia contenente cromo		X				
040105	liquido di concia non contenente cromo		X				
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		X	X	X	X	7,8,17,18
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		X	X	X	X	7,8,17,18
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo			X	X		7,8
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura			X	X	X	7,8
040199	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			X	X	X	7,8
040210	materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)			X	X		7,8,17,18
040214	* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici		X	X	X	X	7,17
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14		X	X	X	X	7,8,17,18
040216	* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
040217	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16		X	X	X	X	7,8,17,18
040219	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19		X	X	X	X	7,8,17,18
040221	rifiuti da fibre tessili grezze			X	X	X	7,8
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate			X	X	X	7,8
040299	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
050102	* fanghi da processi di dissalazione		X	X	X	X	6,7,17
050103	* morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X		X	X		6,7,17
050104	* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	X	X	X	X		6,17,19
050105	* perdite di olio	X		X			6,7,17
050106	* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X		X	X		6,7,17
050107	* catrami acidi			X	X		6,7,17
050108	* altri catrami			X	X	X	6,7,17
050109	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09	X		X	X	X	7,8,17,18
050112	* acidi contenuti oli	X	X				

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
050113	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		X	X	X	X	7,8,17,18
050114	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X	X	X	X	7,8,17,18
050115	* filtri di argilla esauriti			X	X	X	7
050116	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio		X	X	X	X	7,8,17,18
050117	bitumi			X	X	X	7,8
050199	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X	X		7,8,17,18
050601	* catrami acidi			X	X		6,7
050603	* altri catrami			X	X	X	6,7
050604	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento			X	X	X	7,8
050701	* fanghi contenenti mercurio			X	X		7
050702	rifiuti contenenti zolfo			X	X		7,8
060101	* acido solforico e acido solforoso		X	X		X	19
060102	* acido cloridrico		X	X			19
060103	* acido fluoridrico		X	X			19
060104	* acido fosforico e fosforoso		X	X			19
060105	* acido nitroso e acido nitrico		X	X			19
060106	* altri acidi		X	X		X	4, 19
060199	rifiuti non specificati altrimenti		X	X			7,8,17,18
060201	* idrossido di calcio		X	X	X	X	7,17
060203	* idrossido di ammonio		X	X			17
060204	* idrossido di sodio e potassio		X	X	X	X	7,17
060205	* altre basi		X	X	X	X	4,7,17
060299	rifiuti non specificati altrimenti		X	X			7,8,17,18
060311	* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri		X	X	X		4
060313	* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		X	X	X	X	4, 7,17
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13		X	X	X	X	4,7,8,17,18
060315	* ossidi metallici contenenti metalli pesanti			X	X	X	4,7
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15			X	X	X	7,8
060399	rifiuti non specificati altrimenti		X	X			7,8,17,18
060403	* rifiuti contenenti arsenico		X	X	X	X	7,17
060404	* rifiuti contenenti mercurio		X	X	X	X	4,7,17
060405	* rifiuti contenenti altri metalli pesanti		X	X	X	X	4,7,17
060499	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
060502	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,		X	X	X	X	7,17

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
	contenenti sostanze pericolose						
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02		X	X	X	X	7,8,17,18
060602	* rifiuti contenenti solfuri pericolosi		X	X	X		7,17
060603	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06.06.02		X	X	X		7,8,17,18
060699	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
060702	* carbone attivato dalla produzione di cloro			X	X		2,7
060704	* soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto		X	X			17,19
060799	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
060899	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
060902	scorie fosforose			X	X	X	7,8
060903	* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose			X	X	X	7
060904	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06.09.03			X	X	X	7,8
060999	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
061099	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
061199	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
061301	* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici			X	X		4
061302	* carbone attivo esaurito (tranne 06.07.02)			X	X		7
061303	nerofumo			X	X		7,8
061304	* rifiuti della lavorazione dell'amianto			X	X		1
061399	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
070101	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X		X	17
070103	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			X			2,17
070104	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070107	* fondi e residui di reazione, alogenati			X	X		2,7,17
070108	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X		7,17
070109	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			X	X		2,7,17
070110	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			X	X	X	7
070111	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11		X	X	X	X	7,8,17,18
070199	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
070201	* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X	X			17
070203	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			X			2,17

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
070204	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070207	* fondi e residui di reazione, alogenati			X	X		2,7,17
070208	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X		7,17
070209	* residui di filtrazione, assorbenti esauriti, alogenati			X	X		2,7,17
070210	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			X	X	X	7
070211	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
070212	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11		X	X	X	X	7,8,17,18
070213	rifiuti plastici			X	X	X	2,7,8
070214	* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose			X			7
070215	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.14			X	X	X	7,8,17,18
070216	* rifiuti contenenti silicone pericoloso			X	X	X	7
070217	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07.02.16			X	X	X	7,8
070299	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
070301	* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070303	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X	X			2,17
070304	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri			X			17
070307	* fondi e residui di reazione alogenati			X	X		2,7,17
070308	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X		7,17
070309	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X	X		2,7,17
070310	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			X	X	X	7
070311	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
070312	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11		X	X	X	X	7,8,17,18
070399	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
070401	* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070403	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			X			2,17
070404	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070407	* fondi e residui di reazione alogenati			X	X		2,7,17
070408	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X		7,17
070409	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati			X	X		2,7,17
070410	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			X	X	X	7
070411	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
070412	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.04.11		X	X	X	X	7,8,17,18
070413	* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose			X	X	X	2,4,7
070499	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
070501	* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070503	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			X			2,17
070504	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070507	* fondi e residui di reazione, alogenati			X	X		2,7,17
070508	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X		7,17
070509	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			X	X		2,7
070510	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			X	X	X	7
070511	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.05.11		X	X	X	X	7,8,17,18
070513	* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
070514	rifiuti solidi, diversi di cui alla voce 07.05.13			X	X	X	7,8
070599	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
070601	* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070603	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			X			2,17
070604	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070607	* fondi e residui di reazione, alogenati			X	X		2,7,17
070608	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X		7,17
070609	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			X	X		2,7
070610	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			X	X	X	7
070611	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11		X	X	X	X	7,8,17,18
070699	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
070701	* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X	X		X	17
070703	* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			X			2,17
070704	* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X	X			17
070707	* fondi e residui di reazione, alogenati			X	X		2,7,17
070708	* altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X		2,7,17
070709	* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati			X	X		2,7

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
070710	* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti			X	X	X	7
070711	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	2,7,17
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11		X	X	X	X	7,8,17,18
070799	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
080111	* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X	X		2,7,17
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11			X	X	X	7,8,17,18
080113	* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X	X		2,7,17
080114	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.13			X	X		7,8,17,18
080115	* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X		17
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.15		X	X	X		7,8,17,18
080117	* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X		7,17
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.17		X	X	X		7,8,17,18
080119	* sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X			17
080120	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.19		X	X			17,18
080121	* residui di vernici o di sverniciatori			X	X		7
080199	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
080201	polveri di scarto di rivestimenti			X	X	X	7,8
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		X	X	X	X	7,8,17,18
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		X	X			17,18
080299	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro		X	X	X		7,8,17,18
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		X	X			17,18
080312	* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X	X	X		7,17
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.12		X	X	X		7,8,17,18
080314	* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		X	X	X		7,17
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.14		X	X	X		7,8,17,18
080316	* residui di soluzioni chimiche per incisione		X	X	X		7,17
080317	* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose			X			7
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.17			X	X		7,8
080319	* oli dispersi	X		X			6

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
080399	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
080409	* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X	X		7,17
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09			X	X		7,8
080411	* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X		7,17
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.11		X	X	X		7,8,17,18
080413	* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X	X		17
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.13		X	X	X		17,18
080415	* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X	X			17
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.15		X	X			17,18
080499	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
080501	* isocianati di scarto		X	X	X		4,17
090101	* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa		X	X			17
090102	* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		X	X			17
090103	* soluzioni di sviluppo a base solvente		X	X			17
090104	* soluzioni fissative		X	X			17
090105	* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio		X	X			17
090106	* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici		X	X			7,17
090107	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento			X			7,8
090108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento			X	X		7,8
090113	* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09.01.06		X	X			17
090199	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)			X	X	X	7,8
100102	ceneri leggere di carbone			X	X	X	7,8
100103	ceneri leggere di torba e legno non trattato			X	X	X	7,8
100104	* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia			X	X	X	7
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi			X	X	X	7,8
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		X	X	X	X	7,8,17,18
100109	* acido solforico		X			X	19
100113	* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante			X	X	X	7
100114	* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
100115	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14			X	X	X	7,8
100116	* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	1,7
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16			X	X	X	7,8
100118	* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18		X	X	X	X	7,8,17,18
100120	* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20		X	X	X	X	7,8,17,18
100122	* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		X	X	X		7,17
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.22		X	X	X		7,8,17,18
100199	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
100201	rifiuti della trasformazione delle scorie			X	X	X	7,8
100202	scorie non trattate			X	X	X	7,8
100207	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07			X	X	X	7,8
100210	scaglie di laminazione			X	X	X	7,8
100211	* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli			X	X	X	6,17
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11			X	X	X	7,8,17,18
100213	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13		X	X	X	X	7,8,17,18
100215	altri fanghi e residui di filtrazione		X	X	X	X	7,8,17,18
100299	altri rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
100302	frammenti di anodi			X	X	X	7,8
100304	* scorie della produzione primaria			X	X	X	7
100305	rifiuti di allumina			X	X	X	7,8
100308	* scorie saline della produzione secondaria			X	X	X	7
100309	* scorie nere della produzione secondarie			X	X	X	7
100317	* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi			X	X	X	7,17
100318	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.17			X	X	X	6,7,8
100319	* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
100320	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19			X	X	X	7,8
100321	* altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a pale), contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
100322	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a pale), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21			X	X	X	7,8
100323	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
100324	rifiuti prodotti dal trattamento fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23			X	X	X	7,8
100325	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
100326	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25		X	X	X	X	7,8,17,18
100327	* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	X	X	6,17
100328	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27		X	X	X	X	7,8,17,18
100329	* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
100330	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.29			X	X	X	7,8
100399	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
100401	* scorie della produzione primaria e secondaria			X	X	X	7
100402	* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria			X	X		7,17
100404	* polveri dai gas di combustione			X	X	X	7
100405	* altre polveri e particolato			X	X	X	7
100406	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			X	X	X	7
100407	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	7,17
100409	* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	X	X	6,7,17
100410	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09		X	X	X	X	7,8,17,18
100499	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
100501	scorie della produzione primaria e secondaria			X	X	X	7,8
100503	* polveri dei gas di combustione			X	X	X	7
100504	altre polveri e particolato			X	X	X	7,8
100505	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			X	X	X	7
100506	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	7,17
100508	* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X	X	6,7,17
100509	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08		X	X	X	X	7,8,17,18
100599	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
100601	scorie della produzione primaria e secondaria			X	X	X	7,8

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria			X	X		7,8,17,18
100603	* polveri dai gas di combustione			X	X	X	7
100604	altre polveri e particolato			X	X	X	7,8
100606	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			X	X	X	7
100607	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	7,17
100609	* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	X	X	6,7,17
100610	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09		X	X	X	X	7,8,17,18
100699	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
100701	scorie della produzione primaria e secondaria			X	X	X	7,8
100702	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria			X	X		7,8,17,18
100703	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi			X	X	X	7,8
100704	altre polveri e particolato			X	X	X	7,8
100705	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	7,8,17,18
100707	* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	X	X	6,7,17
100708	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.07.07		X	X	X	X	7,8,17,18
100799	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
100804	altre polveri e particolato			X	X	X	7,8
100808	* scorie salate della produzione primaria e secondaria			X	X	X	7
100809	altre scorie			X	X	X	7,8
100815	* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
100816	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15			X	X	X	7,8
100817	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
100818	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17		X	X	X	X	7,8,17,18
100819	* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		X	X	X	X	6,7,17
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19		X	X	X	X	7,8,17,18
100899	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
100903	scorie di fusione			X	X	X	7,8
100905	* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05			X	X	X	7,8
100907	* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07			X	X	X	7,8
100909	* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
100910	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09			X	X	X	7,8
100911	* altri particolati contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
100912	altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11			X	X	X	7,8
100999	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
101003	scorie di fusione			X	X	X	7,8
101005	* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
101006	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05			X	X	X	7,8
101007	* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07			X	X	X	7,8
101009	* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
101010	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09			X	X	X	7,8
101011	* altri particolati contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
101012	altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11			X	X	X	7,8
101099	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
101103	scarto dei materiali in fibra a base di vetro			X	X	X	1,7,8,
101105	polveri e particolato			X	X	X	7,8
101109	* scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
101110	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09			X	X	X	7,8
101111	* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)			X	X	X	1,7
101112	rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11			X			1,8
101113	* lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7,17
101114	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.13			X	X	X	7,8,17,18
101115	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15			X	X	X	7,8
101117	* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.17	X	X	X	X	X	7,8,17,18
101119	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.20			X	X	X	7,8
101199	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico			X	X	X	7,8
101203	polveri e particolato			X	X	X	7,8
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi		X	X	X	X	7,8,17,18
101206	stampi di scarto			X	X		7,8
101209 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09			X	X	X	7,8
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X	7,8,17,18
101299	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
101301	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico			X	X	X	7,8
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce			X	X	X	7,8
101306	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10.13.12 e 10.13.13)			X	X	X	7,8
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X	X	X	X	7,8,17,18
101309 *	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto			X			1
101310	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.09			X			1
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10			X	X	X	7,8
101312 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
101313	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.12			X	X	X	7,8
101314	rifiuti e fanghi di cemento			X	X	X	7,8
101399	rifiuti non specificati altrimenti			X	X		7,8,17,18
101401 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio			X	X	X	7
110105 *	acidi di decapaggio		X	X			19
110106 *	acidi non specificati altrimenti		X	X			4,19
110107 *	basi di decapaggio		X	X			17
110108 *	fanghi di fosfatazione		X	X	X		7,17
110109 *	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09		X	X	X	X	7,8,17,18
110111 *	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose		X	X			17
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla		X	X			17,18

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
	voce 11.01.11						
110113	* rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	7,17
110114	rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13	X	X	X	X	X	7,8,17,18
110115	* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		X	X	X		7,17
110116	* resine a scambio ionico saturate o esaurite		X	X	X	X	7
110198	* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
110199	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
110202	* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)			X	X	X	7
110205	* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05			X	X	X	7,8
110207	* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
110299	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
110301	* rifiuti contenenti cianuri		X	X	X		4
110302	* altri rifiuti		X	X	X	X	7,17
110501	zinco solido			X	X	X	7,8
110502	ceneri di zinco			X	X	X	7,8
110503	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			X	X	X	7
110504	* fondente esaurito			X	X		7
110599	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi			X	X	X	7,8
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			X	X	X	7,8
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			X	X	X	7,8
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			X	X	X	7,8
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			X	X	X	7,8
120106	* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			X			2,6
120107	* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			X			6,17
120108	* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X		X			2,6,17
120109	* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X	X			6,17
120110	* oli sintetici per macchinari			X			6,17
120112	* cere e grassi esauriti		X	X	X		6,7,17
120113	rifiuti di saldatura			X	X	X	7,8
120114	* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14		X	X	X	X	7,8,17,18
120116	* materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose			X	X	X	7
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16			X	X	X	7,8
120118	* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio		X	X	X	X	6,7,17
120119	* oli per macchinari, facilmente biodegradabili			X			6,17
120120	* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose			X	X		7
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20			X	X	X	7,8
120199	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
120301	* soluzioni acquose di lavaggio	X	X	X		X	17
120302	* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X	X			6,17
130101	* oli per circuiti idraulici contenenti PCB			X			25
130104	* emulsioni clorate			X			2,6,17
130105	* emulsioni non clorate	X	X	X			6,17
130109	* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati			X			2,6,17
130110	* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			X			6,17
130111	* oli sintetici per circuiti idraulici			X			6,17
130112	* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili			X			6,17
130113	* altri oli per circuiti idraulici			X			6,17
130204	* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati			X			2,6
130205	* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X		X			6,17
130206	* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X		X			6,17
130207	* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile			X			6,17
130208	* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			X			6,17
130301	* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB			X			25
130306	* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13.03.01			X			2,6,17
130307	* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati			X			6,17
130308	* oli sintetici isolanti e termoconduttori			X			6,17
130309	* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabile			X			6,17
130310	* altri oli isolanti e termoconduttori			X			6,17
130401	* oli di sentina della navigazione interna			X			6,17
130402	* oli di sentina delle fognature dei moli			X			6,17

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
130403	* altri oli di sentina della navigazione	X		X			6,17
130501	* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua			X	X	X	6,7
130502	* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X	X	6,7,17
130503	* fanghi da collettori	X	X	X	X		6,7,17
130506	* oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X	X	X			6,17
130507	* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X	X			6,17
130508	* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua			X	X	X	6,7
130701	* olio combustibile e carburante diesel			X			6,17
130702	* petrolio			X			6,17
130703	* altri carburanti (comprese le miscele)			X			6,17
130801	* fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione	X	X	X	X		6,17
130802	* altre emulsioni	X	X	X			2,6,17
130899	* rifiuti non specificati altrimenti	X		X			7,17
140602	* altri solventi e miscele di solventi, alogenati			X			2,17
140603	* altri solventi e miscele di solventi			X	X		17
140604	* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati			X	X		2,7,17
140605	* fanghi e rifiuti solidi contenenti altri solventi			X	X		7,17
150101	imballaggi di carta e cartone			X	X		7,8
150102	imballaggi in plastica			X	X	X	7,8
150103	imballaggi in legno			X	X	X	7,8
150104	imballaggi metallici			X	X	X	7,8
150105	imballaggi in materiali compositi			X	X	X	7,8
150106	imballaggi in materiali misti			X	X	X	7,8
150107	imballaggi in vetro			X	X	X	7,8
150109	imballaggi in materiale tessile			X	X	X	7,8
150110	* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			X	X	X	2,7
150111	* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			X	X		1,7
150202	* assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			X	X	X	2,1,7
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02			X	X	X	7,8
160103	pneumatici fuori uso			X			7,8
160107	* filtri dell'olio			X			7

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
160108	* componenti contenenti mercurio			X	X		5,7
160109	* componenti contenenti PCB			X			25
160111	* pastiglie per freni, contenenti amianto			X			1
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11			X			7,8
160113	* liquidi per freni			X			6,17
160114	* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose			X			17
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.04			X	X		17,18
160117	metalli ferrosi			X			7,8
160118	metalli non ferrosi			X			7,8
160119	plastica			X			7,8
160120	vetro			X			7,8
160121	* componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.17 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14			X	X		1,5,7
160122	componenti non specificati altrimenti			X	X		3,5,7,8
160199	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
160209	* trasformatori e condensatori contenenti PCB			X			25
160210	* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09			X			25
160212	* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere			X			1
160213	* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12			X			5
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13			X			3,5
160215	* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso			X			1,5
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.15			X			3,5
160303	* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	4,7,17
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03		X	X	X	X	4,7,8,17,18
160305	* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		2,4,6,7,17
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05		X	X	X		4,7,8,17,18
160504	* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose			X			5
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04			X			3,5
160506	* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	X		2,4
160507	* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	4,7,17
160508	* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o	X	X	X	X		4,7,17

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
	costituite da sostanze pericolose						
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08	X	X	X	X	X	4,7,8,17,18
160601	* batterie al piombo			X			5
160602	* batterie al nichel-cadmio			X			5
160603	* batterie contenenti mercurio			X			5
160604	batterie alcaline (tranne 16.06.03)			X			3,5
160605	altre batterie ed accumulatori			X			3,5
160606	* elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		X	X			5,17,19
160708	* rifiuti contenenti olio	X	X	X	X	X	2,6,7,17
160709	* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X	2,7,17
160799	rifiuti non specificati altrimenti		X	X	X		7,8,17,18
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)			X	X	X	7,8
160802	* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi			X	X	X	7
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione, non specificati altrimenti			X	X	X	7,8
160804	catalizzatori liquidi esauriti per cracking catalitico (tranne 16.08.07)		X	X			17,18
160805	* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico		X	X	X		19,7,17
160806	* liquidi esauriti usati come catalizzatori		X	X			17
160807	* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
160901	* permanganati, ad esempio permanganato di potassio		X	X			4,17
160902	* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio		X	X	X		4,17
160903	* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno		X	X			4,17
160904	* sostanze ossidanti non specificate altrimenti		X	X			7,17
161001	* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			17
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01	X	X	X			17,18
161003	* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		17
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.10.03	X	X	X	X		17,18
161101	* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.01			X	X	X	7,8
161103	* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	1,7
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle			X	X	X	7,8

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
	lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.01						
161105	* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	1,7
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.05			X	X	X	7,8
170101	cemento			X	X	X	7,8
170102	mattoni			X	X	X	7,8
170103	mattonelle e ceramica			X	X	X	7,8
170106	* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06			X	X	X	7,8
170201	legno			X	X	X	7,8
170202	vetro			X		X	7,8
170203	plastica			X	X	X	7,8
170204	* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati			X	X	X	7
170301	* miscele bituminose contenenti catrame di carbone			X	X	X	6,7,17
170302	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01			X	X	X	6,7,8,17,18
170303	* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame			X	X	X	6,7
170401	rame, bronzo, ottone			X			3,5
170402	alluminio			X			3,5
170403	piombo			X			3,5
170404	zinco			X			3,5
170405	ferro e acciaio			X			3,5
170406	stagno			X			3,5
170407	metalli misti			X			3,5
170409	* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose			X	X	X	1,7
170410	* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose			X	X		7
170411	cavi, diversi da quelli di cui alle voci 17.04.10			X	X		7,8
170503	* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	2,1,7
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03		X	X	X	X	7,8
170505	* fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05		X	X	X	X	7,8,17,18
170507	* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose			X	X	X	1,7

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07			X	X	X	1,8
170601	* materiali isolanti contenenti amianto			X			1
170603	* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			X	X	X	1,7
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03			X	X	X	1,7,8
170605	* materiali da costruzione contenenti amianto			X			1
170801	* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose			X	X		7
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01			X	X		7,8
170901	* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio			X	X	X	7
170902	* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)			X			25
170903	* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti), contenenti sostanze pericolose			X	X	X	1,2,7
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03			X	X	X	7,8
180106	* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X	X	X		4,7,17
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06		X	X	X		4,7,8,17,18
180108	* medicinali citotossici e citostatici			X	X		4
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08			X	X		4
180110	* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici			X	X		4
180205	* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose			X	X		4
180206	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05		X	X	X		4
180207	* medicinali citotossici e citostatici			X	X		4
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07			X	X		4
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			X	X	X	7,8
190105	* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi			X	X	X	7
190106	* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi		X	X			17
190107	* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			X	X	X	7
190110	* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi			X	X		7
190111	* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.01			X	X	X	7,8
190113	* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13			X	X	X	7,8
190115	* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15			X	X	X	7,8
190117	* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
190118	rifiuti della pirolisi, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.17			X	X	X	7,8
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato			X	X	X	7,8
190199	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		X	X	X	X	7,8
190204	* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		X	X	X	X	7
190205	* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X	7,17
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diverse da quelle di cui alla voce 19.02.05		X	X	X	X	7,8,17,18
190207	* oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X	X	X		6
190304	* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati			X	X	X	7
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04			X	X	X	7,8,17,18
190306	* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati			X	X	X	7
190307	rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06			X	X	X	7,8
190401	rifiuti vetrificati			X			7,8
190402	* ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi			X	X	X	7
190403	* fase solida non vetrificata			X	X	X	7
190404	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati		X	X			17,18
190702	* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose		X	X			17
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02		X	X			17,18
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia		X	X	X	X	7,8
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X	X	X		7,8,17,18
190806	* resine di scambio ionico saturate o esaurite		X	X	X	X	7
190807	* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X	X	X		7,17
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X	X	X		6,7,8,17,18
190810	* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.09	X	X	X	X		6,7,17
190811	* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		X	X	X		2,7,17
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce		X	X	X		7,8,17,18

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
	19.08.11						
190813 *	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali		X	X	X	X	2,7,17
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13		X	X	X	X	7,8,17,18
190899	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari			X	X	X	7,8
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		X	X	X	X	7,8,17,18
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		X	X	X	X	7,8,17,18
190904	carbone attivo esaurito			X	X	X	7,8
190905	resine di scambio ionico saturate o esaurite		X	X	X	X	7,8
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		X	X	X		7,8,17,18
190999	rifiuti non specificati altrimenti			X			7,8,17,18
191001	rifiuti di ferro e acciaio			X			7,8
191002	rifiuti di metalli non ferrosi			X	X	X	7,8
191003 *	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose			X			25
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03			X			25
191005 *	altre frazioni contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
191006	altre frazioni diverse da quelle di cui al codice 19.10.05			X	X	X	7,8
191101 *	filtri di argilla esauriti			X	X		7
191102 *	catrami acidi			X	X		6,7
191103 *	rifiuti liquidi acquosi	X	X				17
191105 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X		7,17
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05		X	X	X		7,8,17,18
191199	rifiuti non specificati altrimenti	X		X			7,8,17,18
191201	carta e cartone			X	X	X	7,8
191202	metalli ferrosi			X	X	X	7,8
191203	metalli non ferrosi			X	X	X	7,8
191204	plastica e gomma			X	X	X	7,8
191205	vetro			X	X	X	7,8
191206 *	legno contenente sostanze pericolose			X	X	X	7
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06			X	X	X	7,8
191208	prodotti tessili			X	X	X	7,8
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)			X	X	X	7,8

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
191211 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	7
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11			X	X	X	7,8
191301 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose			X	X	X	1,7
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01			X	X	X	7,8
191303 *	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	1,7,17
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03	X	X	X	X	X	7,8,17,18
191305 *	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	7,17
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05	X	X	X	X	X	7,8,17,18
191307 *	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X	X			17
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07	X	X	X			17,18
200101	carta e cartone			X			7,8
200102	vetro			X			7,8
200110	abbigliamento			X	X		7,8
200111	prodotti tessili			X	X		7,8
200113 *	solventi			X			2,17
200114 *	acidi		X	X			19
200115 *	sostanze alcaline		X	X	X		17
200119 *	pesticidi			X			4
200121 *	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			X			5
200125	oli e grassi commestibili	X	X	X			6,7,8
200126 *	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25	X	X	X			6,7
200127 *	vernici, inchiostro, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			X	X		2,7,17
200128	vernici, inchiostro, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27			X	X		7,8,17,18
200129 *	detergenti contenenti sostanze pericolose		X	X	X		4,7,17
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29		X	X	X		4,7,8,17,18
200131 *	medicinali citotossici e citostatici			X	X		4
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31			X	X		4
200133 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie			X			5

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33			X			3,5
200135	* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi			X			5
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 e 20.01.35			X			3,5
200137	* legno, contenente sostanze pericolose			X	X	X	7
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37			X	X	X	7,8
200139	plastica			X	X	X	7,8
200140	metallo			X	X	X	7,8
200303	residui della pulizia stradale		X	X	X	X	7,8,17,18
200304	fanghi delle fosse settiche		X	X	X		17,18
200306	rifiuti della pulizia delle fognature		X	X	X		17,18

3.3 TABELLA RIASSUNTIVA GRUPPI OMOGENEI

La tabella seguente riporta la descrizione dei gruppi omogenei di miscelazione in deroga e di accorpamento (miscelazione non in deroga) ed i relativi codici attribuiti alla miscela in uscita.

G.O.	Descrizione	CER OUT				
1	Rifiuti contaminati da amianto	170503*	170603*	191301*	170601*	170903*
2	Rifiuti contenenti composti alogenati	070103*	070409*	070708*	130104*	190204*
		070107*	070703*	120108*	140602*	
3	Rifiuti contenenti componenti metallici e affini	160214	170405	160605	190203	
4	Reagenti, farmaci, fitofarmaci e pesticidi	020108*	180108*	200119*	160506*	180205*
		200131*	190204*			
5	Apparecchiature e componenti fuori servizio	160213*	200135*			
6	Oli e fondami	120108*	130104*	130204*	130802*	120109*
		130105*	130506*	190204*		
7	Rifiuti solidi di varia origine	060404*	080111*	170503*	190111*	190813*
		070208*	150110*	170903*	190204*	191211*
		060502*	190205*	100207*		
8	Rifiuti solidi non pericolosi	060503	101203	160304	170904	190814
		070712	150106	160306	190203	190904
		191212				
17	Rifiuti liquidi	070708*	120109*	130208*	160708*	080111*
		130105*	140603*	190813*	190204*	
18	Rifiuti liquidi non pericolosi	060314	161002	190814	080120	190203
19	Soluzioni e fanghi acidi	060106*	110116*	190204*		
25	Rifiuti contaminati da PCB	160209*	191003*	160210*		

3.4 POTENZIALITÀ E CAPACITÀ DELL'IMPIANTO

Linea		Sigla	Potenzialità (t/anno)	Capacità di immagazzinamento (m³)
Linea di trattamento rifiuti oleosi		HS	20.000	Vedi nota
Linea di trattamento chimico fisico biologico		CFB	250.000	Vedi nota
SOLIDI	Linea trattamento inertizzazione	SESI	170.000	Vedi nota
	Linea trattamento stabilizzazione			
	Linea di valorizzazione di rifiuti solidi a prevalente matrice inerte	SIVAR	80.000	Vedi nota

Nota: ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento dell'impianto è pari a **17.798 t** di rifiuti pericolosi di cui **65 t** di rifiuti contaminati da PCB.

SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nella documentazione trasmessa in occasione del presente riesame e delle integrazioni successive, oltre al rispetto di quanto di seguito prescritto.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1 L'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle finalità riportate all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2 le tipologie di rifiuti per le quali il gestore è autorizzato a svolgere le operazioni di smaltimento e recupero rifiuti cui si riferisce il presente provvedimento sono esclusivamente quelle riportate al punto 3.2 della precedente Sezione 3;
- 3 le potenzialità di ciascuna sezione sono riportate punto 3.4 della precedente Sezione 3. Il Gestore dovrà sospendere l'accettazione dei rifiuti nell'installazione una volta raggiunta la capacità massima di immagazzinamento e/o la potenzialità massima di trattamento;
- 4 tutti i rifiuti in ingresso alla piattaforma devono essere sottoposti alle procedure di omologazione, preaccettazione e accettazione facenti parte integrante del SGA aziendale;
- 5 le strutture che costituiscono le linee di trattamento devono essere opportunamente identificate con cartelli o targhe che riportino la sigla di riferimento riportata nella Sezione 3.1 al presente provvedimento (descrizione impianto). Per agevolare l'attività degli Organi di Vigilanza e Controllo, presso l'installazione deve essere disponibile una planimetria aggiornata in cui siano riportate le sigle identificative degli impianti richiamate nel presente provvedimento;
- 6 le strutture fisse e mobili destinate a contenere rifiuti nonché le strutture destinate al loro trattamento, devono essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e devono essere costituiti da materiale inalterabile al contatto con i rifiuti e/o essere dotati di rivestimenti o impermeabilizzazioni adeguate alle caratteristiche dei rifiuti in esse contenuti;
- 7 i serbatoi contenenti rifiuti o materiali intermedi di trattamento devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. Gli stessi serbatoi devono essere dotati di dispositivi di controllo di livello ed antitraboccamento che devono sempre essere mantenuti funzionanti ed efficienti;
- 8 i serbatoi di cui al precedente punto devono essere collocati all'interno di bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati ed aventi le caratteristiche geometriche riportate negli elaborati progettuali depositati agli atti della Città Metropolitana di Torino. I bacini di contenimento, in normali condizioni di esercizio, devono essere mantenuti in efficienza e sgomberi da colaticci in modo da garantire sempre la disponibilità di un

adeguato volume di contenimento di eventuali sversamenti;

- 9 i contenitori fissi e mobili destinati a contenere rifiuti, comprese le apparecchiature e le strutture costituenti l'impianto di trattamento, devono essere di materiale compatibile ed inalterabile al contatto con i rifiuti o gli intermedi di processo in essi contenuti. In particolare i contenitori mobili devono essere dotati di idonei mezzi di presa atti a renderne agevole la movimentazione da parte degli operatori. Analogamente, i contenitori fissi devono essere dotati di idonei dispositivi che consentano l'esercizio delle operazioni di caricamento e scaricamento in sicurezza;
- 10 i contenitori destinati allo stoccaggio rifiuti devono riportare, conformemente alle norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'indicazione della tipologia di rifiuto, del suo stato fisico, della sua pericolosità, fatti salvi gli ulteriori o diversi adempimenti previsti da normative specifiche in materia; la verifica della correttezza dell'etichettatura deve essere effettuata già al momento dell'accoglimento dei rifiuti;
- 11 i contenitori mobili contenenti rifiuti devono essere disposti in modo da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione. I recipienti singoli o quelli regettati su pallets possono essere sovrapposti al massimo su tre file mantenendo, in ogni caso, un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (60cm);
- 12 i rifiuti identificati con il codice EER generico XXXX99 possono essere accettati all'impianto previa comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, alla Direzione scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:
 - produttore e ciclo produttivo di origine;
 - caratteristiche merceologiche e qualitative, eventualmente supportate da appositi referti analitici;
 - destinazione del rifiuto con indicazione della linea interna dello stabilimento o dell'operazione di smaltimento/recupero dell'impianto di destinazione;
- 13 devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni delle pavimentazioni, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal trattamento e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia (fatto salvo quanto espressamente previsto in merito dal Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche). Al verificarsi di lesioni della pavimentazione, l'area interessata dovrà essere immediatamente esclusa dalle lavorazioni di stabilimento fino al suo completo ripristino. In caso di danneggiamenti delle tubazioni di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere esclusa dalle lavorazioni l'intera superficie scolante servita dal tratto di tubazione lesionata;
- 14 con frequenza biennale, mantenendo le tempistiche già in atto per effetto dei precedenti atti autorizzativi, deve essere effettuato il collaudo di tenuta idraulica dei bacini di contenimento a servizio dei serbatoi o, in alternativa, la verifica degli spessori tramite controllo non distruttivo. Gli esiti delle verifiche sui bacini e/o sui serbatoi devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche individuate alla successiva Sezione 9;
- 15 la vasca VS27A di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere sottoposta a

periodica verifica di tenuta idraulica con le stesse frequenze previste per il collaudo periodico dei serbatoi di cui al precedente punto, trasmettendone gli esiti con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva Sezione 9;

- 16 i rifiuti devono essere gestiti in modo tale da evitare la formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, aeriformi e/o liquidi tossici, in grado di generare pericoli per l'ambiente, le strutture e gli addetti;
- 17 presso la piattaforma devono essere sempre disponibili idonei dispositivi di spegnimento incendi, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dai Vigili del Fuoco. Devono, inoltre, essere mantenuti in efficienza i presidi di prevenzione incendi posti a tutela delle aree interessate dallo stoccaggio o dalla lavorazione di rifiuti con un rischio incendio elevato, attraverso l'effettuazione di una costante attività manutentiva. La presente autorizzazione non esonera il gestore dall'ottenimento del CPI e dal rispetto delle prescrizioni ivi individuate;
- 18 deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione Aziendale. Deve, inoltre, essere reso possibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'installazione;
- 19 copia della presente autorizzazione, corredata di tutta la documentazione trasmessa in occasione del rilascio dell'AIA e delle successive comunicazioni di aggiornamento deve sempre essere custodita presso l'installazione, a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza;

RIFIUTI DA SOTTOPORRE A RIDUZIONE VOLUMETRICA

- 20 i rifiuti da sottoporre a riduzione volumetrica devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;
- 21 non possono essere sottoposti a riduzione volumetrica rifiuti aventi le seguenti caratteristiche (come risultante da scheda descrittiva del rifiuto IT002 del SGA):
 - elevato impatto odorigeno
 - punto di infiammabilità < 35°C
 - pH < 2
 - idroreattivi, polverosi, comburenti, ossidanti/riducenti
- 22 gli imballaggi chiusi e/o confezionati devono preventivamente essere liberati dalla confezione, aperti e svuotati. Solo in caso di confezioni per la vendita al dettaglio, è possibile procedere alla triturazione senza svuotamento, previa verifica che il contenuto non abbia le caratteristiche di esclusione di cui al punto precedente e previa verifica che il contenuto non sia allo stato liquido;

TRATTAMENTO CHIMICO FISICO BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI

- 23 deve essere assicurato l'efficace trattamento dei rifiuti contenenti cianuri e cromati, che devono essere sottoposti al pretrattamento previsto dal ciclo produttivo descritto alla precedente Sezione 3. A tal fine, la presenza di tali inquinanti deve sempre essere valutata in fase di omologazione e di accettazione per i rifiuti liquidi avviati al trattamento CFB;
- 24 in aderenza a quanto dichiarato dalla Società, le vasche di pretrattamento VS4A e VS4C non possono essere, per ragioni di sicurezza, impiegate contemporaneamente;
- 25 nel comparto di omogenizzazione (vasche VS150 –VS151) devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

COD	≤ 43.000 mg/l
Azoto ammoniacale come NH_4^+	≤ 700 mg/l
Azoto nitrico come NO_3^-	≤ 300 mg/l;

- 26 nel comparto di equalizzazione a monte della sezione biologica (VS152), devono essere rispettati i seguenti limiti qualitativi:

COD	≤ 30000 mg/l
Cr VI	≤ 2 mg/l
Boro	≤ 20 mg/l
Cloruri	≤ 10000 mg/l
Fenoli	≤ 40 mg/l
Aldeide Formica	≤ 50 mg/l;

I risultati di dette analisi dovranno essere tenute a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo presso l'installazione;

- 27 nel processo di trattamento biologico dei rifiuti, al fine di valutare l'andamento della fase di nitrificazione e denitrificazione, dovrà essere rilevata con cadenza giornaliera la concentrazione di nitriti e nitrati a monte e a valle del processo biologico. I valori così rilevati dovranno essere registrati e tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo presso l'installazione;
- 28 con cadenza settimanale deve essere controllato lo stato di salute del fango attivo presente nella sezione biologica tramite l'analisi dei seguenti parametri: concentrazione di solidi sospesi in vasca, analisi microbiologica del fango volta ad individuare eventuali anomalie nella crescita batterica (ad es. crescita di batteri filamentosi o diminuzione del numero e tipo di batteri coinvolti nella degradazione della sostanza organica). I risultati di dette verifiche devono essere tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo presso l'installazione;
- 29 il trattamento chimico fisico biologico deve essere condotto in modo tale che, nelle normali

condizioni di esercizio, sia assicurata la captazione ed il trattamento degli effluenti gassosi provenienti dal medesimo, in modo da evitare la generazione e la propagazione di emissioni diffuse anche odorigene;

TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI

30 È ammesso il trattamento di inertizzazione su rifiuti a prevalente matrice inorganica, ad eccezione di quelli che possiedono le seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- tenore massimo di sostanza organica maggiore di quello previsto agli impianti di destinazione finale espresso o come TOC (Total Organic Carbon) o come LOI (Loss On Ignition). In alternativa, Ambientthesis potrà valutare come indicatore indiretto del tenore di sostanza organica nel rifiuto avviato ad inertizzazione il potere calorifico: in tal caso non sono ammessi al processo di inertizzazione rifiuti con P.C.I superiore a 6000 kJ/kg;
- concentrazione di molibdeno superiore a quella prevista dai limiti di accettabilità dello specifico impianto cui è destinato il rifiuto trattato;
- tenore di DOC superiore a quello previsto dai limiti di accettabilità dello specifico impianto cui è destinato il rifiuto trattato;

La Società dovrà sempre essere in grado di documentare il rispetto dei limiti sopra riportati su ogni singolo rifiuto avviato al trattamento. Si rammenta che è vietato miscelare rifiuti o diluirli al solo fine di rendere la miscela conforme ai limiti di accettabilità in discarica o di modificarne le caratteristiche di pericolosità;

- 31 la rispondenza dei singoli rifiuti sottoposti a trattamento di inertizzazione ai requisiti fissati dal precedente punto deve essere sempre documentabile sulla base di idonee certificazioni analitiche, da archiviare in impianto e da tenere a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo;
- 32 per ogni partita di rifiuti derivante dal trattamento di inertizzazione e di stabilizzazione deve essere verificata l'efficacia del trattamento effettuato attraverso un'apposita procedura che preveda idonei test analitici. I test analitici devono essere eseguiti su campioni rappresentativi prelevati sulla base di un'idonea procedura (appositamente predisposta e tenuta a disposizione degli Organi di controllo e vigilanza) e devono dimostrare la compatibilità del rifiuto con i limiti e le specifiche fissate dall'impianto di destinazione finale;
- 33 non è ammesso il trattamento di inertizzazione e stabilizzazione su rifiuti aventi le caratteristiche di pericolo **H1**-esplosivo, **H2**-comburente e **H9**- infettivo;
- 34 i rifiuti sottoposti a stabilizzazione non possono essere avviati a discarica;
- 35 il trattamento di inertizzazione e/o di stabilizzazione deve avvenire all'interno del capannone ad esse adibito. Durante l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, il capannone deve essere mantenuto costantemente in depressione per assicurare la captazione delle emissioni gassose derivanti dall'attività. A tal fine i portoni d'accesso devono essere mantenuti normalmente chiusi, limitando il più possibile la loro apertura alle sole fasi di carico e scarico funzionali all'attività autorizzata;

- 36 fatto salvo quanto disposto dalle Autorità competenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, le dotazioni impiantistiche a servizio del capannone solidi devono essere controllabili da un apposito sistema centralizzato posto in cabine condizionate con aria esterna. L'intervento diretto dell'operatore deve essere limitato alle sole operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le cabine devono consentire di seguire accuratamente tutte le operazioni in corso all'interno del capannone direttamente tramite apposite finestre e/o indirettamente tramite sistemi di controllo in remoto (ad. es. sensori di temperatura, telecamere, rilevatori di gas ecc. Queste dotazioni devono essere mantenute sempre in efficienza;
- 37 è consentito l'avvio ad operazioni di recupero dei rifiuti derivanti dall'impianto di inertizzazione solidi a condizione che vengano preventivamente verificati con l'impianto di destinazione i requisiti previsti dai singoli atti autorizzativi per la loro accettabilità e che sia sempre assicurata la tracciabilità delle specifiche partite di rifiuti che a loro volta costituiscono il rifiuto oggetto di trattamento;
- 38 i rifiuti sottoposti a trattamento nell'impianto SIVAR devono essere opportunamente caratterizzati dal punto di vista analitico e merceologico, anche al fine di individuare le corrette modalità di conduzione del processo (tipologia di agente di lavaggio, possibile destinazione finale);
- 39 i rifiuti sottoposti a trattamento nell'impianto SIVAR devono essere gestiti, sia in ingresso che in uscita, per lotti omogenei. Ai fini della presente prescrizione si intende per lotto omogeneo un lotto costituito da uno o più carichi di rifiuti (anche aventi codici EER diversi) che abbiano le seguenti caratteristiche:
- 40 per quanto riguarda i rifiuti in ingresso, i lotti omogenei di rifiuti devono essere costituiti da materiali caratterizzati dalla stessa tipologia di inquinanti, a garanzia del processo successivamente svolto;
- 41 per quanto riguarda i rifiuti in uscita, i lotti omogenei di rifiuti devono essere suddivisi in funzione della loro destinazione finale (smaltimento o recupero in altri impianti di gestione rifiuti);
- 42 i cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita dal SIVAR devono essere formati e posizionati in modo tale da garantire un'agevole movimentazione da parte delle macchine operatrici. A tal fine si prescrive che i cumuli di rifiuti abbiano un'altezza non superiore a 2.5m ed un angolo di declivio non superiore a 60°;

MISCELAZIONE E ACCORPAMENTO

- 43 le operazioni di miscelazione autorizzate con il presente provvedimento comprendono:
- la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo, in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
 - la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo;
 - la miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro.
- 44 le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue:

- miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento codice **D13**;
 - miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero codice **R12**;
- 45 la miscelazione consiste in un'attività che attraverso l'unione di rifiuti reciprocamente compatibili permette l'ottenimento di un lotto di materiale con caratteristiche omogenee e conformi ai criteri di accettabilità dell'impianto di destinazione finale. Il miscelato può avere composizione media diversa rispetto a ciascuna delle sue componenti, ma complessivamente sarà formato dagli stessi costituenti di partenza, sia pur in percentuali rideterminate in ragione delle proporzioni con cui sono stati uniti. Possono essere sottoposti a miscelazione i rifiuti pericolosi e non pericolosi: nella miscelazione non è prevista l'aggiunta di reattivi, leganti idraulici o materiali assorbenti;
- 46 le operazioni di accorpamento dei rifiuti devono essere classificate come segue:
- accorpamento di rifiuti finalizzato al successivo smaltimento codice **D14**;
 - accorpamento di rifiuti finalizzato al successivo recupero codice **R12**.
- L'accorpamento consiste nell'attività di riconfezionamento, reimpallaggio e/o ricondizionamento ai fini dell'ottimizzazione della fase di trasporto, in cui i singoli rifiuti accorpati mantengono la loro individualità, senza modifica della composizione o delle loro caratteristiche fisico chimiche, e mantenendo i codici EER dei singoli lotti. L'accorpamento di rifiuti, come sopra definito, è ammesso su tutte le tipologie di rifiuti autorizzate nella linea **STO**;
- 47 è ammessa la miscelazione dei rifiuti limitatamente ai gruppi omogenei riportati nel dettaglio nella precedente sezione 3, punto 3.3;
- 48 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi il medesimo stato fisico (liquidi con liquidi, solidi con solidi) senza aggiunta di materiali o sostanze inerti e deve essere finalizzata esclusivamente ad ottenere partite di rifiuti ottimizzate ed omogenee, per favorire l'avvio a smaltimento e/o recupero;
- 49 i rifiuti cui è attribuita la caratteristica di pericolo **H1** – esplosivo non possono essere miscelati con rifiuti aventi altre caratteristiche di pericolo;
- 50 i rifiuti cui è attribuita la caratteristica di pericolo **H9** – infettivo, non possono essere miscelati con altri rifiuti dal momento che per espressa previsione normativa non è consentita la loro manipolazione. La formazione di carichi per ottimizzare il successivo avvio a smaltimento finale non costituisce miscelazione ma è riconducibile all'operazione **D14** – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D13;
- 51 la miscelazione deve essere effettuata previa verifica preliminare in laboratorio da parte di un tecnico responsabile opportunamente individuato, della natura e della compatibilità dei rifiuti da sottoporre a miscelazione anche attraverso l'esecuzione di appositi test che devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo e vigilanza. Qualora non già previsto, la procedura per la verifica della compatibilità chimico-fisica dei rifiuti miscelati deve comprendere la registrazione dell'esito positivo di tali verifiche a cura del tecnico responsabile;
- 52 nel corso delle verifiche di laboratorio di cui al punto precedente, dovranno essere

individuati, in funzione della composizione dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, eventuali accorgimenti gestionali ritenuti necessari a garantire che l'effettuazione dell'attività di miscelazione avvenga nel rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

53 deve essere sempre garantita la tracciabilità dei singoli lotti di rifiuti miscelati: ai fini della presente prescrizione si intende per tracciabilità la possibilità di reperire (in forma aggregata e facilmente leggibile):

- i dati identificativi (FIR, omologhe ecc) dei singoli lotti di rifiuti sottoposti a miscelazione, il codice EER identificativo di ciascun lotto, le caratteristiche di pericolo di ciascun lotto, il codice EER e le caratteristiche di pericolo attribuiti alla miscela finale;

- i dati analitici utilizzati dal tecnico responsabile per verificare la compatibilità dei rifiuti miscelati e per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo alla miscela ottenuta ;

- le strutture dell'impianto in cui verrà effettuata la miscelazione e gli eventuali accorgimenti da adottare di cui al precedente punto;

- l'impianto e l'operazione di smaltimento finale.

54 le miscele di rifiuti devono essere codificate prioritariamente con uno dei codici EER riportati nella tabella di cui al punto 3.3). È ammessa la codifica della miscela con un codice EER diverso da quelli riportati in tabella qualora il gestore ritenga quel codice, attribuito seguendo le modalità riportate in allegato alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., più appropriato a descrivere le caratteristiche merceologiche della miscela, sulla base di giustificati e documentati motivi. Il gestore deve tenere a disposizione degli Organi di controllo e vigilanza la documentazione a supporto della scelta di un codice EER diverso da quello riportato alla medesima tabella;

55 le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di smaltimento o recupero finale cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

56 la miscelazione deve essere finalizzata esclusivamente ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi o la diluizione delle sostanze inquinanti in essi contenute;

57 conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica : a tal fine per i rifiuti destinati allo smaltimento in discarica la miscelazione è ammessa solo se le singole partite di rifiuti rispettano già, prima della miscelazione, tali criteri.

PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

I rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati devono essere gestiti, tra l'altro, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

58 i rifiuti contenenti PCB devono essere stoccati separatamente dagli altri in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto;

59 i rifiuti contenenti PCB devono essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di

contaminazione;

- 60 dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o sversamenti di liquidi contenenti PCB;
- 61 dovranno essere adottate misure antincendio che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB, fatte salve le disposizioni in merito da parte dei Vigili del Fuoco;
- 62 dovranno essere adottate adeguate procedure e modalità di esercizio degli impianti che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fatto salvo quanto espressamente previsto in merito dall'Autorità competente; in particolare i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati circa il tipo di attività ed il tipo di rischi connessi alla manipolazione dei rifiuti contenenti PCB e dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale durante la loro manipolazione;
- 63 dovranno essere adottate in generale le precauzioni e le cautele contenute nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- 64 con le modalità individuate alla successiva sezione 9, dovrà essere trasmessa alla Direzione scrivente ed alla Regione Piemonte una comunicazione in cui vengano indicati gli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzati a riceverli. Nella suddetta comunicazione dovranno inoltre essere indicate la tipologia e la quantità dei rifiuti di cui trattasi;
- 65 prima del conferimento all'impianto delle partite di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminate, dovrà essere trasmesso alla Direzione scrivente un estratto del contratto dal quale si evincano gli obblighi contrattuali assunti dal titolare degli impianti di destinazione dei rifiuti suddetti, in relazione al ritiro degli stessi, alle quantità di rifiuti, alle scadenze temporali ed alla durata del contratto;
- 66 i rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati dovranno essere smaltiti entro sei mesi dalla data di accettazione presso l'impianto;
- 67 la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto dei disposti del DPR 254/2003;
- 68 deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari provenienti da reparti di radiologia e/ medicina nucleare, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal *"Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino"* emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011
- 69 in materia di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso si fa salvo il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.: in caso di rinvenimento di sorgenti orfane vale quanto stabilito al precedente punto;
- 70 la gestione delle batterie, pile ed accumulatori dovrà avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 188/2008 ed in particolare:

- 71 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengano liquidi o fluidi;
- 72 nel settore adibito allo stoccaggio di pile ed accumulatori non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- 73 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- 74 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide o alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 75 i contenitori destinati allo stoccaggio devono essere realizzati in materiale anticorrosione, dotato di adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere dotati di copertura e forniti di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi, oltre che di un sistema di protezione dalle acque meteoriche;
- 76 i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa specifica in materia: la presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dalla stessa;
- 77 i rifiuti provenienti da cicli produttivi con presenza accertata o potenziale di metalli finemente suddivisi idroreattivi devono essere sottoposti alla specifica procedura di omologazione, pre accettazione, accettazione e conferimento in impianto appositamente implementata e facente parte dell'SGA aziendale. Su tali rifiuti deve essere effettuata una prova di reattività di acqua su di un campione il più possibile rappresentativo dell'intero lotto: nel caso in cui il campione manifesti reattività all'acqua, l'intero lotto deve essere stoccato al coperto nelle apposite strutture ed avviato a trattamento interno o a smaltimento/recupero finale nel tempo più breve possibile.

SEZIONE 5-PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI

1. Il gestore è tenuto a dare comunicazione alla Direzione scrivente ed a SMAT S.p.a. delle modifiche apportate sulla rete fognaria interna ed esterna all'installazione. Qualora tali variazioni determinino una modifica della composizione quali-quantitativa delle acque reflue industriali di cui è autorizzato lo scarico in pubblica fognatura con il presente provvedimento, il gestore dovrà darne comunicazione con le modalità previste all'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è, per legge, soggetto competente al controllo. Il gestore si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. In particolare:

2. assicura, quando è in corso un'attività lavorativa, la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi abilitato a controfirmare i relativi verbali. Il gestore assicura altresì, quando l'impianto non è presidiato, un servizio di reperibilità sulle 24 ore;
3. si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono ancora in corso operazioni di controllo;
4. si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
5. si impegna a consentire alla SMAT S.p.a. il controllo del sistema, sia per l'approvvigionamento idrico, sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori di portata;
6. si impegna ad attuare compiutamente il programma di controllo degli scarichi immessi in rete fognaria, come riportato ai punti successivi.

LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO fino al 16/08/2022

7. È obbligo del gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. –sezione scarico in rete fognaria, per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli riportati nella tabella che segue, per i quali viene fissato il relativo limite in deroga:

Parametro	Unità di misura	Valore($\leq a$)
COD	mg/l	1200
Tensioattivi totali	mg/l	25

Parametro	Unità di misura	Valore(≤ a)
Azoto Ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	200
Azoto Nitrico	mg/l	60
Azoto nitroso come NO ₂ ⁻	mg/l	1,8
Solfati come SO ₄ ²⁻	mg/l	1.500
Cloruri	mg/l	10.000
Boro	mg/l	20

I sopra indicati limiti in deroga potranno essere modificati, sospesi o revocati dalla SMAT S.p.a. in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e di smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica dei limiti in argomento sarà tempestivamente comunicata alla Società dalla SMAT S.p.a.

MONITORAGGIO fino al 16/08/2022

8. Il Gestore dovrà effettuare **con frequenza semestrale** il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento al parametro **Azoto totale** oltre ai parametri n. **1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 e 49** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Le misure dovranno essere effettuate su un campione rappresentativo dello scarico, secondo le metodiche definite nel manuale *“metodi analitici per le acque”* pubblicato dall'APAT. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto.
9. Dovrà essere fornito al Gestore del Servizio Idrico Integrato entro il 31 dicembre di ogni anno il calendario relativo a tali prelievi per l'anno successivo, in modo da poter eventualmente presenziare al campionamento. I risultati degli autocontrolli dovranno essere messi a disposizione degli Enti di controllo. È obbligo del Gestore mantenere a disposizione degli organi di controllo le registrazioni delle analisi interne effettuate su ogni scarico tecnologico inviato in rete fognaria. I risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile di ogni anno con le modalità e le forme individuate alla sezione PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI del presente allegato.
10. Il Gestore, inoltre, dovrà valutare attentamente se vi saranno criticità nell'applicazione della Decisione n. 2018/1147 del 10/08/2018 in particolare in relazione ai nuovi parametri introdotti alla BAT 7 (AOX, BTEX, HOI, PFOA, PFOS,) ed ai limiti imposti dalla BAT20. A tal fine dovrà attuare un piano di monitoraggio dello scarico, a partire dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, secondo le seguenti frequenze:
 - AOX, BTEX, HOI: si richiede una determinazione con frequenza almeno mensile.
 - PFOA e PFOS si richiede una determinazione semestrale per poterne eventualmente escludere, in caso di assenza, il futuro monitoraggio.

LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO dal 17/08/2022

11. È obbligo del gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – sezione scarico in rete fognaria, per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli riportati nella tabella che segue, per i quali viene fissato il relativo limite in deroga:

Parametro	Unità di misura	Valore($\leq a$)
COD	mg/l	1200
Tensioattivi totali	mg/l	25
Azoto Ammoniacale come NH_4^+	mg/l	200
Azoto Nitrico	mg/l	60
Azoto nitroso come NO_2^-	mg/l	1,8
Solfati come SO_4^{2-}	mg/l	1.500
Cloruri	mg/l	10.000
Boro	mg/l	20

e ad eccezione dei seguenti parametri per i quali la BAT 20 prevede limiti più restrittivi (Tab 6.2- scarichi indiretti in corpo idrico ricevente):

Parametro	Unità di misura	Valore($\leq a$)
Cianuro libero (CN^-)	mg/l	0,1
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	mg/l	1
Arsenico (come As)	mg/l	0,1
Cromo (come Cr)	mg/l	0,3
Cromo esavalente (come CrVI)	mg/l	0,1
Nichel (come Ni)	mg/l	1

I sopra indicati limiti in deroga potranno essere modificati, sospesi o revocati dalla SMAT S.p.a. in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e di smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica dei limiti in argomento sarà tempestivamente comunicata alla Società dalla SMAT S.p.a.

MONITORAGGIO dal 17/08/2022

12. Il Gestore dovrà effettuare il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura:
- **con frequenza trimestrale** in riferimento al parametro azoto totale e ai parametri n. 1, 6, 8,

- 9, 12, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42 e 49 della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni;
- con frequenza mensile: AOX, BTEX, Cianuro libero, indice degli idrocarburi (HOI), As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn, CrVI, Hg;
 - con frequenza semestrale: PFOA, PFOS.

Le misure dovranno essere effettuate su un campione rappresentativo dello scarico, secondo le metodiche definite nel manuale *"metodi analitici per le acque"* pubblicato dall'APAT e quelle indicate alla BAT 7. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto.

13. Dovrà essere fornito al Gestore del Servizio Idrico Integrato entro il 31 dicembre di ogni anno il calendario relativo a tali prelievi per l'anno successivo, in modo da poter eventualmente presenziare al campionamento. I risultati degli autocontrolli dovranno essere messi a disposizione degli Enti di controllo. È obbligo del Gestore mantenere a disposizione degli organi di controllo le registrazioni delle analisi interne effettuate su ogni scarico tecnologico inviato in rete fognaria. I risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile di ogni anno con le modalità e le forme individuate alla sezione PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI del presente allegato.
14. Con cadenza semestrale dovrà essere effettuata l'analisi dei rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento e recupero (sabbie, fanghi di depurazione ecc.). I dati analitici dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo, compresa SMAT S.p.a. I parametri minimi da analizzare sono: residuo a 105°C e 600°C, Cloruri, Solfati, Alluminio, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Oli minerali. I dati analitici dovranno, inoltre, essere trasmessi con le modalità e le forme individuate alla sezione PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI del presente allegato.

BILANCIO IDRICO

15. Il Gestore dovrà procedere alla valutazione ed al monitoraggio del processo di depurazione, attraverso un bilancio idrico e di massa, elaborato con cadenza annuale, con dettaglio dell'acqua prelevata, delle acque di prima pioggia inviate al trattamento, dei rifiuti ritirati suddivisi per CER con la destinazione ai diversi sistemi di depurazione e delle acque riutilizzate all'interno dell'impianto SIVAR. Al fine di valutare i livelli di consumo e di emissione, ai dati sopra elencati dovrà essere aggiunto il dettaglio del quantitativo e della concentrazione dei reattivi consumati, la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti suddivisi per CER: i dati dovranno essere trasmessi entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio dovrà essere trasmesso con le forme e le modalità definite alla successiva sezione PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI del presente allegato;
16. Già in fase di realizzazione, l'impianto SIVAR dovrà essere dotato di un apposito totalizzatore in grado di contabilizzare le acque riutilizzate all'interno dell'impianto stesso. Tale strumento andrà aggiunto alla seguente strumentazione già presente in impianto.
17. Al fine di controllare l'andamento del processo di depurazione nelle fasi più significative,

dovranno essere mantenuti in perfetto esercizio i seguenti strumenti di monitoraggio in continuo:

PARAMETRO	PUNTO DI MISURA
Misuratore di conducibilità e temperatura	Prima trattamento chimico-fisico
Misuratore di conducibilità e temperatura e redox	Dopo trattamento chimico-fisico
Misuratore di conducibilità e temperatura e redox	Dopo trattamento biologico
Misuratore redox	Ossidazione cianuri (VS 4C)
Misuratore redox	Riduzione cromo (VS 4A)
Totalizzatore di portata	Alimentazione al trattamento HS
Totalizzatore di portata	Ricircolo da serbatoio TK 94 a VS 24
Misuratore di conducibilità e temperatura	Immissione scarico in pubblica fognatura

18. Dovrà essere costantemente garantito l'accesso, in sola visualizzazione, agli enti di controllo compresa SMAT, al sistema di supervisione del processo di depurazione, per la verifica dei dati al fine di rendere massima la trasparenza sulla gestione del processo di trattamento rifiuti.
19. Con cadenza annuale dovrà essere effettuato, per ciascun strumento sopra indicato, ove possibile, un intervento di taratura e/o manutenzione rilasciato da Società qualificata. I certificati di taratura dovranno essere trasmessi con le modalità e le forme stabilite alla sezione PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI del presente allegato.

CAMPIONATORE AUTOMATICO E TELECONTROLLO

20. E' fatto obbligo al Gestore di mantenere in perfetto stato di efficienza il campionatore automatico e il sistema di telecontrollo installato sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento, prima dell'immissione in rete fognaria.
21. Entro sei mesi dall'emanazione della presente autorizzazione dovrà essere possibile acquisire i dati rilevati dal sistema di telecontrollo aziendale attraverso la trasmissione diretta al telecontrollo del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
22. A tal fine la SMAT S.p.a. fornirà le indicazioni necessarie ed eventualmente le apparecchiature per permettere il collegamento secondo le specifiche del proprio sistema di acquisizione dei dati.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

23. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dalla presente sezione, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del

Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.

24. Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.
25. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

26. Nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, il Gestore dovrà attenersi alle modalità gestionali riportate nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento redatto conformemente al Regolamento Regionale 1/R e s.m.i., approvato con AIA n. 72-24092 del 31/03/2008 e s.m.i., così come modificato dal provvedimento n. 235-43276 del 22/11/2010 che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento.

PORTATA MASSIMA GIORNALIERA

27. La portata massima di scarico giornaliero di acque reflue industriali che l'insediamento è autorizzato a scaricare in pubblica fognatura è di **1.000 m³/giorno**.

SEZIONE 6 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

A1. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO

TRATTAMENTO E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI / NON PERICOLOSI ¹

- IMPIANTO CHIMICO FISICO BIOLOGICO ("CFB"), LINEA HS, SERBATOI STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI, VASCHE PRETRATTAMENTI, DISIDRATAZIONE FANGHI, STABILIZZAZIONE, CAPANNONE DI STOCCAGGIO RIFIUTI CONFEZIONATI ORDINARI O CONTENENTI AMIANTO (PLATEA "PL28"¹) CAMINO "E1"
- INERTIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI CAMINO "E2";
- LINEE "BATCH" IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO ("CFB") DI RIFIUTI LIQUIDI (RIDUZIONE DEI CROMATI ED OSSIDAZIONE DEI CIANURI: VASCHE "VS04A", "VS04B", "VS04C") CAMINO "E1BIS";
- DECONTAMINAZIONE / BONIFICA RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (PLATEA "PL28"¹) CAMINO "E3";
- LOCALE OFFICINA (SALDATURA) CAMINO "E4";
- GRUPPO DI TRIGENERAZIONE CON POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 1,61 MW (UTENZE TERMICHE MISTE CIVILI-TECNOLOGICHE) CAMINO "E5".

Condizioni di emergenza:

- IMPIANTO CHIMICO FISICO BIOLOGICO ("CFB"), LINEA HS, SERBATOI STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI, VASCHE PRETRATTAMENTI, DISIDRATAZIONE FANGHI, STABILIZZAZIONE, CAPANNONE DI STOCCAGGIO RIFIUTI CONFEZIONATI ORDINARI O CONTENENTI AMIANTO (PLATEA "PL28"³) CAMINO "E1 EMERGENZA"

Emissioni che non necessitano di autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.

- CENTRALE TERMOFRIGORIFERA CAMINO "E6"

¹ Vd. planimetria allegata al prot. n°66634/RA4 del 18/06/2021 ("Allegato 6").

² Valvola di sezionamento.

A2. QUADRO EMISSIONI

Per il dettaglio delle provenienze fare esplicito riferimento alla Planimetria Generale Tav 1 Rev. 1 Giugno 2021 trasmessa in allegato 6 alle integrazioni del 18/06/2021, prot. CMTTo n. 66634.

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm³/h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ³	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm³]	[kg/h]				
E1	Impianto chimico fisico biologico ("CFB"), - Linea HS, - serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi - vasche pretrattamenti - disidratazione fanghi - stabilizzazione - capannone di stoccaggio rifiuti confezionati ordinari o contenenti amianto (platea "PL28")	60	30000	C.O.T.N.M.	20	0,600	A + R	A.U. acido + basico ⁴ (vasche "VS02" e "VS03") + R.T.O.	12	Vd. prescrizioni n°6-8 (S.M.C.E. R.T.O.), nn° 24÷28 (R.T.O), n°23 (sezionamento "PL28") e nn°29÷30 (abbattimento ad umido)
				CO	100	–	A			
				NOx	100	-	A			
				Polveri totali	5	0,15	I			
				PCDD/PCDF e PCB	–	–	A			

³ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, S: semestrale, R: misurazione e registrazione in continuo.

⁴ Torre di lavaggio acido ("TK104") e torre di lavaggio basico ("TK106").

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm³/h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁵	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm³]	[kg/h]				
E1 EMERGENZA	- Impianto chimico fisico biologico ("CFB"), - Linea HS, - serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi - vasche pretrattamenti - disidratazione fanghi - stabilizzazione - capannone di stoccaggio rifiuti confezionati ordinari o contenenti amianto (platea "PL28")	Ambiente	20000	C.O.T H ₂ S NH ₃ HCl Polveri totali	20 5 15 5 5	0,400 0,100 0,300 0,100 0,100	A A A A/T I	C.A.	14	L'autocontrollo deve essere effettuato in corrispondenza dell'attivazione del camino a seguito di evento programmato. Nella restituzione dei risultati devono essere indicate le ore di esercizio dei carboni. La frequenza di autocontrollo del parametro HCl è annuale per i primi tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e successivamente triennale

⁵ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, S: semestrale, R: misurazione e registrazione in continuo.

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm³/h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁶	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm³]	[kg/h]				
E1 bis	Linee batch di riduzione dei cromati e ossidazione dei cianuri	Ambiente	2000	Cr e suoi composti (come Cr)	0,1	0,0002	A	A.U. a triplo stadio (acido + basico / ossidativo) ⁷	6	La frequenza di autocontrollo del parametro HCl è annuale per i primi tre anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e successivamente triennale
				Cianuri (come HCN)	0,1	0,0002	A			
				NH ₃	15	0,030	A			
				HCl	5	0,010	A/T			
E2	Inertizzazione rifiuti solidi	Ambiente	50000	C.O.T	20	1,0	S	Filtro a maniche + C.A. + A.U.	12	Vd. prescrizioni n°29÷30 SMCE del parametro C.O.T. (stadio a C.A.).
				Polveri totali	5	0,250	S			
				H ₂ S	5	0,250	S			
				NH ₃	15	0,750	S			

⁶ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, S: semestrale, R: misurazione e registrazione in continuo.

⁷ Secondo le specifiche progettuali l'impianto di abbattimento lavora in modo differente a seconda del tipo di lavorazione in atto. Nel caso di trattamento delle emissioni provenienti dalla riduzione dei cromati il trattamento è costituito da un primo lavaggio in torre con soluzione acquosa di acido solforico e bisolfito di sodio, secondo lavaggio con soluzione acquosa di idrossido di sodio e ipoclorito di sodio. Nel caso di trattamento delle emissioni provenienti dall'ossidazione dei cianuri è previsto un lavaggio singolo con soluzione acquosa di idrossido di sodio e ipoclorito di sodio.

Sigla emissione	Provenienza	Temperatura [°C]	Portata [Nm³/h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁸	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm³]	[kg/h]				
E3	Bonifica di rifiuti con amianto ("PL28")	Ambiente	11000	Polveri totali	3	0,033	I + S	Filtro assoluto	7	Vd. prescrizioni n°9 e 10 (attivazione bonifica).
				di cui amianto	0,1	0,001	I + S			
E4	Saldatura (officina)	Ambiente	3000	Polveri totali	10	–	N	Filtro a tasche	7,3	–
E5	Gruppo di trigenerazione (utenze termiche miste)	–	1930	Polveri totali	2	–	N	–	3,3	Parametri riferiti a <u>fumi secchi</u> a 0°C e 0,101 MPa e con contenuto in volume di O ₂ del 15%. Vedi prescrizioni nn°11÷13.
				NO _x	95	–	I + A			
				CO	120	–	I + A			

⁸ N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, S: semestrale, R: misurazione e registrazione in continuo.

A3. PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione. In condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto disposto dalla specifica Sezione 8 "Condizioni diverse dal normale esercizio".
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera nell'esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento.
3. Il gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari ad evitare o, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dall'installazione prevedendone il loro convogliamento se tecnicamente fattibile.
4. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza; a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
5. Per le finalità di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto a:
 - a. attuare la verifica periodica (quotidiana) dell'efficacia di aspirazione (corretta depressione) delle principali linee afferenti all'RTO con strumentazione tarata, coerentemente alla procedura "Piano Gestione Odori" (rif. Documento interno "PT32", allegato 1: modulo di verifica delle depressioni), disponendo, qualora opportuno, interventi straordinari di pulizia e manutenzione delle cappe aspiranti e degli impianti aeraulici;
 - b. eseguire la verifica settimanale del corretto funzionamento delle valvole di interconnessione dei camini "E1" ed "E1^{EMERGENZA}", in conformità alla procedura "Piano Gestione Odori" (rif. Documento interno "PT32", allegato 3: verifica delle valvole)
 - c. effettuare la verifica periodica (quotidiana) del corretto funzionamento dell'impianto di abbattimento connesso al camino "E2", secondo la procedura "Piano Gestione Odori" (rif. Documento interno "PT32", allegato 2: modulo di verifica dell'impianto "E2"), disponendo eventuali manutenzioni straordinarie dei principali componenti (cinghie, motore, girante, cuscinetti, pompe, valvole di apertura dei letti);
 - d. attuare la verifica giornaliera (eccetto festivi) del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento pertinenti i camini "E1" ed "E2" (rif. "Piano Gestione Odori", Documento interno "PT32", con compilazione del modulo "IT009", allegato 2C);
 - e. disporre la registrazione degli interventi di **manutenzione e controllo** di cui alle precedenti lettere a, b, c e d su appositi registri, che devono essere conservati per un anno a disposizione degli Enti preposti al controllo.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (CAMINI "E1" ED "E2")

6. Non è richiesto che lo SMCE sia utilizzato ai fini dei controlli da parte dell'Autorità (rif. art. 271, comma 17 D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.).
7. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, il Gestore, durante gli autocontrolli periodici delle emissioni dai camini "E1" ed "E2", effettua la verifica dei dati misurati dal SMCE (concentrazione del parametro C.O.T. negli effluenti in uscita dal camino "E1" e dallo stadio a carboni attivi pertinenti il camino "E2") correlandoli a quelli misurati con i metodi di cui al punto 17, e trasmette evidenza della sovrapposibilità dei risultati alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA.
8. Le registrazioni dei dati elementari acquisiti dallo SMCE devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

9. La data di avviamento degli impianti pertinenti il camino "E3" (decontaminazione / bonifica dei rifiuti contenenti amianto) deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA ed al sindaco del Comune di Orbassano con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D. Lgs. n°152/2006. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
10. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. n°152/2006 (autocontrolli iniziali) pertinenti il camino "E3" (decontaminazione / bonifica dei rifiuti contenenti amianto), il Gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime nelle più gravose condizioni di esercizio per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato. Gli autocontrolli iniziali delle emissioni dal camino "E5" (gruppo di trigenerazione) devono essere effettuati entro il 31/12/2021, con impianto operante nelle più gravose condizioni di esercizio, nel rispetto delle prescrizioni nn°15÷17.

PRESCRIZIONI PER IL GRUPPO DI TRIGENERAZIONE

11. I sistemi di produzione di energia elettrica e i sistemi di cogenerazione di potenza termica nominale superiore a 1 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
12. Si applicano le disposizioni relative al controllo ed al monitoraggio di cui al punto 5-bis dell'allegato VI alla Parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
13. Conformemente al punto 5-bis.3 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare, entro 8 ore, all'Autorità competente e all'A.R.P.A. Piemonte, le non conformità accertate nel monitoraggio di competenza (autocontrolli).

MONITORAGGIO E CONTROLLI PERIODICI ALLE EMISSIONI

14. Il Gestore deve procedere al rilevamento periodico degli effluenti gassosi, nelle più gravose condizioni di esercizio, rilevando i parametri riportati nel Quadro Emissioni con la frequenza ivi riportata (colonna "Frequenza Autocontrolli"). La frequenza di effettuazione degli autocontrolli decorre dalla data di effettuazione dell'ultimo autocontrollo.
15. La data di effettuazione degli autocontrolli iniziali e periodici deve essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Orbassano. È consentito al Gestore per motivate ragioni produttive o meteorologiche, differire i termini sopra stabiliti, inviando preventivamente apposita comunicazione all'Ente scrivente e al Dipartimento ARPA di Torino, in cui devono essere riportate le motivazioni che hanno causato il differimento, le eventuali azioni intraprese (se pertinenti) e le nuove date in cui saranno effettuati i campionamenti. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione degli autocontrolli periodici è il 30 giugno (se la periodicità cade nel primo semestre dell'anno) o il 31 dicembre (se la periodicità cade nel secondo semestre dell'anno).
16. I risultati degli autocontrolli iniziali e periodici devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche riportate alla sezione 9 ("Piano di monitoraggio e trasmissione dei dati") della presente Determinazione. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n°54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.Torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>
17. Per l'effettuazione degli autocontrolli iniziali e periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo dei vari parametri prescritti nel Quadro Emissioni sono quelli riportati nella tabella che segue:

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO / altre norme nazionali o internazionali
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017	
C.O.T. / C.O.T.N.M.*	UNI EN 12619:2013	
CO	UNI EN 15058:2017	ISO 12039:2019
NO _x (come NO ₂)	UNI 14792:2017	ISO 10849:1996
NH ₃	UNI EN ISO 21877:2020	
Composti solforici (espressi come H ₂ S)	UNI 11574:2015	UNICHIM 634 modificato **
HCN		NIOSH 7904 (campionamento) -

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO / altre norme nazionali o internazionali
		NIOSH 6010 (analisi)
HCl	UNI EN 1911:2010	
Cr	UNI EN 14385:2004	
PCDD / PCDF e PCB	UNI EN 1948:1-2-3/2006 – 4/2014	
Emissioni odorigene	UNI EN 13725:2004	
O ₂	UNI EN 14789:2017	ISO 12039:2001
Velocità e portata	UNI 16911-1:2013	ISO 10780:1994
*Allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. N°152/2006 e s.m.i.: n°3 campionamenti della singola durata di 30'.		
**UNICHIM 634:1984 (solo campionamento) + APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed. 21 th 2005, 4500-S2 - D		

Il gestore può utilizzare metodi differenti da quelli indicati purché garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. L'impiego di metodiche analitiche diverse rispetto a quelle indicate deve essere preventivamente validato da ARPA.

18. Deve essere oggetto di misurazione in continuo:

- la concentrazione di C.O.T. in corrispondenza della sezione di ingresso e di uscita dell'impianto di abbattimento afferente al camino "E1" (RTO);
- la concentrazione di C.O.T. in corrispondenza della sezione di ingresso e di uscita dello stadio a carboni attivi a servizio dell'impianto di abbattimento afferente al camino "E2".

La misurazione deve essere effettuata mediante idonei strumenti, opportunamente calibrati secondo la documentazione trasmessa dal gestore e depositata agli atti dell'Ente in intestazione. Per tali strumenti deve essere prevista la registrazione in continuo dei dati rilevati, secondo le modalità già in essere presso l'installazione.

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

19. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere previsti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
20. La sigla identificativa dei punti di emissione indicata nel quadro emissioni deve essere riportata in modo visibile sui rispettivi camini.

21. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto, ad esclusione dei camini non soggetti ad autorizzazione. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
22. Tutte le tubazioni di convogliamento delle emissioni in atmosfera a servizio degli impianti dell'installazione devono essere mantenute in efficienza e, a tal fine, sottoposte a periodici interventi manutentivi al fine di garantirne nel tempo la funzionalità.
23. Il Gestore deve escludere il convogliamento delle emissioni provenienti dal capannone di stoccaggio rifiuti confezionati ordinari o contenenti amianto (platea "PL28") al camino "E1" quando effettuata l'attività di decontaminazione / bonifica dei rifiuti contenenti amianto, con attivazione del camino "E3" (vd. prescrizione n°9). La posizione (apertura / chiusura) della valvola di sezionamento corrispondente deve essere resa in modo immediatamente visibile.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

R.T.O. (POST COMBUSTORE TERMICO RIGENERATIVO)

24. La temperatura degli effluenti all'interno della camera di combustione deve essere mantenuta ad un valore non inferiore a 850°C per un tempo di permanenza non inferiore ad 1 s.
25. La temperatura degli effluenti all'interno della camera di post-combustione, deve essere controllata tramite apposite sonde posizionate secondo quanto indicato nella documentazione progettuale depositata agli atti dell'Ente Scrivente. In aggiunta alle sonde già previste si prescrive che vengano installate altre due sonde, posizionandole ai lati opposti della camera di combustione.
26. Il controllo della temperatura deve avvenire in continuo e i dati rilevati dalle sonde devono essere registrati su un formato non modificabile da operatore e tenuti a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo per almeno un anno, presso l'installazione in oggetto.
27. Il sistema di controllo deve essere in grado di rilevare e registrare tutti i malfunzionamenti dell'RTO e della strumentazione accessoria di cui è dotato. Il sistema di controllo deve, inoltre, prevedere l'attivazione automatica di un allarme acustico e/o luminoso sul pannello di controllo.
28. Il sistema di controllo deve governare almeno le seguenti parti o strumentazioni dell'impianto:
 - valvole di controllo del funzionamento ciclico e del flussaggio di aria pulita per il lavaggio di ciascuna torre rigenerativa;
 - bruciatore principale;
 - sonde per il rilevamento in continuo della temperatura in camera di combustione, predisposte con un allarme corrispondente alle soglie di altissima e bassissima temperatura nella camera di combustione;
 - valvola di attivazione dell'impianto di emergenza a carboni attivi per in trattamento delle emissioni in caso di necessità di bypassare l'RTO.

TORRI DI LAVAGGIO AD UMIDO (ASSORBITORE “SCRUBBER”).

29. Le torri di lavaggio devono essere dotate di idonea strumentazione per la misura dei parametri di processo e di un sistema di dosaggio automatico dei reagenti nelle soluzioni di lavaggio, qualora previsti, come indicato negli elaborati progettuali allegati alla comunicazione del 29/6/2016, di prot. C.M.To. n. 80820 del 30/06/2016 e successive integrazioni. Le pompe di ricircolo a servizio degli “scrubber” devono essere dotate di un sistema di allarme che segnali eventuali interruzioni di funzionamento.
30. Entro 90 giorni dalla data di ricezione della presente autorizzazione, i segnali di blocco delle pompe di ricircolo delle soluzioni di lavaggio e delle pompe di dosaggio reagenti, di anomalia dei sensori di controllo (pHmetro e riduzione) delle soluzioni e dei sensori di livello reagenti/ liquido di lavaggio devono generare un allarme acustico e ottico per un intervento immediato dell'operatore atto a idonee verifiche ed al ripristino della funzionalità e conformità. L'operatore dovrà annotare gli eventi e gli interventi effettuati sul registro di cui al successivo punto 37
31. Con cadenza almeno mensile il gestore dovrà effettuare la verifica di taratura dei pH-metri e redox-metri nonché una verifica generale di funzionalità di tutti i dispositivi di controllo e di flusso dell'impianto di abbattimento ad umido.

FILTRI A CARBONE ATTIVO

32. I filtri a carbone attivo devono possedere le caratteristiche riportate nella documentazione progettuale depositata agli atti dell'Ente scrivente, con particolare riferimento al tempo di permanenza ed alla velocità di attraversamento. Al fine di evitare il desorbimento delle sostanze inquinanti adsorbite, la temperatura degli effluenti gassosi in ingresso ai filtri non deve essere superiore ai 45° e l'umidità relativa deve essere inferiore al 60%.
33. I carboni attivi devono essere sostituiti con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del carico inquinante rilevato periodicamente, tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato.
34. Il gestore deve compilare e rendere disponibile agli Organi di controllo e vigilanza un registro dedicato per ciascun adsorbitore a carboni attivi sul quale dovrà riportare la data di sostituzione, la quantità e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito. La periodicità di sostituzione dei carboni attivi afferenti al camino “E2” deve risultare coerente con gli esiti dei rilevamenti di C.O.T. in continuo di cui al precedente punto 18
Per il camino “E1_{EMERGENZA}” la tempistica di sostituzione dei carboni attivi deve essere valutata sulla base dei seguenti elementi:
 - al termine di ogni situazione di emergenza che ha reso necessaria l'attivazione del camino “E1_{EMERGENZA}” deve essere effettuata una valutazione del grado di saturazione del letto di carboni attivi tramite appositi test di laboratorio. Tale verifica va ripetuta prima dell'attivazione del camino “E1_{EMERGENZA}” (solo in caso di interventi programmati);

- deve essere annotato il tempo di funzionamento dell'abbattitore che, per previsione progettuale, non può superare le 400 ore di esercizio (calcolate come somma di ore di funzionamento dei singoli eventi di attivazione);
- presso la piattaforma deve essere presente un dispositivo portatile, sottoposto a periodica taratura, per il rilevamento del parametro C.O.T. a camino, utile a valutare in tempi brevi le caratteristiche qualitative delle emissioni derivanti dal camino "E1_{EMERGENZA}";

Sui registri di cui sopra devono essere annotate anche le informazioni sopra riportate. Tali registri dovranno essere conservati in stabilimento per almeno tre anni, insieme alle fatture di acquisto aventi rilevanza per la normativa fiscale delle nuove cariche di carbone attivo.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

35. In caso di guasto, malfunzionamento o interventi di manutenzione programmata dell'RTO, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti azioni:
- comunicazione all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Orbassano, entro le otto ore successive all'evento, dell'anomalia di funzionamento, della sua tipologia, degli interventi messi in atto per il ripristino di funzionamento e delle tempistiche previste per la sua risoluzione;
 - immediata sospensione delle attività di stabilimento le cui emissioni afferiscono all'RTO, e rimodulazione delle portate aspirate da quelle sezioni di stabilimento che non possono essere sospese (ad. es. impianto CFB), tenendo conto della necessità di garantirne comunque la captazione ed il trattamento nel sistema di emergenza;
 - attivazione del filtro a carboni attivi di emergenza, verificandone preventivamente il grado di saturazione tramite test di laboratorio e sulla base delle ore di funzionamento previste a progetto e di quelle di esercizio;
 - comunicazione all'Ente scrivente, ARPA Dipartimento di Torino e Sindaco del Comune di Orbassano, dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio.
36. In caso di guasto, malfunzionamento o interventi di manutenzione programmata degli altri impianti di abbattimento a servizio dell'installazione tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti azioni:
- comunicazione all'Ente scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino e Sindaco del Comune di Orbassano, entro le otto ore successive all'evento, dell'anomalia di funzionamento, della sua tipologia, degli interventi messi in atto per il ripristino di funzionamento e delle tempistiche previste per la sua risoluzione;
 - interruzione o rimodulazione delle attività di stabilimento per evitare o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, ridurre, le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione;

- comunicazione all'Ente scrivente, ARPA Dipartimento di Torino e Sindaco del Comune di Orbassano dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

REGISTRAZIONI

37. Il gestore deve annotare su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., gli eventi di interruzione del normale funzionamento dell'RTO e degli altri presidi di abbattimento a servizio dell'installazione e le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva. Tale registro deve essere conservato presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (DIFFUSE)

ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE:

- TRATTAMENTO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI / NON PERICOLOSI;
- TRITURAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI / NON PERICOLOSI;
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI;
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI.

PRESCRIZIONI

38. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
39. La gestione operativa del trituratore deve rispettare le procedure pertinenti le misure di prevenzione e di contenimento delle possibili emissioni odorogene (rif. procedura "IT 303" allegata al ns. prot. n°10321/RA4 del 29/01/2021).
40. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività condotte in area esterna più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (triturazione e movimentazione di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti.
41. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente spazzati e puliti, in conformità alla

procedura "IT 015" (ns. prot. n°10321/RA4 del 29/01/2021). Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento (rif. procedura "IT 014", ns. prot. n°10321/RA4 del 29/01/2021).

42. Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta dei materiali e conseguentemente la polverosità prodotta e le emissioni di sostanze aventi caratteristiche odorogene, rispettando perlomeno le procedure "IT 100", "IT 301" e "IT 302" (ns. prot. n°10321/RA4 del 29/01/2021). La movimentazione interna dei rifiuti deve essere conforme alla procedura "IT 013" (ns. prot. n°10321/RA4 del 29/01/2021).
43. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
44. Il Gestore deve rispettare le procedure adottate nel Piano di Gestione degli odori (rif. Documento "PT 32", ns. prot. n°10321/RA4 del 29/01/2021), così come integrato rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento. Il Gestore dovrà in oltre provvedere ad effettuare una caratterizzazione chimica delle emissioni dai camini E1e E2, con le tempistiche indicate al punto 8 del determinato, secondo modalità da concordarsi con il laboratorio olfattometrico di Arpa Piemonte. I risultati di tali autocontrolli devono essere trasmessi in conformità alla prescrizione n. 16 della presente Sezione.
45. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

SEZIONE 7 – BONIFICA

Presso il sito è in atto un procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui al Codice Anagrafe Siti da Bonificare n. 1660, che si è reso necessario avviare a causa di un modesto stato di alterazione delle acque sotterranee dell'acquifero profondo. Tale inquinamento è risultato riconducibile non tanto alle attività di stabilimento quanto al materiale storicamente interrato nel sottosuolo. Il progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MiSO), approvato dal Comune di Orbassano con DGC n. 182 del 04/11/2019, prevede il monitoraggio delle acque di falda ogni 4 mesi dai 17 piezometri presenti in sito (11 superficiali e 6 profondi), nonché il monitoraggio dei gas interstiziali ogni 3 mesi, attraverso una rete di pozzi di monitoraggio dei gas appositamente predisposta.

Gli interventi strutturali di MiSO approvati prevedono il mantenimento della pavimentazione già presente presso il sito, allo scopo di determinare una progressiva riduzione della contaminazione presente nelle matrici ambientali nonché a garantire condizioni di sicurezza per gli utilizzatori dell'area.

Prescrizioni specifiche per il monitoraggio dei gas interstiziali

1. **Con frequenza trimestrale** dovranno essere prelevati campioni dei **gas interstiziali** presenti nella zona non satura del sottosuolo mediante la rete di monitoraggio presente (n. 16 punti di campionamento), sui quali dovranno essere condotte analisi chimiche al fine di accertare la presenza di almeno i seguenti composti e parametri:

- metano;
- SOV;
- CO₂; O₂; H₂S, composti organici volatili; composti clorurati cancerogeni e non cancerogeni; clorobenzeni
- percentuale L.E.L. - limite inferiore di esplosività (%)

Le modalità di valutazione delle risultanze delle suddette attività di monitoraggio dei gas interstiziali e le procedure da adottare in caso di anomalia sono indicati in allegato 15 alle integrazioni del 29/01/2021, prot. CMTo n. 10321, trasmesse a seguito della Conferenza dei Servizi del 29 ottobre 2020, che ha definito alcuni marker specifici ed i relativi livelli di guardia, in relazione ai seguenti composti: *1,1 – dicloroetene, 1,2 – dicloropropano, 1,2,4 – trimetilbenzene, 1,3,5 – trimetilbenzene, Benzene, Cicloesano, Cis 1,2 – dicloroetilene, Clorobenzene, Esano, Etilbenzene, Isopropilbenzene, Isottano, m, o, p – xilene, Propilbenzene, Tetracloroetilene, Toluene, Tricloroetilene.*

2. Al momento del campionamento dovranno inoltre essere rilevati i seguenti parametri:
 - pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile (mm H₂O)
 - temperatura atmosferica (°C)
 - pressione atmosferica (mbar)

3. Per l'esecuzione dei rilievi devono essere possibilmente scelte le condizioni di maggiore rischio in relazione alla diffusione del gas con particolare riferimento ai periodi di repentino abbassamento della pressione atmosferica.
4. Qualora all'interno dei sistemi di monitoraggio fosse rilevata la presenza di condizioni di rischio (cioè contemporanea presenza di concentrazioni di metano > 1%, anidride carbonica > 1.5%, L.E.L. > 20%) si dovrà provvedere **tempestivamente** ad avvisare le Autorità Competenti, indicando i provvedimenti adottati ed in corso di adozione necessari per garantire condizioni di sicurezza presso l'impianto.
5. Le risultanze delle attività di monitoraggio dei gas interstiziali, salvo la rilevazione di eventuali anomalie da comunicare tempestivamente, devono essere trasmesse agli Enti con le modalità indicate alla Sezione 9 del presente Allegato.

Prescrizioni specifiche per il monitoraggio delle acque sotterranee

6. **Con frequenza quadrimestrale** dovrà essere effettuato il **monitoraggio delle acque sotterranee** della falda acquifera superficiale e profonda mediante analisi chimica delle acque prelevate dai pozzi piezometrici presenti presso l'installazione (11 superficiali e 6 profondi). Il monitoraggio dovrà prevedere almeno la rilevazione in sito dei seguenti parametri:
 - soggiacenza della falda (in m s.l.m.)
 - temperatura delle acque di falda
 - potenziale redox (Eh, mV)
 - temperatura atmosferica
 - presenza di prodotto libero flottante sulla superficiedevono essere inoltre registrati i seguenti dati:
 - data e ora di campionamento
 - nome o sigla dell'operatore
 - condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento
 - durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo
 - portata di campionamento
 - profondità di campionamento
 - aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.)
 - metodo dettagliato di conservazione del campione
7. Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio quadrimestrale devono essere effettuate le seguenti determinazioni chimico analitiche minime:

Parametro	u.m.
conducibilità elettrica	S/cm
pH	-
durezza totale	°F
alcalinità	mg/l CaCO ₃
cloruri	mg/l
solfati	mg/l
azoto ammoniacale	mg/l
ferro	mg/l
manganese	mg/l
nichel	mg/l
cromo totale	mg/l
rame	mg/l
zinco	mg/l
cadmio	mg/l
boro	mg/l
solventi organici aromatici (BTEX)	mg/l
solventi clorurati totali	mg/l
idrocarburi disciolti o emulsionati	mg/l
fenoli e derivati	mg/l
mercurio	mg/l
piombo	mg/l
arsenico	mg/l
idrocarburi policiclici aromatici	mg/l
Tetracloruro di Carbonio*	mg/l

* determinazione limitata ai punti di monitoraggio della falda profonda

8. Le modalità di valutazione delle risultanze delle suddette attività di monitoraggio delle acque sotterranee e le procedure da adottare in caso di superamento dei Livelli di Guardia sono indicati in allegato 15 alle integrazioni del 29/01/2021, prot. CMTo n. 10321, trasmesse a seguito della Conferenza dei Servizi del 29 ottobre 2020.
9. Le risultanze delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee, salvo la rilevazione di eventuali anomalie da comunicare tempestivamente, devono essere trasmesse agli Enti con le modalità indicate alla Sezione 9 del presente Allegato.

Verifica periodica delle opere strutturali di Messa in Sicurezza Operativa (MiSO)

10. Gli interventi strutturali di MiSO approvati prevedono il mantenimento della pavimentazione già presente presso il sito, la cui integrità e continuità deve essere verificata **con cadenza minima annuale**.
11. Le risultanze delle suddette verifiche devono essere trasmesse agli Enti con le modalità indicate alla Sezione 9 del presente Allegato.

SEZIONE 8 – CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL’ATTIVITÀ

- 1 Al verificarsi di eventi incidentali, malfunzionamenti e guasti degli impianti costituenti l’installazione e dei presidi di abbattimento delle emissioni nelle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ecc.), il gestore deve darne tempestiva⁹ comunicazione alla Direzione scrivente, all’ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Orbassano. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - tipologia dell’evento e stima della sua gravità;
 - accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per addivenire ad una sua tempestiva risoluzione, per quanto tecnicamente possibile;
 - indicazione delle ricadute stimate sulle emissioni dell’installazione nelle varie matrici a seguito dell’evento, con particolare riferimento al rispetto dei livelli di emissione stabiliti in AIA ed individuazione di autonome misure di salvaguardia necessarie per ripristinare la conformità o garantirla provvisoriamente;
- 2 il gestore deve preventivamente analizzare i possibili eventi incidentali che possono interessare l’installazione attraverso l’implementazione del Piano di Emergenza interno redatto ai sensi dell’art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. Il Piano è stato trasmesso alla Direzione in intestazione in data 29/01/2021, prot. CMTor n. 10321. Nel Piano sono state indicate, oltre alle principali situazioni di emergenza, anche le azioni da intraprendere e le comunicazioni da effettuare agli Enti competenti da coinvolgere per l’adozione di provvedimenti in materia igienico sanitaria o di protezione civile, fatto salvo quanto espressamente disposto dalla sopra citata norma di legge;
- 3 il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere revisionato annualmente, a decorrere dalla data di trasmissione, tenendo conto degli eventi che si sono verificati nel corso dell’anno precedente, dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei progressi tecnici legati alle misure da adottare in caso di incidenti, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie per garantire un’elevata protezione ambientale;
- 4 in caso di anomalie di funzionamento o interruzioni di servizio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera o delle linee di trattamento ad esse asservite, tali da non permettere il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera fissati nel PMC, il gestore ai sensi dell’art. 271 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. informa la Direzione in intestazione e l’ARPA Dipartimento di Torino entro e non oltre le otto ore successive all’evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l’insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le relative tempistiche. Gli interventi devono essere adottati senza ritardo;
- 5 in caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati impiegati nei processi, il gestore deve adottare tutte le procedure volte a contenere al massimo le immissioni di

⁹Ai fini del rispetto della presente prescrizione per tempestiva comunicazione si intende una comunicazione effettuata entro e non oltre 12 ore dall’evento, qualora non diversamente stabilito.

- inquinanti in ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile, l'assenza di fenomeni di inquinamento tali a peggiorare l'attuale stato ambientale. Dette procedure devono essere rese parte integrante del Piano di Emergenza di cui al precedente punto 5.2);
- 6 in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti, dovrà essere immediatamente dato avviso alla Direzione Scrivente e ad ARPA Dipartimento di Torino, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso;
 - 7 in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione via PEC (con un anticipo di almeno 60 giorni) alla Direzione scrivente. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti in impianto, alla dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l'installazione, secondo il Piano di Dismissione e relativo cronoprogramma trasmessi alla Direzione in intestazione in data 29/01/2021, prot. CMTo n. 10321 . La dismissione dell'impianto, secondo le modalità stabilite nel suddetto piano, non esonera il gestore dagli adempimenti previsti in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV del titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 8 l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

SEZIONE 9 – PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Il Gestore deve provvedere ad effettuare i controlli ed i monitoraggi delle emissioni secondo quanto riportato nel presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Orbassano. I dati di cui al successivo punto 9.2. dovranno essere trasmessi anche a SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La Direzione scrivente provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- i quantitativi complessivi di rifiuti ritirati e ceduti nell'anno solare precedente suddivisi per CER e per operazione di gestione/linea di trattamento, indicando il bacino di utenza e dando riscontro degli impianti di destinazione finale a cui i rifiuti sono stati conferiti;
- quantitativi e tipologie di rifiuti contenenti PCB eventualmente ritirati in impianto nell'anno di riferimento e gli impianti a cui sono stati destinati;
- con cadenza biennale, rispettando le tempistiche già in atto per effetto dei precedenti atti autorizzativi, deve essere effettuato il collaudo di tenuta idraulica delle vasche e dei bacini di contenimento presenti presso l'impianto e della vasca di raccolta delle acque meteoriche di cui alla precedente Sezione 4. I risultati dell'attività di collaudo devono essere riassunti in un'apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

SCARICHI IDRICI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico e tali da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- bilancio idrico e di massa di cui alla precedente Sezione 5;
- esiti degli autocontrolli allo scarico previsti ai punti 9 e 13 della precedente Sezione 5
- esiti dei monitoraggi di cui al punto 10 della Sezione 5 dell'Allegato (periodo

transitorio), qualora non ricompresi al punto precedente;

- certificati di taratura degli strumenti secondo quanto prescritto al precedente punto 19 della Sezione 5 dell'Allegato;
- analisi effettuate sui rifiuti derivanti dal trattamento, condotte secondo quanto disposto al punto 14 della Sezione 5 dell'Allegato;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico e tale da risultare leggibile da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- esiti degli autocontrolli iniziali e/o periodici previsti alla precedente Sezione 6 del presente Allegato (comprensiva degli autocontrolli di cui al punto 44 della Sezione 6);
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;
- principali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base del registro di cui al punto 5 della Sezione 6.

ACQUE SOTTERRANEE

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico e tale da risultare leggibile da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- esiti dei monitoraggi quadrimestrali di cui al punto 9 della Sezione 7 – Bonifica del presente Allegato

SUOLO

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- analisi periodiche dei gas interstiziali di cui al punto 5 della Sezione 7;
- dati relativi al monitoraggio dei cedimenti verticali di cui ai punti 1 e 4 della Sezione 1 del presente Allegato e confronto con i valori soglia di attenzione/allarme;
- verifica con cadenza minima annuale della integrità della pavimentazione esterna ed interna dell'area, in conformità agli interventi strutturali di MiSO approvata (di cui al punto 11 della Sezione 7 del presente Allegato).

ENERGIA

Deve essere trasmesso il dato relativo al consumo energetico per l'attività di trattamento chimico

fisico, elaborando un indicatore $K_{w_{consumati}}/Mg$ di rifiuto trattato.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Qualora si siano verificate delle situazioni di emergenza nel corso dell'anno di riferimento, deve essere trasmessa la revisione del piano di emergenza interno.

PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web

www.arpa.piemonte.gov.it.

ATTO N. DD 1327

DEL 30/03/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 65

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 225-4744/2021 DEL 24/09/2021 - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E RETTIFICA MERI ERRORI.

SOCIETÀ: Ambienthesis S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Cassanese n. 45 – 20090 Segrate (MI)

SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)

P.IVA: 02248000248 POS. n. 015817

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

- la Società Ambienthesis S.p.a. è titolare di un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione Dirigenziale 225-4744/2021 del 24/09/2021, rilasciata a seguito di riesame predisposto ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa alla Piattaforma Polifunzionale di gestione rifiuti di Strada Grugliasco Rivalta s.n. nel Comune di Orbassano;
- tra gli interventi di adeguamento necessari per soddisfare quanto previsto dalle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti, al punto 2 lettera a) del Determinato è stato disposto che *entro sei mesi dalla data di rilascio dell'AIA il gestore trasmetta uno studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi tecnici e/o di processo da effettuare sull'impianto di trattamento al fine di raggiungere allo scarico l'obiettivo di 1 mg/l (BAT-AEL) per il parametro Nichel fissato come limite massimo dalla BAT 20, Tab. 6.2. La realizzazione degli interventi individuati dovrà avvenire entro il 17/08/2022, termine ultimo di adeguamento alle BATC.* ;
- in data 28/12/2021 (prot. CMTo n. 146021 pari data) la società, a seguito di una prima fase di applicazione della D.D. n. 225-4744/2021, trasmetteva nota prot. n. PC175 DT/ce del 27/12/2021 in cui evidenziava la presenza di alcune incongruenze tra il contenuto dell'AIA in oggetto e la documentazione progettuale depositata, dettagliate nella nota stessa. Contestualmente la società richiedeva anche il reinserimento dell'operazione R5 *"Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche"* per la *linea di trattamento di inertizzazione* e per la *linea di valorizzazione di rifiuti solidi a matrice inerte*. La nota veniva successivamente integrata con alcune precisazioni in relazione alla portata del camino E5 in data 23/03/2022 prot. CMTo n. 40830 pari data;

- in data 01/03/2022, con nota di prot. C.M.To. n. 30674, la Ambientthesis S.p.a. trasmetteva una comunicazione di modifiche dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Le modifiche comunicate possono essere sinteticamente riassunte come segue:
 - proposta di un impianto in scala ridotta per il trattamento del nichel e contestuale richiesta di proroga per la trasmissione dello studio di fattibilità disposto con la D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021;
 - inserimento di due CER in ingresso al Gruppo Omogeneo 7;
 - ricollocazione dei serbatoi TK59 e TK60.

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate dalla Ambientthesis S.p.a. con nota del 01/03/2022, prot. C.M.To. n. 30674/2022 sono *non sostanziali* in quanto non rientrano nella fattispecie individuata all'art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per quanto riguarda le modifiche comunicate, l'istruttoria tecnico amministrativa ha evidenziato quanto segue:

Proposta di un impianto in scala ridotta per il trattamento del nichel e richiesta proroga trasmissione studio di fattibilità

A seguito di indagine di mercato, il gestore intende installare un impianto a resine a scambio ionico a valle del processo chimico-fisico-biologico, prima dello scarico, tra lo stadio di polmonazione attuato nel TK 94 e la batteria di filtri a sabbia e carboni della linea dei liquidi.

L'impianto sarà costituito principalmente da due colonne caricate con la resina selettiva a scambio ionico, della portata di circa 250 l/h ciascuna. Le due colonne funzioneranno in modo alternato, in modo tale da garantire la continuità di trattamento quando sono, alternativamente, in rigenerazione.

In merito si accoglie favorevolmente tale proposta, evidenziando che la stessa è volta ad ottemperare a quanto previsto nel provvedimento di riesame, ovvero a migliorare la resa di abbattimento dell'impianto CFB in relazione al parametro nichel al fine di adeguarlo al BAT-AEL. Viste le motivazioni addotte, si ritiene altresì accoglibile la richiesta di prorogare al 23/07/2022 la scadenza per la presentazione dello studio di fattibilità di cui al punto 2 lettera a) della D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, mentre si ribadisce che la realizzazione degli interventi individuati dovrà avvenire improrogabilmente entro il 17/08/2022. Valuti pertanto il gestore di regolare opportunamente la durata della fase di studio al fine di disporre successivamente delle tempistiche necessarie alla realizzazione dell'intervento entro la data fissata.

Modifica dei gruppi omogenei di miscelazione

la modifica proposta ai gruppi omogenei di miscelazione già autorizzati presso la Piattaforma si riferisce all'introduzione di due nuovi codici EER nel gruppo omogeneo 7 – rifiuti solidi di varia origine

In merito non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta formulata da Ambientthesis.

Ricollocazione dei serbatoi TK59 e TK60

Tali serbatoi sono previsti per l'immagazzinamento dell'acqua proveniente dall'impianto di trigenerazione, acqua da utilizzare per processi gestionali secondari (es. lavaggio piazzali, irrigazione, lavaggio ruote) all'interno dell'installazione.

La collocazione di questi due serbatoi, come da autorizzazione attuale, essendo molto distante dal gruppo di trigenerazione, non ne ha tuttavia permesso il collegamento idraulico. Inoltre in questi anni la società ha valutato che è sufficiente l'accumulo di queste acque all'interno di un solo serbatoio, pertanto il gestore intende:

adibire solo il TK 59 allo stoccaggio delle acque di risulta dal trigeneratore e, per migliorarne la funzionalità logistica ed operativa, collocarlo sul retro di VS 11

adibire il serbatoio TK60 allo stoccaggio di acqua industriale e collocarlo vicino ai serbatoi dell'antincendio,

al fine di aumentare le riserve di acqua in caso di emergenza

In merito si prende atto di quanto comunicato dal gestore e non si rilevano elementi ostativi;

- per le modifiche comunicate, il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento l'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. in caso di richiesta di documentazione integrativa. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento in oggetto non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- le modifiche proposte non variano la capacità di immagazzinamento utilizzata come riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non è quindi necessario procedere all'integrazione delle polizze fideiussorie già prestate.

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche comunicate dalla Ambientthesis S.p.a. in data 01/03/2022, prot. C.M.To. n. 30674;
- aggiornare, conseguentemente, l'AIA di cui alla D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 al fine di adeguarla alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento, relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del medesimo;
- accogliere la richiesta di proroga al 23/07/2022 per la trasmissione dello studio di fattibilità disposto con la D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, mantenendo invariata la data di realizzazione degli interventi individuati al 17/08/2022;
- rettificare, col presente atto, le incongruenze evidenziate dalla società con nota prot n. PC175 DT/ce del 27/12/2021, dovute a errori materiali intervenuti durante la redazione dell'AIA;
- non accogliere la richiesta di reinserimento dell'operazione R5 nell'AIA vigente, in quanto l'operazione di recupero nel caso specifico deve essere ricondotta all'operazione R12 già autorizzata, come meglio specificato in premessa;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA n. 225-4744/2021 del 24/09/2021.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla società Ambienthesis S.p.a. in data 01/03/2022, prot. C.M.To. n. 30674;
2. di rettificare, col presente atto, le seguenti incongruenze evidenziate dalla società con nota prot n. PC175 DT/ce del 27/12/2021, dovute a errori materiali intervenuti durante la redazione dell'AIA:
 - a pag. 4 di 81 - Sezione 2.1 - PRESCRIZIONI IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI GIÀ APPROVATI CON ATTI AUTORIZZATIVI PREGRESSI: il consolidamento della PL30 viene ancora dichiarato come in fase di progettazione esecutiva/realizzativa. Si prende atto che lo stesso è già stato realizzato ed i lavori sono terminati in data 28 febbraio 2014;
 - a pag. 10 di 81 è riportato *“Il refluo depurato proveniente dalla flottazione può essere sottoposto ad una batteria di filtri a sabbia (TK79A e TK79B) e a carbone attivo (TK82 e TK83) dai quali il refluo viene avviato alla vasca di polmonazione VS19B o al serbatoio TK94.”*: per mero errore è stata omessa l'indicazione della vasca di polmonazione denominata VS19A, che precede la VS19B;
 - a pag. 11 di 81 nell'elenco dei serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi autorizzati, viene menzionato il TK 54 che è fuori servizio. La dicitura corretta è: *“serbatoi da TK 55 a TK58”*;
 - a pag. 42 di 81, punto 3.4 - POTENZIALITÀ E CAPACITÀ DELL'IMPIANTO nella tabella è omessa per mero errore la linea Stoccaggio, avente capacità di 9240 m³, così come già autorizzata nell'AIA n. 47-7393/2014 del 06/03/2014 e s.m.i. La capacità massima di stoccaggio riportata a pag. 43 di 81 tiene comunque conto di tale stoccaggio ed è pertanto corretta;
 - a pag. 69 di 81 alla prescrizione n. 25 è riportato *“In aggiunta alle sonde già previste si prescrive che vengano installate altre due sonde, posizionandole ai lati opposti della camera di combustione”*. Si prende atto che tali sonde sono già in uso come da relazione di collaudo finale del 27/05/2019;
 - a pag. 75 di 81 alla prescrizione n. 6 vengono indicati complessivamente n. 17 pozzi piezometrici presenti presso l'installazione di cui n. 11 superficiali e n. 6 profondi. Si specifica che il PZ1 è di proprietà della Regione Piemonte e pertanto Ambienthesis è tenuta ad effettuare il monitoraggio prescritto sui restanti 16 piezometri;
 - in relazione al camino E5, si rettifica il valore di portata di 1930 Nm³/h erroneamente indicato nel quadro emissivo a pag. 64 di 81 con il corretto valore di 2.500 Nm³/h;
3. di aggiornare, conseguentemente, l'AIA di cui alla D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 al fine di adeguarla alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento, relativamente agli aspetti indicati e a quelli dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del medesimo;
4. di annullare quanto disposto al punto 2. lettera a) della D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 e di sostituirlo con il seguente:
a) entro il 23/07/2022 il gestore trasmetta un studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi tecnici

e/o di processo da effettuare sull'impianto di trattamento al fine di raggiungere allo scarico l'obiettivo di 1 mg/l (BAT-AEL) per il parametro Nichel fissato come limite massimo dalla BAT 20, Tab. 6.2. La realizzazione degli interventi individuati dovrà avvenire entro il 17/08/2022;

5. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 ove non in contrasto con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 30/03/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento all'allegato all'AIA n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

le righe della tabella di cui al punto 3.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI dell'allegato alla D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, dove sono riportate le tipologie di rifiuti di cui è autorizzato il conferimento in impianto, relative ai CER sotto indicati, sono sostituite dalle corrispondenti righe contenute nella seguente tabella:

CER	Descrizione	HS	CFB	STO	SOLIDI		GRUPPI OMOGENEI
					SESI	SIVAR	
100211	* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli			X	X	X	6,7,17
160506	* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	X		2,4,7

ATTO N. DD 4217

DEL 17/08/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 174

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 225-4744/2021 DEL 24/09/2021 E S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO.
SOCIETÀ: Greenthesi S.p.a.
SEDE LEGALE: Via Cassanese n.45 – 20090 Segrate (MI)
SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)
P.IVA: 02248000248 POS. n.015817

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino (*nel seguito indicata per brevità come CMTo*) n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 è stata rilasciata alla Società Ambientthesis SpA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per riesame a seguito dell'emanazione delle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti pubblicate in data 17/8/2018, così come previsto dal Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'installazione di Strada Grugliasco Rivalta s.n., nel Comune di Orbassano, autorizzazione successivamente volturata con D.D. n. 199-3392/2022 del 07/07/2022 a Greenthesi SpA;

CONSIDERATO CHE:

- presso l'installazione è attivo un punto di scarico recapitante in pubblica fognatura e quindi qualificabile come *scarico indiretto* secondo la definizione riportata nel documento di riferimento delle BATC;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa condotta al fine di valutare lo stato di applicazione delle BAT Conclusions sull'installazione, ha portato a fissare alcuni interventi di adeguamento a carico del gestore, da effettuarsi entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle stesse, ovvero entro il 17/08/2022, in particolare, in merito agli scarichi idrici ed al monitoraggio delle emissioni in acqua, per cui la BAT 20, alla tabella 6.2, prevede livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) più restrittivi per alcune sostanze rispetto ai limiti previsti dalla Tab. 3 Allegato V della Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in pubblica fognatura;
- nella documentazione integrativa trasmessa dalla società nel procedimento di riesame, si evidenziava il rispetto allo scarico dei limiti previsti dai BAT-AEL ad esclusione del parametro *nichele*. Per questo metallo, il limite previsto dalla Tab. 3 Allegato V della Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è di 4 mg/l, mentre il valore più alto previsto dai BAT-AEL è 1 mg/l. La società dichiarava di intraprendere nel

transitorio uno studio per individuare quali implementazioni tecnologiche e/o di processo dovessero essere attuate al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla BAT 20;

- con la D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, al punto 2 lettera a) del dispositivo, veniva pertanto prescritto che:

“a) entro sei mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento, il gestore trasmetta un studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi tecnici e/o di processo da effettuare sull'impianto di trattamento al fine di raggiungere allo scarico l'obiettivo di 1 mg/l (BAT-AEL) per il parametro nichel fissato come limite massimo dalla BAT 20, Tab. 6.2. La realizzazione degli interventi individuati dovrà avvenire entro il 17/08/2022.”

- in data 01/03/2022, con nota di prot. C.M.To. n. 30674, la società trasmetteva una comunicazione di modifica dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevedeva anche l'installazione di un impianto in scala ridotta per il trattamento del nichel e contestuale richiesta di proroga per la trasmissione dello studio di fattibilità previsto dalla D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021;
- con D.D. n. 65-1327/2022 del 30/03/2022 veniva accolta la richiesta di proroga di trasmissione dello studio di fattibilità, fissando la nuova scadenza al 23/07/2022;
- in data 22/7/2022, prot. CMTo n. 098729/2022, e a seguito di incontri interlocutori presso gli uffici di Città Metropolitana, Greenthesi spa provvedeva a trasmettere quanto prescritto ossia uno studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi tecnici e di processo per l'abbattimento della concentrazione di nichel allo scarico;
- il suddetto studio argomentava in modo articolato e puntuale circa le possibili soluzioni di processo e/o impiantistiche al fine di trovare una modalità di abbattimento del nichel prima dello scarico in fognatura che permetta di rispettare il limite di 1 mg/Nm³, così come indicato quale range superiore nei BAT-AEL e quale limite imposto in AIA allo scarico in pubblica fognatura a far data dal 17/08/2022;
- a seguito delle suddette verifiche, la società concludeva che “ *il percorso tecnico e sperimentale condotto dimostra che la peculiare matrice dei reflui trattati presso l'installazione è tale da interferire pesantemente con le tecniche di rimozione del nichel suggerite dalle BAT ed, allo stato delle tecnologie odierne disponibili, non vi è modo di garantire il rispetto del nuovo limite....*”. La Greenthesi SpA avanza pertanto la richiesta di fissare un limite allo scarico in fognatura per il parametro nichel, pari a 2 mg/l, comunque più restrittivo rispetto all'attuale limite fissato dalla Tab. 3 dell'Allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pari a 4 mg/l;
- con nota prot. n. 74785 del 16/08/2022 Arpa trasmetteva parere in merito alla richiesta di deroga avanzata dalla società, concludendo che “ *Fatta salva diversa interpretazione da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato, competente per la rete destino del refluo, si ritiene che dal punto di vista ambientale sia ammissibile la concessione della deroga allo scarico per il parametro nichel nella misura di 2 mg/l, in considerazione degli approfondimenti sperimentali effettuati dall'istante e dell'implementato regime di controllo dei reflui dell'impianto*”;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 29-sexies, comma 9-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dispone che: “ *In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli*

allegati del presente decreto, laddove applicabili.”

- Smat, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, nulla ha eccepito rispetto a quanto richiesto da Greenthesis SpA;

RITENUTO:

- stante le argomentazioni riportate dalla società in relazione alla richiesta di che trattasi nonché alle evidenze tecnico sperimentali fornite a supporto della stessa, di poter accogliere la richiesta di deroga presentata.

Visti:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc, Allegato XII-bis alla Parte II "Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis", Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

DETERMINA

1. di fissare, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis del D.Lgs. 152/06, per i reflui in uscita dall'installazione della società Greenthesis SpA, sita in Strada Grugliasco Rivalta s.n. a Orbassano, per il parametro nichel, a far data dal 17/08/2022, il valore limite allo scarico pari a 2 mg/l, meno restrittivo rispetto al BAT-AEL previsto dalla Tab. 6.2 della BATC 20, per le motivazioni riassunte in premessa e meglio esplicitate in allegato, parte integrante del presente provvedimento;
2. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. ove non in contrasto con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 17/08/2022

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini per Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Deroga ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

1. Normativa di riferimento

- Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc - Allegato XII-bis alla Parte seconda "Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis";
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

2. Oggetto delle deroghe

A seguito delle risultanze dello studio di fattibilità condotto dalla società Greenthesis SpA¹ per l'individuazione degli interventi tecnici e/o di processo da effettuare sull'impianto di trattamento al fine di raggiungere allo scarico l'obiettivo di 1 mg/l per il parametro nichel (Tab. 6.2 BAT 20), la deroga accordata è:

Emissioni indirette in un corpo idrico ricettore (BAT 20):

Punto di scarico	Parametro	BAT-AEL media giornaliera (Tab. 6.2 BAT 20)	Frequenza di monitoraggio BAT 7	Valore Limite Tab. 3, All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 (scarico in rete fognaria)	Valore Limite autorizzato - media giornaliera	Frequenza di monitoraggio autorizzata
PZ17	Ni	0,05-1 mg/l	Giornaliera	4 mg/l	2 mg/l	mensile

¹ trasmesso in data 22/7/2022, prot. CMTo n. 098729/2022

3. Valutazioni tecniche

Si riportano le ragioni delle scelte, il risultato delle valutazioni e la giustificazione delle condizioni imposte per l'inquinante oggetto di deroga, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tipologie di reflui trattati nell'installazione

Nell'impianto di trattamento reflui acquosi della Greenthesi S.p.A. di Orbassano vengono conferiti rifiuti "complessi" ovvero tipologie di rifiuti anche pretrattati che, per variabilità della matrice, per l'importanza del carico inquinante, per presenza contestuale di inquinanti di natura organica ed inorganica, necessitano per il loro trattamento di una specifica combinazione di tecnologie quali:

sedimentazione, precipitazione, chiari-flocculazione, ossidazione biologica, nitrificazione/denitrificazione, filtrazione su sabbia e carboni attivi al fine di renderli conformi allo scarico indiretto in corpo idrico ricevente. Trattasi prevalentemente di acque da pretrattamento industriale di aziende meccaniche; soluzioni di lavaggio, percolati, reflui pretrattati da industria chimica organica, inchiostri, pitture, vernici, acque da pretrattamenti chimico-fisico, ecc.

Speciazione del nichel

Il nichel è un metallo ampiamente utilizzato nell'industria manifatturiera per processi industriali sia di base che avanzati. Data l'importanza industriale del nichel, numerosi sono i rifiuti sia solidi che liquidi che presentano contaminazioni derivanti dalla presenza di varie specie di nichel.

Per quel che concerne il trattamento di depurazione di reflui acquosi contaminati da nichel la rimozione di specie insolubili quali metallo, ossidi, carbonati, idrossidi avviene semplicemente mediante processi di sedimentazione.

Per i composti altamente solubili quali solfati, cloruri, nitrati la rimozione del nichel in forma ionica può essere effettuata mediante processi chimico-fisici di precipitazione e coagulazione tipicamente utilizzando la combinazione cloruro ferrico/calce con formazione di idrossido di nichel insolubile a pH 10-11, rimosso successivamente per sedimentazione.

Per quel che concerne le forme solubili, il Ni^{2+} ha spiccata tendenza a formare un numero enorme di complessi (composti di coordinazione). Di particolare importanza in relazione alle caratteristiche merceologiche ed analitiche dei reflui trattati presso l'impianto rivestono i complessi con gli acidi carbossilici, con l'ammoniaca, con i tensioattivi e con l'EDTA.

La particolare attitudine del nichel a formare complessi ha conseguenze sull'efficacia dei sistemi di rimozioni attualmente disponibili. Più nel dettaglio:

- la formazione di complessi diminuisce la disponibilità del nichel ionico (Ni^{2+}) ad essere rimosso mediante processi chimico fisici quali la precipitazione o chiari-flocculazione;
- la presenza di complessi estremamente solubili nei reflui rende inapplicabili anche tecniche di rimozione basate su processi meccanici di filtrazione: es. nano od ultrafiltrazione;
- la formazione di complessi molto stabili rende poco performanti, per l'instaurarsi di meccanismi di competitività, l'utilizzo di resine chelanti.

L'elevata presenza nelle tipologie di reflui storicamente trattati da Greenthesi di specie chimiche complessanti e la spiccata tendenza del nichel a formare composti di coordinazione stabili,

determinano una difficoltà intrinseca nella rimozione di tale elemento nell'ottica del raggiungimento del limite fissato dalle BAT-AEL a 1 mg/l.

In base al valore massimo del nichel misurato sullo scarico in pubblica fognatura nel corso del 2021 e dell'incertezza analitica associata alla determinazione del parametro, si considera adeguata allo scopo prefissato dalla BAT20 la tecnica in grado di garantire, preliminarmente ad una sua valutazione economica, un rendimento di rimozione di almeno il 60%.

Tecniche per l'abbattimento del nichel

Stante le considerazioni sopra esposte, Greenthesi ha indirizzato lo studio su interventi tecnici e/o di processo volti a trattare le specie solubili del nichel. Nello specifico ha valutato e sperimentato:

- ✓ l'implementazione del trattamento chimico-fisico attraverso additivazione di Sodio solfuro,
- ✓ l'inserimento a valle della filtrazione su carboni attivi di un ulteriore trattamento di "affinamento" mediante passaggio su resine chelanti su impianto pilota in scala ridotta.

Esito delle prove con Na₂S

Il solfuro di sodio è utilizzato nel trattamento dei rifiuti sia liquidi che solidi per la precipitazione dei metalli ivi compreso il nichel, data la loro tendenza a formare solfuri caratterizzati da bassissima solubilità e facilmente rimovibili per sedimentazione.

Le prove condotte hanno tuttavia evidenziano che anche per concentrazioni significative di Solfuro di sodio, 5 ‰ (p/p) il rendimento di rimozione medio si attesti sul 35%, ben al di sotto dell'obiettivo minimo del 60%.

Oltre a questo, è corretto considerare i seguenti svantaggi nell'utilizzo di tale reagente:

- la produzione di odori molesti, stante la capacità del solfuro di sodio, se posto a contatto con l'umidità o con soluzioni anche debolmente acide, di formare acido solfidrico. Inoltre l'eccesso di solfuro immesso nel chimico fisico, arriverebbe nella sezione biologia dell'impianto e, combinandosi con le molecole organiche lì presenti, ovvero partecipando a residuali processi biologici, potrebbe portare alla formazione di mercaptani ed altri composti organo-solfurati a catena più o meno corta che si accumulerebbero nei fanghi inspessiti in uscita dal trattamento, conferendo a questi ultimi un'indesiderabile impatto odorigeno;
- problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori, viste le caratteristiche di pericolosità ascrivibili alla sua elevata tossicità.

Trattamento mediante resine chelanti – Prove su impianto pilota

Lo scambio ionico mediante resine è una tecnologia utilizzabile per la rimozione di metalli solubili, anioni (alogenuri, solfati, nitrati o cianuri), ammine, ammine quaternarie e alchil-solfati.

Esistono resine più o meno specifiche o più o meno selettive per inquinante o classi di inquinanti da rimuovere. Per quel che concerne il nichel è stata utilizzata, a detta della società, la resina più performante a tal scopo presente sul mercato.

L'impianto pilota sperimentale con resine a scambio ionico è stato concepito come ulteriore stadio di finitura del refluo trattato e collocato a valle del processo chimico-fisico-biologico, dopo la fase di filtrazione a sabbia/carbone e prima dell'immissione nel serbatoio di polmonazione TK94.

Sono state eseguite prove alimentando l'impianto pilota nel periodo compreso tra l'11 maggio ed il 30 giugno. Le condizioni tecniche dell'impianto, del contesto aziendale e del refluo immesso al trattamento sono state ritenute rappresentative ai fini della correttezza e significatività della sperimentazione condotta.

Le prove sperimentali condotte con l'impianto pilota hanno prodotto risultati deludenti, garantendo abbattimenti mediamente dell'ordine del 20%, ma caratterizzati anche da una notevole variabilità che, in alcuni casi, ha visto l'efficienza scendere al di sotto del 10%. Alla luce di questa insufficiente risposta, il fornitore della resina ha suggerito che il nichel potesse essere presente nel refluo in forma complessa e, di conseguenza, di estendere la sperimentazione, additivando il flusso con un reagente decomplessante.

È stato valutato l'utilizzo di decomplessante preliminarmente al passaggio sulle resine per favorire la formazione di nichel ionico e contestualmente aumentare il quantitativo di metallo adsorbibile da parte delle resine.

Sempre nel tentativo di decomplessare il nichel preliminarmente al passaggio sulle resine si sono effettuate prove di correzione del pH del refluo in uscita dai C.A. mediante aggiunta di aliquote di soluzioni di NaOH.

Le prove condotte evidenziano come il rendimento medio di rimozione del nichel si attesti sul 20-21 %, ben al di sotto dell'obiettivo minimo del 60% individuato.

La valutazione dei costi ha evidenziato, al di là dell'oneroso investimento impiantistico per la realizzazione dello "skid" a resine, un incremento dei costi di trattamento pari a circa 3 €/t legati alla rigenerazione delle resine; costi che arriverebbero a circa 8 €/t se si verificasse la necessità di rigenerazione delle resine contenute in tutti e 3 gli scambiatori dello "skid".

Dal punto di vista degli impatti ambientali, a fronte dei risultati non confortanti emersi dalle prove, il consumo di reagenti e l'elevato consumo d'acqua di lavaggio per la rigenerazione delle resine non giustifica il ridotto effetto di rimozione del nichel.

Occorre inoltre considerare che i reflui decadenti dalla rigenerazione delle resine devono comunque necessariamente essere sottoposti a trattamento, con conseguente reintroduzione del nichel rimosso dalle resine nel ciclo di trattamento e, come conseguenza della rigenerazione, restituito in forma solubile nel refluo di lavaggio.

Conclusioni

L'insieme degli aspetti sopra esposti porta a considerare tecnologicamente e ambientalmente non sostenibile l'inserimento di un trattamento di abbattimento di tale parametro, anche in considerazione che già attualmente le performance impiantistiche garantiscono il raggiungimento di valori di concentrazione di nichel allo scarico inferiori a 2 mg/l.

Trova applicazione il seguente punto dell'Allegato XII-bis alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06:

b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai Bat-Ael non garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione, significativi effetti benefici nello specifico contesto ambientale, mentre di contro richiede notevoli investimenti da parte del gestore.

ATTO N. DD 103

DEL 11/01/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 7

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 225-4744/2021 DEL 24/09/2021 E S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO.

SOCIETÀ: Greenthesis S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Cassanese n.45 – 20090 Segrate (MI)

SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)

P.IVA: 02248000248 POS. n.015817

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino (*nel seguito indicata per brevità come CMTò*) n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. è stata rilasciata alla Società Greenthesis SpA già Ambientthesis SpA, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per riesame, a seguito dell'emanazione delle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili), per le attività di trattamento dei rifiuti, pubblicate in data 17/8/2018, così come previsto dal Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'installazione di cui in oggetto;
- alla Sezione 7 – BONIFICA dell'allegato alla D.D. 225-4744/2021 del 24/09/2021 sono previste, tra le altre, specifiche prescrizioni per il monitoraggio delle acque sotterranee, da effettuarsi mediante campionamento dei piezometri presenti presso l'installazione. Al punto 7 sono indicati i parametri chimici minimi che devono essere determinati e tra questi non sono presenti composti appartenenti famiglia dei perfluoroalchilici (PFAS).

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dell'attività di controllo prevista per le aziende in possesso di autorizzazione integrata ambientale, nelle date 13 e 17 aprile 2023, Arpa ha effettuato - in contraddittorio con il gestore - una campagna di campionamento di 10 dei 17 piezometri presenti all'interno ed all'esterno dell'installazione, procedendo alla determinazione, oltre che dei parametri previsti alla sezione 7 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), anche di alcuni analiti appartenenti alla famiglia dei PFAS;
- con nota prot. CMTò n. 158095/2023 del 09/11/2023, Arpa ha trasmesso a questo Dipartimento gli esiti analitici della campagna di monitoraggio, rilevando la presenza di alcuni PFAS in 6 dei 10 piezometri campionati e riscontrando il superamento del limite per il parametro PFOA nel piezometro di valle PZ19 (limite di cui al D.M. 6/7/2016 pari a 0,5 µg/l) ed il superamento del limite di riferimento (di cui al parere ISS n. 13637 del 02/05/2019 pari a 0,1 µg/l) per il parametro C6O4 nei piezometri PZ19 e PZ13. Con la

medesima nota ha rilevato come “*debba essere valutata la situazione ambientale dell'area esterna allo stabilimento effettuando ulteriori campionamenti volti ad individuare l'eventuale "pennacchio" inquinante generato dalla possibile fuoriuscita delle sostanze dallo stabilimento in oggetto stante l'assenza dei composti in parola nei piezometri di monte dello stabilimento. Si ritiene inoltre necessario rivalutare gli analiti interessati dal piano di monitoraggio piezometrico di controllo della bonifica al fine di porre in atto altre eventuali misure di contenimento*”.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dispone che: “ *l'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione*”.

RITENUTO PERTANTO:

- stante quanto rilevato da ARPA in fase di attività di controllo nonché le argomentazioni riportate nella nota prot. n. 158095/2023 del 09/11/2023, di integrare l'elenco dei parametri chimici minimi che devono essere determinati nelle acque sotterranee così come riportati al punto 7. della SEZIONE 7 – BONIFICA dell'allegato alla D.D. 225-4744/2021 del 24/09/2021 con i seguenti composti appartenenti alla famiglia dei PFAS, ossia: PFOA, PFOS, PFBS, PFHxA, PFPeA, HFPO-DA, cC6O4;
- di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021, per quanto non in contrasto con la presente.

DATO ATTO:

- che, con nota prot. n. 00175033 del 12/12/2023, la Direzione scrivente ha provveduto ad informare il gestore che veniva avviato d'ufficio il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento di aggiornamento della D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo PEG 0902Ob19 "Autorizzazione integrata ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale" del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di aggiornare, sulla base delle risultanze dell'attività di controllo svolte da ARPA nelle date 13 e 17 aprile 2023 come meglio argomentate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. già volturata alla Società Greenthesys S.p.A., integrando l'elenco dei parametri chimici minimi che devono essere determinati nelle acque sotterranee (così come riportati al punto 7 della SEZIONE 7 – BONIFICA dell'allegato) con i parametri PFOA, PFOS, PFBS, PFHxA, PFPeA, HFPO-DA, cC6O4, come meglio dettagliato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di annullare pertanto i punti 7 e 8 paragrafo "Prescrizioni specifiche per il monitoraggio delle acque sotterranee" della SEZIONE 7 –BONIFICA di cui all'Allegato alla D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. e di sostituirli con quelli dell'allegato alla presente determinazione;
3. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
4. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
5. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. ove non in contrasto con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 11/01/2024

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

Modifiche apportate con il presente atto all'Allegato alla D.D. n. 225-4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i.

SEZIONE 7 –BONIFICA

paragrafo **Prescrizioni specifiche per il monitoraggio delle acque sotterranee**

si annullano i p.ti 7 e 8 e si sostituiscono con i seguenti:

7. Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio quadrimestrale devono essere effettuate le seguenti determinazioni chimico analitiche minime:

Parametro	u.m.
conducibilità elettrica	S/cm
pH	-
durezza totale	°F
alcalinità	mg/l CaCO ₃
cloruri	mg/l
solfati	mg/l
azoto ammoniacale	mg/l
ferro	mg/l
manganese	mg/l
nichel	mg/l
cromo totale	mg/l
rame	mg/l
zinco	mg/l
cadmio	mg/l
boro	mg/l
solventi organici aromatici (BTEX)	mg/l
solventi clorurati totali	mg/l
idrocarburi disciolti o emulsionati	mg/l
fenoli e derivati	mg/l
mercurio	mg/l
piombo	mg/l
arsenico	mg/l
idrocarburi policiclici aromatici	mg/l
Tetracloruro di Carbonio*	mg/l
PFOA **	µg/l
PFOS **	µg/l
PFBS **	µg/l
PFHxA **	µg/l
PFPeA **	µg/l
HFPO-DA	µg/l
cC6O4 ***	µg/l

* determinazione limitata ai punti di monitoraggio della falda profonda

** limiti di cui al D.M. 6/7/2016 colonna *VALORI SOGLIA*

*** limite di cui al parere ISS n. 13637 del 02/05/2019 pari a 0,1 µg/l

8. ad esclusione dei parametri PFOA, PFOS, PFBS, PFHxA, PFPeA, cC6O4 (per i quali la direzione scrivente si riserva di apportare eventuali variazioni ai limiti qualora nell'ambito del procedimento di bonifica in capo al Comune venissero definiti specifici obiettivi), le modalità di valutazione delle risultanze delle suddette attività di monitoraggio delle acque sotterranee e le procedure da adottare in caso di superamento dei Livelli di Guardia sono indicati in allegato 15 alle integrazioni del 29/01/2021, prot. CMTo n. 10321, trasmesse a seguito della Conferenza dei Servizi del 29 ottobre 2020.

ATTO N. DD 4567

DEL 14/08/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 250

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 4744/2021 DEL 24/09/2021 E S.M.I.
- PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL
D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
SOCIETÀ: Greenthesi S.p.a.
SEDE LEGALE: Via Cassanese n.45 – 20090 Segrate (MI)
SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. - 10043 Orbassano (TO)
P.IVA: 02248000248 POS. n.015817

- con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino (*nel seguito indicata per brevità come CMTo*) n. 4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. è stata rilasciata alla Società Greenthesi SpA (nel seguito Greenthesi) già Ambientthesis SpA, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per riesame, a seguito dell'emanazione delle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti, pubblicate in data 17/8/2018, così come previsto dal Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'installazione di cui in oggetto. L'AIA è stata successivamente oggetto di modifica/aggiornamento con le D.D. n. 65-1327/2022 del 30/03/2022, D.D. n. 174-4217/2022 del 17/08/2022 e D.D. n. 7-103/2024 del 11/01/2024 ;
- in data 09/04/2025, prot. CMTo 62107/2025, la società ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies c. 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., richiedendo, in sintesi:
 - di inserire in autorizzazione la vasca esterna VS20C, omessa in AIA per mero errore e di esplicitare in autorizzazione il tipo di utilizzo di ciascuna vasca esterna;
 - l'installazione di una terza filtropressa nell'area PL28, le cui emissioni sono captate e convogliate al camino E1 esistente;
 - l'autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in alternativa ai rifiuti contenenti amianto nella struttura telonata T2 (ubicata in prossimità dell'area PL28);
 - la rettifica della descrizione silos a servizio del capannone CND e recepimento errata corregge di cui alla nota prot. N. PC101/24 DT/as del 31/10/2024;
 - l'inserimento dei codici EER 190105*, 190107* e 190113* in uscita dal gruppo omogeneo 7;
 - la conversione della potenzialità autorizzata per il SIVAR al SESI;
 - la realizzazione di un nuovo impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera a servizio della linea di inertizzazione rifiuti solidi, costituito da filtro a maniche, adsorbitore a carboni attivi in granuli e scrubber ad acqua, in sostituzione di quello attuale, con conseguente ricollocazione del punto di emissione E2,
 - la riformulazione della prescrizione in materia di emissioni in atmosfera di cui al Punto 7 Sezione 6 dell'Allegato alla D.D. n. 4744/2021 in quanto ritenuta imprecisa e non univocamente interpretabile;
- in data 16/04/2025, con nota prot. CMTo n. 00066552/2025, la Direzione in intestazione ha comunicato a Greenthesi che le modifiche proposte hanno carattere non sostanziale e che, come previsto all'art. 29

nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., intendeva procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata. Con la medesima nota, si è quindi data comunicazione di avvio del relativo procedimento come previsto dall'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. e si è dato atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Considerati gli interventi a progetto, si comunicava altresì al gestore che avrebbe potuto procedere con le modifiche solo a seguito di emanazione di specifico atto di aggiornamento dell'autorizzazione;

- in data 23/04/2025, con nota di prot. CMTo n. 00070139/2025, è stata indetta una Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti:
 - il termine di 15 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali da trasmettere al responsabile del procedimento, per l'invio di un'unica comunicazione al proponente;
 - il termine di 30 giorni per la conclusione dei lavori della Conferenza, ferma restando l'individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni.

Nella nota di indizione, veniva precisato che *la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni*;

- in data 30/05/2025 prot. CMto n. 00091377/2025 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ha trasmesso il proprio parere di competenza, richiedendo alcune integrazioni;
- con nota prot. 50897 del 10/06/2025 (prot. CMTo n. 00098001/2025 pari data) Arpa ha trasmesso il proprio contributo tecnico, ritenendo, per le vasche esterne, di prescrivere *“il divieto di stoccaggio in questo settore di rifiuti potenzialmente odorigeni, polverulenti o comunque soggetti al trasporto eolico...”*;
- con nota prot. n. 00105212 del 17/06/2025, la Direzione scrivente ha trasmesso alla società la richiesta integrazioni, allegando altresì il parere di Arpa;
- in data 14/07/2025, prot. CMTo n. 00120792/2025, il gestore ha fornito le integrazioni richieste;
- in data 12/08/2025, prot. CMTo n. 139559/2025, il gestore ha fornito ulteriori precisazioni;
- in data 13/08/2025 prot. CMTo n. 00140157 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, facendo seguito delle integrazioni pervenute, ha trasmesso ulteriore parere di competenza, ricomprendendo anche la riformulazione delle attuali prescrizioni nn. 32, 34 e 36 della Sezione 6 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (Paragrafo A3), recepite in allegato al presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate da Greeenthesis con nota del 09/04/2025 prot. CMTo n. 62107/2025, così come integrate in data 14/07/2025 prot. CMTo n. 00120792/2025 e in data 12/08/2025 prot. CMTo n. 139559/2025, sono *non sostanziali* in quanto non rientrano nella fattispecie individuata all'art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con riferimento alle modifiche comunicate, l'istruttoria tecnico-amministrativa ha evidenziato quanto segue:

inserimento in autorizzazione della vasca esterna VS20C, omessa in AIA per mero errore e di esplicitare in autorizzazione il tipo di utilizzo di ciascuna di esse

nulla osta ad accogliere quanto richiesto in quanto l'omissione della stessa in autorizzazione è imputabile a mero errore. Si ritiene comunque necessario prescrivere il divieto di stoccaggio in questo settore di rifiuti potenzialmente odorigeni, polverulenti o comunque soggetti al trasporto eolico, in accordo con il parere di Arpa;

installazione di una terza filtropressa nell'area PL28, le cui emissioni sono captate e convogliate al camino EI esistente

e

autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in alternativa ai rifiuti contenenti

amianto nella struttura telonata T2 (ubicata in prossimità dell'area PL28)

considerato che la capacità complessiva di stoccaggio rimane quella già attualmente autorizzata, nulla osta ad accogliere quanto richiesto, ribadendo il divieto di stoccaggio contemporaneo di rifiuti contenenti amianto con altre tipologie di rifiuto e, per l'area PL28, con l'utilizzo della filtropressa di nuova installazione;

rettifica descrizione silos a servizio del capannone CND e recepimento errata corregge di cui alla nota prot. N. PC101/24 DT/as del 31/10/2024

essendo per mero errore una descrizione non corretta quanto attualmente riportato in AIA, si provvede col presente atto a rettificare quanto riportato nella D.D. n. 4744 del 24/09/2021 e smi;

inserimento dei codici EER 190105*, 190107* e 190113* in uscita dal gruppo omogeneo 7

viste le motivazioni addotte dal gestore, nulla osta ad accogliere quanto richiesto;

conversione potenzialità SIVAR in SESI

visto quanto precisato sul punto con le integrazioni pervenute in data 14/07/2025 a seguito di specifica richiesta di Arpa, ovvero che il potenziamento della linea autorizzato con D.D. n. 4744/2021 del 24/09/2021 e l'organizzazione delle attività del reparto su più turni, può portare al raggiungimento di una potenzialità di trattamento paria a 250.000 t/anno, nulla osta ad accogliere quanto richiesto;

realizzazione di un nuovo impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera a servizio della linea di inertizzazione rifiuti solidi con conseguente ricollocazione del punto di emissione E2

considerato che l'attuale impianto a servizio del processo di inertizzazione è attivo da oltre vent'anni, la realizzazione di un nuovo impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera in sostituzione dell'esistente è senz'altro una miglioria tecnologica e pertanto accoglibile senza riserve. Nulla osta alla conseguente ricollocazione del nuovo punto di emissione E2;

riformulazione della prescrizione in materia di emissioni in atmosfera di cui al Punto 7 Sezione 6 dell'Allegato alla D.D. n. 4744/2021

nulla osta a riformulare la prescrizione al fine di renderla di più semplice interpretazione, così come riportata in allegato al presente provvedimento;

RILEVATO CHE:

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta per l'esame delle modifiche comunicate da Greenthesis e condotta con modalità asincrona (forma semplificata) si è conclusa con esito favorevole. Si procede pertanto ad integrare/aggiornare il contenuto prescrittivo dell'AIA vigente, tenendo altresì conto dei pareri pervenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento, così come riportato in Allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista al comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- le modifiche proposte non variano la capacità massima di immagazzinamento utilizzata come riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, come previsto all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Non è quindi necessario prevedere integrazioni alle polizze già prestate.

RITENUTO pertanto di:

- accogliere, per le motivazioni sopra riportate, la richiesta di modifica pervenuta dalla società Greenthesis S.p.A. in data 09/04/2025, prot. CMTo 62107/2025, come integrata con nota prot. n. 120792/2025 del 14/07/2025 e n. 139559/2025 del 12/08/2025;

- aggiornare, conseguentemente, l'AIA rilasciata con D.D. n. 4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. al fine di renderne il contenuto conforme alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento ed adeguare le condizioni ritenute necessarie per l'esercizio dell'attività, relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA n. 225- e 4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo III-bis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di autorizzare le modifiche non sostanziali comunicate da Greenthesi S.p.A. con nota del 09/04/2025, prot. CMTo 62107/2025, come integrata con nota prot. CMTo n. 120792 del 14/07/2025 e del 12/08/2025 prot. CMTo n. 139559/2025, consistenti (in sintesi):
 - nell'inserimento in autorizzazione della vasca esterna VS20C, omessa in AIA per mero errore, esplicitando il tipo di utilizzo di ciascuna vasca esterna;
 - nell'installazione di una terza filtropressa nell'area PL28, le cui emissioni sono captate e convogliate al camino E1 esistente;

- nell'autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in alternativa ai rifiuti contenenti amianto nella struttura telonata T2 (ubicata in prossimità dell'area PL28);
 - nel rettificare la descrizione del silos a servizio del capannone CND e recepire l'errata corregge di cui alla nota prot. N. PC101/24 DT/as del 31/10/2024;
 - nell'inserimento dei codici EER 190105*, 190107* e 190113* in uscita dal gruppo omogeneo 7;
 - nell'incrementare la potenzialità di trattamento annuo dell'impianto SESI dalle attuali 170.000 t a 250.000 t;
 - nella realizzazione di un nuovo impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera a servizio della linea di inertizzazione rifiuti solidi, costituito da filtro a maniche, adsorbitore a carboni attivi in granuli e scrubber ad acqua, in sostituzione di quello attuale, con conseguente ricollocazione del punto di emissione E2;
 - nella riformulazione della prescrizione in materia di emissioni in atmosfera di cui al Punto 7 Sezione 6 dell'Allegato alla D.D. n. 4744/2021 in quanto ritenuta imprecisa e non univocamente interpretabile;
2. di aggiornare, conseguentemente, l'AIA rilasciata con D.D. n. 4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. al fine di renderne il contenuto conforme alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento ed adeguare le condizioni per l'esercizio dell'attività, relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 3. di autorizzare l'installazione e l'attivazione della filtropressa aggiuntiva nell'area PL28, aventi le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 2 delle integrazioni prot. CMTTo n. 120792 del 14/07/2025. Le emissioni devono essere captate e convogliate al punto di emissione E1 già autorizzato. Eventuali titoli edilizi abilitativi dovranno essere acquisiti a cura del gestore prima dell'installazione. Qualora il gestore intenda stoccare in tale area rifiuti contenenti amianto, dovrà darne preventiva comunicazione alla Direzione scrivente e ad Arpa;
 4. in relazione al punto precedente, di disporre che il gestore comunichi alla Direzione scrivente e ad Arpa la data di installazione e la data di avvio almeno 48 ore antecedenti a ciascun evento;
 5. di autorizzare la realizzazione del nuovo impianto di abbattimento per le emissioni in atmosfera a servizio della linea di inertizzazione rifiuti solidi, costituito da filtro a maniche, adsorbitore a carboni attivi in granuli e scrubber ad acqua, in sostituzione di quello attuale, con conseguente ricollocazione del punto di emissione E2. Le caratteristiche tecniche del nuovo impianto sono quelle di cui alla comunicazione del 09/04/2025, prot. CMTTo 62107/2025 come meglio dettagliate nelle successive integrazioni prot. CMTTo n. 120792 del 14/07/2025. L'ubicazione del nuovo punto di emissione E2 è quella indicata nella planimetria di cui all'Allegato 3 alla relazione presentata in data 09/04/2025, prot. CMTTo 62107/2025;
 6. in relazione al punto precedente, di disporre che il gestore:
 - comunichi alla Direzione scrivente e ad Arpa la data prevista per l'inizio dei lavori con un anticipo di almeno 15 giorni. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia dei titoli abilitativi dal punto di vista edilizio per la realizzazione delle opere a progetto, acquisite separatamente, qualora necessarie. Alla comunicazione dovrà essere altresì allegato un cronoprogramma degli interventi, da aggiornarsi in caso di significative variazioni sulle tempistiche di realizzazione;
 - parimenti, dovrà essere comunicata la data di fine lavori e la data di avviamento impianto, entro le successive 48 ore. Contestualmente, il gestore dovrà comunicare la data di messa fuori servizio e di smantellamento dell'attuale impianto di abbattimento a servizio del p.e. E2;
 - entro 30 giorni dalla data di fine lavori deve essere trasmessa una relazione di collaudo da parte di professionista abilitato ed iscritto al competente Albo professionale che attesti che le opere sono state realizzate secondo il progetto approvato;
 7. in accoglimento al contributo tecnico di Arpa, di inserire la seguente ulteriore prescrizione alla Sezione 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI:
 - 11.bis nelle vasche esterne di stoccaggio (VS20A, VS20B, VS20C, VS20D, VS27B e VS27C) non è autorizzato lo stoccaggio di rifiuti potenzialmente odorigeni, polverulenti o comunque soggetti al trasporto

eolico;

8. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. ove non in contrasto con il presente atto;
9. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

RD

Torino, 14/08/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO

a) A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, all'AIA n. 4744/2021 del 24/09/2021 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

Allegato - Sezione 2 - "ADEMPIMENTI SPECIFICI"

SEZIONE 2.2 – PRESCRIZIONI IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI APPROVATI CON IL PRESENTE ATTO.

Il primo trattino delle modifiche autorizzate è sostituito con il seguente:

- comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29 nonies prot. CMTo n. 71760 del 13/10/2020, relativa ad alcune modifiche che si intendono apportare alla linea solidi, fase di inertizzazione, prevedendo l'installazione di un ulteriore silos di stoccaggio dei rifiuti ed un ulteriore miscelatore **con le relative strutture ausiliarie, consistenti in: coclee di alimentazione, impianti elettrici, sala comando/centralina per il controllo da remoto e quanto funzionalmente connesso;**

Allegato - Sezione 3 - "RIFIUTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO" 3.1 – DESCRIZIONE IMPIANTO

La seconda parte della descrizione relativa all'area PL28 - LINEA STOCCAGGIO (STO) riportata a pag.11 di 81 è annullata e sostituita dalla seguente:

In prossimità dell'area PL28 è presente una struttura mobile telonata dedicata allo stoccaggio di materiali contenenti amianto o fibre asbestosimili per un quantitativo massimo pari a 96m³ corrispondenti a circa 96t di rifiuti pericolosi e non pericolosi. **In alternativa allo stoccaggio di RCA, nella predetta struttura è possibile altresì stoccare rifiuti pericolosi e non pericolosi confezionati per le medesime quantità. È vietata la contemporanea presenza di RCA con altre tipologie di rifiuti.**

La descrizione relativa alle vasche esterne riportata a pag.12 di 81 è annullata e sostituita dalla seguente:

Vasche esterne (VS20A, VS20B, VS20C, VS20D, VS27B e VS27C)

Le vasche esterne sono destinate a contenere i fanghi derivanti dalla fase di filtropressatura, i rifiuti stabilizzati derivanti dal trattamento di inertizzazione, ed in generale i rifiuti solidi sfusi destinati ad operazioni di stoccaggio e/o miscelazione per successivo invio a trattamento e smaltimento, per una capacità complessiva di 1400 m³ corrispondenti a circa 1680 t.

La descrizione relativa alla fase di Inertizzazione della LINEA TRATTAMENTO SOLIDI (SESI) riportata a pag.14 di 81 è annullata e sostituita dalla seguente:

Inertizzazione (linea modificata col presente provvedimento)

I rifiuti destinati al processo di inertizzazione sono avviati ad un mescolatore a vomeri a cui confluisce anche la coclea principale per il carico delle polveri e degli agenti inertizzanti (anche di recupero). Nel mescolatore i rifiuti entrano in contatto con i reagenti, le polveri ed i leganti idraulici ed i liquidi di contatto. I principali reagenti impiegati nel processo di inertizzazione sono:

- ossido di calce;
- calce idrata;
- cemento Portland;
- solfuro di sodio;
- idrossido di sodio;
- acido solforico.

Le coclee prelevano i leganti idraulici e i rifiuti polverosi dai sili di stoccaggio e pesano il materiale raccolto tramite appositi sensori collocati sulle coclee stesse. A servizio della linea è installato un dispositivo tagliasacconi che consente il caricamento nel mescolatore dei rifiuti contenuti in big bags.

Nel mescolatore i rifiuti vengono amalgamati con acqua e i reagenti a seconda delle ricette predisposte in funzione della qualità dei rifiuti alimentati. In sostituzione dell'acqua possono essere utilizzati rifiuti compatibili con il processo.

Il materiale sottoposto a trattamento di inertizzazione nelle vasche VS8, VS9A, VS9B e VS10 viene trasferito nelle vasche denominate VS26C e VS26D. Al termine della maturazione il materiale viene caricato sui mezzi in uscita, per essere destinato ai punti di smaltimento/recupero.

Con la modifica recepita nel presente provvedimento, di cui alla comunicazione ex art. 29 nonies prot CMTTo n. 71760 del 13/10/2020 e successive rettifiche di cui alla nota prot. CMTTo n. 155455/2024 del 31/10/2024 e comunicazione del 09/04/2025 prot. CMTTo n. 62107/2025, è prevista l'installazione di un ulteriore silo rifiuti (CC4) e un ulteriore miscelatore continuo aventi le caratteristiche tecniche e prestazionali di cui alle schede della Appendice 3 dell'Allegato 1 alla comunicazione dell'ottobre 2020, oltre alle dotazioni ausiliarie (quali coclee di alimentazione, linee elettriche, stazione di controllo ecc...).

Il nuovo mescolatore sarà installato in VS10 ed allo stesso convoglieranno i rifiuti stoccati nel silo CC4 di nuova installazione mentre i reagenti deriveranno dal silo CC3 comune ad entrambi i mescolatori.

Il mescolatore ed il silo CC4 avranno caratteristiche analoghe alle attrezzature già installate ed in uso presso lo Stabilimento.

I silos CC1 e CC2 resteranno al servizio del mescolatore già presente e saranno entrambi destinati allo stoccaggio dei rifiuti. I rifiuti saranno amalgamati con acqua industriale o, in sostituzione, potranno essere utilizzati i rifiuti liquidi provenienti dal serbatoio SB2, i quali presentano caratteristiche compatibili con il processo e sono utilizzati all'interno del

trattamento di inertizzazione con il mescolatore tutt'ora in uso; il serbatoio SB2 potrà alimentare entrambi i mescolatori. A fianco del silo CC4 sarà installato un nuovo taglia sacconi in sostituzione di quello attualmente presente nel capannone CND; le emissioni derivanti dall'utilizzo di tale attrezzatura saranno captate e convogliate all'impianto di trattamento del camino E2.

Inoltre, all'interno della struttura saranno installati un riempi sacconi, alimentato direttamente dai silos per il confezionamento dei rifiuti, una tramoggia di carico e relativo nastro di caricamento per conferire il materiale al nuovo mescolatore."

Allegato - Sezione 3 - "RIFIUTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO" punto 3.3

TABELLA RIASSUNTIVA GRUPPI OMOGENEI

La riga corrispondete al G.O. 7 della TABELLA RIASSUNTIVA GRUPPI OMOGENEI è annullata e sostituita dalla seguente:

7	Rifiuti solidi di varia origine	060404*	100207*	190111*	190204*	
		060502*	150110*	190105*	190205*	
		070208*	170503*	190107*	190813*	
		080111*	170903*	190113*	191211*	

Allegato - Sezione 3 - "RIFIUTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO" punto 3.4

La tabella di cui al punto 3.4 POTENZIALITA' E CAPACITA' DELL'IMPIANTO è annullata e sostituita dalla seguente:

Linea		Sigla	Potenzialità (t/anno)	Capacità di immagazzinamento (m³)
Linea di trattamento rifiuti oleosi		HS	20.000	Vedi nota
Linea di trattamento chimico fisico biologico		CFB	250.000	Vedi nota
SOLIDI	Linea trattamento inertizzazione	SESI	250.000	Vedi nota
	Linea trattamento stabilizzazione			

Sezione 6 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

A3. PRESCRIZIONI

La prescrizione di cui al punto 7 è annullata e sostituita dalla seguente:

7. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, il Gestore, durante gli autocontrolli periodici delle emissioni dai camini "E1" ed "E2", effettua la verifica dei dati misurati dal SMCE (concentrazione del parametro C.O.T. negli effluenti in uscita dal camino "E1" e dallo stadio a carboni attivi pertinenti il camino "E2") confrontandoli con quelli misurati con i metodi di cui al punto 17 e trasmette evidenza della confrontabilità dei risultati alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA.

b) A decorrere dalla data di installazione della filtropressa autorizzata con il presente atto, all'AIA n. 4744/2021 del 24/09/2021 e smi sono apportate le seguenti modifiche:

Allegato - Sezione 3 - "RIFIUTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO" 3.1 - DESCRIZIONE IMPIANTO

La descrizione relativa alla DISIDRATAZIONE FANGHI POMPABILI riportata a pag.15 di 81 è annullata e sostituita dalla seguente:

DISIDRATAZIONE DI FANGHI POMPABILI

La sezione di filtropressatura si configura come attività accessoria a tutti i trattamenti autorizzati in piattaforma a cui vengono conferiti i fanghi pompabili che necessitano di disidratazione. A monte delle filtropresse è presente un ispessitore che opera una separazione fisica preliminare tra le due fasi disperse nel fluido da sottoporre a spremitura, migliorando le prestazioni della fase di filtropressatura.

Sono a servizio di tale sezione:

- il serbatoio TK84, per l'accumulo e l'omogenizzazione;
- pompe di estrazione, sgrigliatori, pompe di carico e pressurizzazione delle filtropresse;
- **tre** filtropresse;
- coclee di scarico.

Le acque di spremitura vengono avviate al CFB, mentre i fanghi disidratati vengono stoccati nelle vasche VS20A, VS20B, **VS20C** e VS20D da cui, previa analisi, sono avviati a smaltimento o alla linea di trattamento solidi.

autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in alternativa ai rifiuti contenenti amianto nella struttura telonata T2 (ubicata in prossimità dell'area PL28);

La prima parte della descrizione relativa all'area PL28 - LINEA STOCCAGGIO (STO) riportata a pag.11 di 81 è annullata e sostituita dalla seguente:

Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a 60 m³ corrispondenti a circa 60 t di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In tale area possono essere stoccati sia rifiuti interessati dalla presenza di amianto o fibre asbestosimili derivanti da attività di decontaminazione, sia rifiuti confezionati di altra natura. All'interno di tale area è, inoltre, presente una filtropressa mobile utilizzata per la disidratazione dei fanghi. E' vietata la contemporanea presenza di RCA con altre tipologie di rifiuti confezionati e con la filtropressa mobile. Nel caso in cui si intendano stoccare rifiuti contenenti amianto, il gestore dovrà procedere secondo le modalità comunicate con le integrazioni pervenute in data 12/08/2025 prot. CMTn. 139559/2025.

- c) A decorrere dalla data di attivazione del nuovo impianto di abbattimento a servizio della linea di inertizzazione rifiuti solidi autorizzato con il presente atto, all'AIA n. 4744/2021 del 24/09/2021 e smi sono apportate le seguenti modifiche:

Sezione 6 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

A3. PRESCRIZIONI

Le prescrizioni di cui ai punti 32, 34 e 36 sono annullate e sostituite dalle seguenti:

32. I filtri a carbone attivo devono possedere le caratteristiche riportate nella documentazione progettuale depositata agli atti dell'Ente scrivente, con particolare riferimento al tempo di permanenza ed alla velocità di attraversamento. Al fine di evitare il desorbimento delle sostanze inquinanti adsorbite, la temperatura degli effluenti gassosi in ingresso ai filtri non deve essere superiore ai 45° (parametro misurato da termocoppie attive su ogni setto e visualizzati da PLC dedicato) e l'umidità relativa deve essere inferiore al 60%;

34. Il gestore deve compilare e rendere disponibile agli Organi di controllo e vigilanza un registro dedicato per ciascun adsorbitore a carboni attivi sul quale dovrà riportare la data di sostituzione, l'indicazione delle ore registrate dal contaore (PLC), la quantità e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito. La periodicità di sostituzione dei carboni attivi afferenti al camino "E2" deve risultare coerente con gli esiti dei rilevamenti di C.O.T. in continuo di cui al precedente punto 18.

36. In caso di guasto, malfunzionamento (compresa l'attivazione dello spruzzo di acqua antincendio sui moduli a carboni attivi, eventuale arresto dell'impianto di aspirazione per superamento della soglia di allarme di alta temperatura di esercizio dei carboni attivi, ecc.) o interventi di manutenzione programmata degli altri impianti di abbattimento a servizio dell'installazione tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti azioni:

- comunicazione all'Ente scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino e Sindaco del Comune di Orbassano, entro le otto ore successive all'evento, dell'anomalia di funzionamento, della sua tipologia, degli interventi messi in atto per il ripristino di funzionamento e delle tempistiche previste per la sua risoluzione;
- interruzione o rimodulazione delle attività di stabilimento per evitare o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, ridurre, le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione;
- comunicazione all'Ente scrivente, ARPA Dipartimento di Torino e Sindaco del Comune di Orbassano dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio.